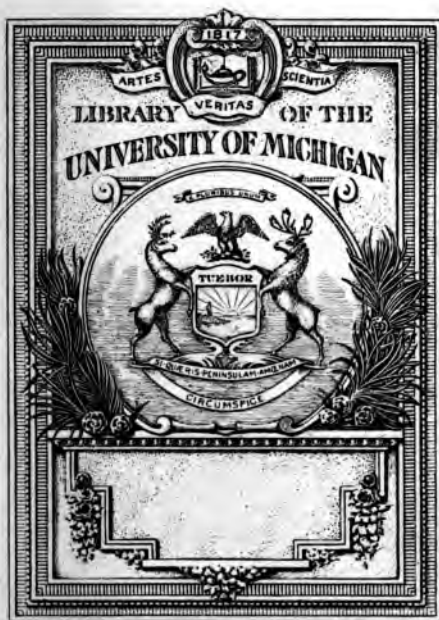


www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

RACCOLTA

www.libtool.com.cn

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.



MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1838.

AVV. UGO MONSELISE
Via Angelo, 5
MANTOVA

www.libtool.com.cn

350-945

L542

A25

1838

v.1

552119-128

PARTE PRIMA.

www.libtool.com.cn

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.º gennaio al 30 giugno 1838.

~~~~~  
N.º I.  
~~~~~

—
MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

www.libtool.com.cn

TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.^o febbrajo al 30 giugno 1838.

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
	1838		
1	Gennajo 10	Convenzioni con l'elettorato ed il granducato di Assia per la libera esportazione delle sostanze	1
2	detto 17	Estratto del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno camerale 1836.	7
3	detto 18	Dazio d'entrata per l'importazione dall'estero delle macchine a vapore per le strade a ruote di ferro .	9
4	detto 28	Rimborso in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 2 gennajo 1838 nella serie 88 . .	10
5	Febbrajo 18	Convenzione tra la corte d'Austria e quella di Württemberg per la reciproca libera estrazione delle sostanze	13
6	Marzo 5	Sovrana risoluzione per regolare le determinazioni dei giudizj criminali, con cui si desiste dalla procedura incamminata in via di preliminare investigazione.	16
7	detto 10	Legalizzazione degli atti notarili ed altri pubblici documenti eretti in estero stato	19
8	detto 24 ^a	Rimborso in contante dell'ammontare delle obbligazioni di banco al 5	

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
9	1838 Marzo 30	per 100 estratte il 1.° marzo 1838 nella serie 115	20
10	detto 31	Norme per gli arretrati delle rendite e degl' interessi delle cartelle e delle obbligazioni del monte lombardo- veneto	22
11	Aprile 5	Prescrizioni da osservarsi pel nuovo censimento dei fabbricati	24
12	detto 12	Leva militare per l'anno 1838.	27
13	detto 17	Istituzione di un altro gran dignitario pel regno lombardo-veneto col ti- tolo di gran coppiere	29
14	Maggio 1.°	Disposizioni relative al diritto di re- clamo spettante ai padri o tutori degli individui arrolati volontaria- mente al servizio militare	31
15	detto 11	Regolamento per la sicurezza della navigazione nel fiume Ticino	35
16	Giugno 5	Prescrizioni per le barche sul lago Maggiore cariche di sale, tabacco, polveri o nitro	39
17	detto 9	Nuova legge postale.	41
18	detto 13	Sulla punizione e reciproca consegna dei delinquenti di stato della con- federazione germanica e dell'im- pero austriaco.	72
19	detto 30	Estratto del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazio- ne nell'anno camerale 1837.	77
		Pagamento in contanti delle obbliga- zioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° giugno 1838 nella serie 19.	79

www.libtool.com.cn
ATTI DEL GOVERNO.

76.° A.

(N.° 1.) *Convenzioni con l'elettorato ed il granducato di Assia per la libera esportazione delle sostanze.*

10 gennajo 1838.

N.° 41170-3933.

**IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.**

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'imperatore e re e **S. A.** il principe elettorale e correggente di Assia hanno determinato che la reciproca libera estrazione delle sostanze dalle rispettive loro provincie appartenenti alla confederazione germanica, già sussistente in seguito all'art. 18 dell'atto della detta confederazione in data 8 giugno 1815 e della risoluzione federale del 23 giugno 1823, venga pure estesa alle seguenti provincie austriache, cioè al regno lombardo-veneto, al

Atti 1838, Vol. I, P. I.

regno di Galizia e Lodomeria, al regno della Dalmazia, e così pure alle provincie confinali militari della Croazia, Schiavonia e del Banato, restando per conseguenza anche nelle testè citate provincie d'ora innanzi abolita la tassa di emigrazione ovvero gabella ereditaria.

Gli articoli della convenzione sono i seguenti:

1.° Non verrà esatta veruna tassa sotto il titolo di gabella ereditaria (*Abseß*) ossia censo di emigrazione (*Abfahrtsgehd*) per l'esportazione di sostanze dagl'imperiali regj stati austriaci nei paesi dell'elettorato d'Assia e da questi ultimi a quelli, sia che l'esportazione derivi da emigrazione o da eredità, legato, donazione o da qualsivoglia altra causa, a riserva però di quelle gravezze caricanti l'eredità, i legati, le vendite, ecc. ecc. che si esigono o si esigeranno nei detti stati austriaci, senza riguardo se le sostanze rimangono nello stato o vengono esportate, nè se il possessore sia nazionale o forestiere, come sarebbe p. e. la tassa ereditaria, i bolli, i dazj e simili.

2.° Le disposizioni del precedente articolo si estendono pure a tutti i casi ora pendenti. Fra questi s'intendono tutti quei casi nei quali nel giorno del cambio delle ministeriali dichiarazioni, vale a dire il 24 ottobre 1837,

non fosse stato per altro corrisposto il censo di emigrazione o la gabella ereditaria.

3.° La libera esportazione di cui sopra si riferisce soltanto alle sostanze. Rimangono quindi in vigore, ad onta di questa convenzione, quelle leggi imperiali austriache ed elettorali assiane, e dovranno essere corrisposte quelle competenze legali che riguardano la persona dell'emigrante, i personali di lui doveri e segnatamente l'obbligo al servizio militare.

Così pure non deve ritenersi in avvenire veruno dei due governi contraenti menomamente vincolato colla presente convenzione nella legislazione dei rispettivi stati rispetto a tutti quegli oggetti che concernono gli obblighi al servizio militare.

In pari tempo sono convenute S. M. l'imperatore e S. A. il principe elettorale e correggente di Assia

4.° Che ogni qual volta una sostanza lasciata da defunta persona militare imperiale austriaca viene trasferita da una qualche parte della monarchia austriaca a sudditi dell'elettorato di Assia, sia come eredi propriamente detti, sia come legatarj o donatarj in causa di morte, la cosa relativamente alla percezione delle imposizioni abbia ad essere trattata per parte dell'Austria interamente così, come se chi ne

diviene proprietario fosse un suddito austriaco dello stato civile, di maniera che sarà da corrispondersi nessuna gabella ereditaria, ma bensì la sola tassa di legge in ragione del 5 per 100 a favore del fondo invalidi;

5.° Che all' incontrario tutte le volte che una sostanza lasciata da defunta persona militare elettorale assiana viene trasferita dall' elettorato di Assia a sudditi austriaci, sia come eredi propriamente detti, sia come legatarj o donatarj in causa di morte, non debba generalmente essere riscossa per parte dell' Assia alcuna gabella ereditaria, ma soltanto quelle imposizioni che si esigerebbero se chi ne diviene proprietario fosse un nazionale.

Venne quindi data scambievolmente la formale ed obbligatoria dichiarazione che per l' avvenire, verso esatta osservanza di detta reciprocanza per le sostanze di defunte persone militari austriache, ed anche in quei casi tuttavia pendenti nei quali nel giorno del cambio, vale a dire il 24 ottobre 1837, non sarà stata ancora pagata la tassa da percepirsi, non abbiano a riscuotersi altre competenze fuorchè quelle che si esigerebbero se la sostanza restasse nello stato.

*La seguente pur simile convenzione
 è stata conchiusa col gran ducato di Assia.*

Poichè in forza della legge di finanza pubblicata nel gran ducato di Assia il 26 giugno 1836 è stata abolita col giorno 1.º luglio dello stesso anno la tassa straordinaria per emigrazioni ed esportazioni di sostanze, così venne in conseguenza di ciò data la reciproca assicurazione che fino a che vigerà la detta legge del gran ducato di Assia, in tutti i casi di esportazione di sostanze dagli stati della monarchia austriaca non facenti parte della confederazione germanica nei paesi del gran ducato di Assia, e da questi ultimi a quelli, sia che l'esportazione derivi da emigrazione del possessore o da eredità, legato, donazione qual dote o qualsivoglia altra causa, non verrà applicata, nè esatta alcuna tassa affluibile nelle casse regie sotto il titolo di gabella straordinaria o censo di emigrazione per la sostanza da esportarsi, e che se mai dopo il 1.º luglio 1836, qual termine in cui ha vigore questa convenzione, fosse stata esatta in simili casi una siffatta tassa o censo di emigrazione, la medesima debba venir restituita.

Queste due convenzioni vengono portate
a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato
dispaccio 5 novembre 1837, n.º 27131 del-
l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica
riunita.

Milano, il 10 gennajo 1838.

H. Conte DI HARTIGI, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, Consigliere.

(7)

(N.° 2.) *Estratto del rendiconto dei prodotti
assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno
camerale 1836.*

17 gennajo 1838.

N.° 550-100.

**I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DELLA LOMBARDIA.**

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita col § 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercitata dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell'amministrazione medesima stata da essa verificati sul rendiconto dell'anno 1836, e quindi, dietro superiore autorizzazione, vengono tali risultamenti portati a pubblica notizia nel quì sottoposto estratto del rendiconto suddetto.

Milano, il 17 gennajo 1838.

**IL PRESIDENTE
G. B. MALGRANI.**

P. BRUSA, Consigliere.

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno camerale 1836 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione istituita col § 33 della stessa sovrana patente.

R E N D I T A.				
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1835 fior.			208,794	45 $\frac{3}{5}$
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1836 fior.	764,179	7 $\frac{3}{5}$		
Rendite di cartelle dell'imperiale regio monte lombardo-veneto e di obbligazioni di stato acquistate	459,035	59 $\frac{3}{5}$		
	1,223,215	7 $\frac{1}{5}$	1,223,215	7 $\frac{1}{5}$
Totalità, .. fior.			1,432,009	52 $\frac{3}{5}$
C O N V E R S I O N E.				
Impiegati nell'acquisto di una cartella del monte lombardo-veneto della rendita di fiorini 83. 40 pel capitale prezzo di fior.	1,625	55 $\frac{1}{5}$		
Simile di obbligazioni al 4 per 100 pel capitale di fiorini 875,267. 25, più gli arretrati	881,785	40 $\frac{2}{5}$		
Mediazioni di contratti d'acquisto	298	44 $\frac{1}{5}$		
Totalità, .. fior.	883,605	19 $\frac{4}{5}$	883,605	19 $\frac{4}{5}$
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1836..... fior.			348,404	32 $\frac{4}{5}$

Milano, il 27 novembre 1837.

LA COMMISSIONE

Firmati

Cav. CRESPI	{	Consiglieri di Governo.	CESARIS,	{	Consiglieri d' Appello.
P. BRUSA,			STOPPANI,		
GORI, Consigliere di Governo, Procuratore Camerale.					
CARMAGNOLA, Consigliere di Governo, Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.					
P. ZOCHIO, Direttore della Contabilità centrale.					

(9)

(N.° 3.) *Dazio d'entrata per l'importazione dall'estero delle macchine a vapore per le strade a ruotaje di ferro.*

18 gennajo 1838.

N.° 851-91.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 25 novembre 1837 si è degnata S. M. di fissare il dazio d'entrata per l'importazione dall'estero delle macchine a vapore occorribili alle imprese privilegiate delle strade a ruotaje di ferro, in maniera che questo dazio abbia attualmente a consistere in 1 per 100 del valore di dette macchine, e venga poscia aumentato ogni anno dell'1 per 100 fino all'importo del 5 per 100, senza che perciò sia tolto il favore già accordato dalle vigenti disposizioni daziarie, in forza delle quali è esente da ogni dazio d'entrata ogni prima macchina di costruzione non per anco conosciuta nella monarchia.

Tale sovrana risoluzione si porta a pubblica notizia in esecuzione del decreto dell'imp. regia camera aulica generale 18 dicembre detto anno, coll'avvertenza che la medesima

(10)

s' intenderà aver effetto colla decorrenza del
1.º gennajo 1838, e che al daziato delle stesse
macchine non sono autorizzate che le impe-
riali regie dogane principali e dogane.

Milano, il 18 gennajo 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.º 4.) *Rimborso in contanti delle obbligazioni
di banco al 5 per 100 estratte il 2 gennajo
1838 nella serie 88.*

N.º $\frac{454}{P.}$ 28 gennajo 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

*sul rimborso in contanti delle obbligazioni di
banco al 5 per 100 estratte il 2 gennajo
1838 nella serie 88.*

Per decreto dell' imperiale regia camera
aulica generale 2 corrente ed inerentemente
alla notificazione governativa 4 dicembre 1829,

n.° 772 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 2 gennajo a. c. nella serie 88 dal n.° 78271 sino al n.° 78860 inclusivamente verranno pagate ai creditori in contanti ed in moneta di convenzione nel valore nominale del capitale.

§ 2.° Il pagamento incomincerà col 1.° febbrajo 1838 e sarà effettuato dall'imperiale regia cassa universale del debito dello stato e del banco, ove le predette obbligazioni sono da presentarsi.

§ 3.° Alla restituzione del capitale saranno contemporaneamente pagati i rispettivi interessi sino a tutto dicembre 1837 del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di gennajo 1838 però gl'interessi originarj del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o qualsiasi altra prenotazione si dovrà prima del pagamento del capitale riportarne lo svincolo dall'autorità che avesse ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagare il capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni sono da applicarsi le prescrizioni che si osservano all'atto della voltura delle medesime.

§ 6.° I possessori di quelle obbligazioni, l'interesse delle quali è assegnato sopra una cassa filiale di credito, sono in facoltà di esigere il pagamento del capitale presso l'imperiale regia cassa universale del debito dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale essi riscossero finora gli interessi. Nell'ultimo caso essi devono presentare alla cassa filiale di credito le estratte obbligazioni pel pagamento.

Milano, il 28 gennajo 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(13)

(N.º 5.) *Convenzione tra la corte d'Austria e quella di Würtemberg per la reciproca libera estrazione delle sostanze.*

18 febbrajo 1838.

N.º 935-72.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo convenuto S. M. I. R. A. l'imperatore e re e S. M. il re di Würtemberg di estendere la libera estrazione delle sostanze già pattuita per le rispettive provincie facenti parte della confederazione germanica, di modo che restino abolite le gravezze dette *Abschoss* ossia *Abfahrtsgeld* tra il regno lombardo-veneto, la Galizia e Lodomiria, la Dalmazia, i distretti di confine sottoposti ai comandi generali di Agram, di Petervaradino e di Temeswar per una parte, e il regno di Würtemberg per l'altra, hanno stabilito le due corti le condizioni di tale convenzione negli articoli seguenti:

Art. I. Non verrà esatta veruna tassa sotto il titolo di censo di emigrazione (*Abfahrtsgeld*) ossia gabella ereditaria (*Abschoss*) per l'esportazione di sostanze dal regno lombardo-veneto,

dalla Galizia, Lodomeria, Dalmazia e dai distretti di confine militare sottoposti ai comandi generali di Agram, di Petervaradino e di Temeswar nel regno di Würtemberg, e da quest' ultimo a quelli, sia che l' esportazione dipenda da emigrazione o da eredità, legato, donazione o da qualsiasi altra causa.

Da questa disposizione sono però eccettuate quelle generali gravezze che in caso di eredità, legati, vendite, ecc. ecc. si esigono in ambi gli stati senza riguardo se le sostanze rimangano nello stato e vengano esportate, nè se il nuovo possessore sia nazionale o forestiero, come sarebbe per esempio la tassa ereditaria, i bolli, i dazj ed altri simili.

Art. II. La libera esportazione contemplata dal precedente articolo dovrà estendersi non solo a quelle gabelle ereditarie e censi di emigrazione che affluiscono nelle casse regie, ma ben anco a quelle che venissero percepite da persone private, comuni od istituti pubblici.

Art. III. Le disposizioni dei predetti due articoli si estendono pur anco a tutti i casi ora pendenti. Sotto questi s' intendono tutti quei casi nei quali il giorno del seguito cambio delle rispettive dichiarazioni ministeriali, cioè il 28 novembre dello scorso anno 1837, dal qual giorno in poi questa convenzione

avrà forza e vigore, non fossero state per anco corrisposte le gabelle ereditarie o censi di emigrazione.

Art. IV. La libera esportazione di cui sopra si riferisce soltanto alle sostanze; rimangono perciò in vigore, malgrado questa convenzione, quelle leggi imperiali austriache e regie württemberghe che riguardano la persona dell'emigrante, i di lui doveri personali e segnatamente l'obbligo al servizio militare.

Così pure veruno dei due governi contraenti non si riterrà in avvenire menomamente vincolato colla presente convenzione nella legislazione dei rispettivi stati relativamente a tutti quegli oggetti che concernono gli obblighi al servizio militare ed altri doveri degli emigrandi.

Tanto si porta a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio 13 dicembre 1837, n.º 30379 dell'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita.

Milano, il 18 febbrajo 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(16)

(N.º 6.) *Sovrana risoluzione per regolare le ~~de-~~
~~terminazioni dei giudizj~~ criminali, con cui si
desiste dalla procedura incamminata in via di
preliminare investigazione.*

5 marzo 1838.

N.º 5831-548.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dietro ricerca dell'imperiale regio tribunale supremo di giustizia onde regolate fossero le deliberazioni dei giudizj criminali, colle quali si desiste dalla procedura incamminata in via di preliminare investigazione, S. M. l'imperatore e re con veneratissima risoluzione 21 novembre 1837 si degnò di determinare quanto segue :

§ 1. I giudizj collegiali imperiali regj ed i magistrati municipali composti di un borgomastro approvato ed almeno di due consiglieri egualmente approvati devono sottoporre d'ufficio alla revisione del tribunale d'appello le deliberazioni di desistere dal procedere ulteriormente nelle investigazioni preliminari soltanto riguardo all'alto tradimento ed alla perturbazione della pubblica tranquillità

contemplata dai §§ 57 e 58 della I.^a parte del codice penale. Riguardo a tutti gli altri delitti sono autorizzati a desistere da ulteriore procedura nelle preliminari investigazioni senza che sia d'uopo di superiore revisione delle loro deliberazioni.

§ 2. Gli altri giudizj criminali sono tenuti di sottomettere d'ufficio alla revisione del tribunale d'appello le deliberazioni di desistere da ulteriore procedura nelle investigazioni preliminari riguardo a tutti i delitti indicati nel § 433 della I.^a parte del codice penale.

§ 3. Se il tribunale d'appello delibera di confermare il decreto di desistenza a lui rassegnato, deve sottoporre d'ufficio questa sua deliberazione alla revisione del supremo tribunale soltanto riguardo all'alto tradimento ed alla perturbazione della pubblica tranquillità; riguardo poi a tutti gli altri delitti non la deve sottomettere a veruna superiore revisione.

§ 4. In quanto giusta le premesse disposizioni per desistere da ulteriore procedura nelle preliminari investigazioni relative al delitto consumato si rende necessaria la conferma del tribunale d'appello o supremo, essa è necessaria anche riguardo alle preliminari investigazioni pel tentato delitto, o riguardo alle preliminari verificazioni incamminate allo scopo di riassumere un' inquisizione.

§ 5. Se nei casi contemplati nei §§ 1, 2 e 4 viene denunciata un'azione siccome delitto, ovvero fatta istanza per un'inquisizione criminale, ma il giudizio criminale stesso non si trova determinato a dar principio ad una preliminare investigazione, e delibera di non far uso della denuncia o dello scritto, non si rende a ciò necessaria veruna superiore conferma.

§ 6. Questa ordinanza sarà applicata a tutte le deliberazioni dei giudizj criminali di prima e seconda istanza posteriori alla pubblicazione della medesima.

Le prescrizioni vigenti finora relativamente alla revisione superiore o suprema dei decreti di desistenza si dichiarano abolite.

Tale veneratissima sovrana risoluzione si porta a comune notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 20 gennajo prossimo passato, n.º 1050.

Milano, il 5 marzo 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

GRESPI, *Consigliere.*

(19)

(N.° 7.) *Legalizzazione degli atti notarili ed
altri pubblici documenti eretti in estero stato.*

10 marzo 1838.

N.° 6557-626.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'imperatore e re con veneratissima risoluzione 9 gennajo prossimo passato si compiacque di stabilire per norma generale che riguardo agli atti notarili e ad altri documenti pubblici eretti in estero stato debbasi prestare ad essi piena fede quando siano muniti della legalizzazione dell'ambasciata o console estero riconosciuto dal governo austriaco ed appartenente a quella potenza nel di cui territorio fu eretto il relativo documento.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 3 febbrajo prossimo passato, n.° 2496.

Milano, il 10 marzo 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(20)

(N.° 8.) *Rimborso in contante dell' ammontare delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° marzo 1838 nella serie 115.*

N.° $\frac{1809}{P.}$

24 marzo 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul rimborso in contante dell' ammontare delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° marzo 1838 nella serie 115.

Per decreto dell' imperiale regia camera
aulica generale 1.° corrente ed inerentemente
alla notificazione governativa 4 dicembre 1829,
n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce a pubblica notizia quanto
segue :

§ 1. Le obbligazioni di banco al 5 per 100
estratte il 1.° marzo a. c. nella serie 115 dal
n.° 108447 sino al n.° 109117 verranno pa-
gate ai creditori in contanti ed in moneta di
convenzione nel valore nominale del capitale.

§ 2. Il pagamento incomincerà col 1.° aprile
a. c. e sarà eseguito dall' imperiale regia cassa
universale del debito dello stato e del banco,
ove le dette obbligazioni sono da presentarsi.

§ 3. Alla restituzione del capitale saranno contemporaneamente pagati i rispettivi interessi sino a tutto febbrajo a. c. del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di marzo 1838 però gl'interessi originarj del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4. Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o qualsivoglia altra prenotazione si dovrà prima del pagamento del capitale riportarne lo svincolo dall'autorità che avesse ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5. Nel pagare il capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni sono da applicarsi le prescrizioni che si osservano all'atto della voltura delle medesime.

§ 6. I possessori di quelle obbligazioni, l'interesse delle quali è assegnato sopra una cassa filiale di credito, sono in facoltà di esigere il pagamento del capitale presso l'imperiale regia cassa universale del debito dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale essi riscossero finora gli interessi. Nell'ultimo caso essi devono presentare alla cassa filiale di credito le estratte obbligazioni pel pagamento.

Milano, il 24 marzo 1838.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Consigliere Aulico attuale

Conte TADINI OLDOFREDI.

BECCARIA, Consigliere.

(22)

(N.° 9.) *Norme per gli arretrati delle rendite
e degl'interessi delle cartelle e delle obbliga-
zioni del monte lombardo-veneto.*

30 marzo 1838.

N.° 8084-849.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sulla promossa quistione, se le rendite sulle cartelle del monte lombardo-veneto vadano soggette a prescrizione ove entro il termine di un triennio non fossero state riscosse, S. M. l'imperatore e re con veneratissima risoluzione 6 febbrajo p.° p.° abbassata da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 5 corrente, n.° 2515 si degnò di permettere la pubblicazione delle norme seguenti :

a) che appena al compimento di trent'anni vengano ritenute come prescritte le singole *rendite* o le rate dell' *interesse* delle *cartelle* e delle *obbligazioni* del monte lombardo-veneto;

b) che gli arretrati d' *interesse* quando sorpassano l'importo del capitale possano esser pagati soltanto nel pari importo dello stesso capitale, e che gli arretrati di *rendite* possano

esser soddisfatti fino al ventuplo importo della rendita annuale;

c) che il diritto di esigere le *rendite* o gl' *interessi* non venga precluso anche nel caso stesso ove gli arretrati delle *rendite* o degli *interessi* sorpassino secondo le premesse determinazioni il capitale, e che perciò vengano soltanto soddisfatti fino all'importo del medesimo o del ventuplo della *rendita* annuale, nel qual caso le correnti *rendite* od *interessi* sono da riattivarsi e pagarsi ulteriormente dal giorno della riscossione; e finalmente

d) che queste disposizioni sieno da applicarsi anche agli arretrati di *rendite* ed *interessi* di tutte le *cartelle di rendita* ed *obbligazioni* che sino dall' erezione del monte lombardo-veneto sono state emesse.

Milano, il 30 marzo 1838.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Consigliere Aulico attuale

Conte TADINI OLDOFREDI.

BECCARIA, *Consigliere.*

(24)

(N.° 10.) *Prescrizioni da osservarsi pel nuovo censimento dei fabbricati.*

www.libtool.com.cn

31 marzo 1838.

N.° 17964-18083.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Le operazioni pel nuovo censimento stabile delle provincie lombardo-venete aventi un estimo provvisorio sono portate a termine rispetto ai *terreni*, ed ora si va ad intraprendere quelle relative ai *fabbricati*.

I terreni furono valutati secondo lo stato di coltivazione in cui erano al 27 maggio 1828, salvo i casi di perenzione o quasi perenzione del fondo successivamente avvenuta; laonde i miglioramenti fatti dopo quell'epoca non furono considerati in aumento dell'estimo, nè viceversa furono considerati in diminuzione i deterioramenti fatti appostatamente e fraudolentemente, giusta la notificazione del suddetto giorno 27 maggio 1828.

I fabbricati, pei quali il censimento deve riferirsi ad uno stato contemporaneo a quello

stabilito pei terreni, si valuteranno perciò nello stato di costruzione in cui erano alla stessa epoca del 27 maggio 1828, giusta le massime pel nuovo censimento dei fabbricati state approvate con veneratissima sovrana risoluzione 3 agosto 1837 contenuta nel dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita del giorno 11 detto mese ed anno, n.º 3169.

A tal effetto si ordina quanto segue:

1.º I proprietarj dei fabbricati eretti di nuovo o ampliati o migliorati dopo il 27 maggio 1828 nei comuni aventi un estimo provvisorio dovranno nel termine di un mese decorribile dalla pubblicazione della presente denunziare in iscritto in carta senza bollo alla delegazione censuaria del comune in cui trovansi il fabbricato le nuove costruzioni, gli aumenti ed i miglioramenti stabili e sostanziali di fabbrica fatti dopo la suddetta data, colla indicazione della situazione del fabbricato, del numero dei luoghi costrutti, aumentati o migliorati, e dell'epoca in cui furono eseguiti, giustificando l'esposto con opportune attestazioni od altri documenti di prova.

Solo in caso di giusti titoli d'impedimento alla denunzia e presentazione delle prove nel suddetto termine i proprietarj potranno supplire a tale mancanza, presentandole all'atto della visita del fabbricato alla delegazione censuaria od anche al commissario stimatore.

2.° Non prestandosi i proprietarij a quanto è prescritto nel precedente articolo, non si avrà alcun riguardo all'epoca in cui si pretendessero eseguiti i miglioramenti, ma verranno questi contemplati in aumento d'estimo.

3.° Le nuove opere di fabbrica, come anche le demolizioni che occorresse di eseguire dopo la pubblicazione della presente sino all'epoca della visita da farsi dagli stimatori censuarij dovranno dai proprietarij denunziarsi in iscritto prima della loro esecuzione alla delegazione censuaria del rispettivo comune, la quale è incaricata di riconoscere lo stato attuale dei detti fabbricati, di verificare il motivo delle demolizioni che si vogliono operare, e di farne la dichiarazione a piede della denuncia del proprietario per gli opportuni riguardi all'atto della visita censuaria, dopo di che il proprietario in riguardo al censimento potrà procedere alle ideate costruzioni o demolizioni.

4.° I deterioramenti che si fossero fatti o si facessero nei fabbricati allo scopo di degradarne il valore e farne diminuire l'estimo non saranno presi in considerazione, ma si valuteranno i fabbricati nello stato in cui erano avanti il deterioramento, da verificarsi dallo stimatore censuario mediante le opportune informazioni.

5.° Essendo necessario pel censimento dei fabbricati che le persone di ciò incaricate

(27)

entrino in tutte le case ed in tutti i luoghi che le compongono per le occorrenti ispezioni, i proprietari e gli inquilini dovranno permettere l'accesso nei giorni che verranno indicati dalla competente autorità locale e fornire le notizie che loro verranno richieste.

Milano, il 31 marzo 1838.

IL VICEPRESIDENTE
P. DE CAPITANI.

Il Consigliere E. LUCINI.

(N.° 11.) *Leva militare per l'anno 1838.*

5 aprile 1838.

N.° 8737-651 = 8931-665.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare di terra da eseguirsi nel regno lombardo-veneto pel corrente anno 1838 è stata determinata dagli eccelsi aulici dicasteri in uomini n.° 6651, dei quali spettano alle provincie lombarde n.° 3606.

(28)

Mediante le occorrenti coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni gl'individui loro rispettivamente appartenenti che fossero già entrati al servizio militare a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte dalla sezione XII e successive della patente medesima avranno principio col giorno 18 aprile corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 26 maggio prossimo venturo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le riguarda, dell'esecuzione di tali disposizioni.

Milano, il 5 aprile 1838.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Consigliere Aulico attuale

Conte TADINI OLDOFREDI.

Conte PAGHTA, Consigliere.

(29)

(N.° 12.) *Istituzione di un altro gran dignitario pel regno lombardo-veneto col titolo di gran coppiere.*

N.° $\frac{2040}{P.}$

12 aprile 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini abbassati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè coll'ossequiato dispaccio 19 marzo pross.° pass.°, n.° ⁴⁶⁶_{sep.}, in seguito alla comunicazione fatta alla prefata A. S. I. dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita in data del 10 detto mese, n.° 5811-565, viene portata a pubblica notizia la quì unita sovrana patente 7 febbrajo 1838, colla quale S. M. I. R. A. si è graziosissimamente degnata d'istituire, oltre i grandi ufficiali già stabiliti, un altro gran dignitario pel regno lombardo-veneto col titolo di gran coppiere.

Milano, il 12 aprile 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

PARAVICINI, *Consigliere.*

NOI FERDINANDO I.º

www.libtool.com.cn

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, di questo nome il quinto; Re di Lombardia e Venezia, di Galizia, ecc. ecc.; Arciduca d'Austria, ecc. ecc.

Abbiamo determinato d'istituire nel nostro regno lombardo-veneto, oltre i grandi ufficiali stabiliti colla nostra sovrana patente del 17 ottobre 1815 e colla successiva sovrana nostra risoluzione del 6 marzo 1816, un altro gran dignitario del detto nostro regno col titolo di gran coppiere.

A questa nuova carica di corona sono applicabili le determinazioni da noi emanate colla prefata sovrana patente del 17 ottobre 1815, e seguirà nel rango il gran coppiere del regno al gran cerimoniere.

Dato nell'imperiale regia nostra residenza di Vienna il dì 7 febbrajo dell'anno mille ottocento trentotto, e terzo dei nostri regni.

FERDINANDO. (L. S.)

ANTONIO FEDERICO Conte MITTROWSKY
DI MITTROWIZ e NEMISCHL,

Supremo Cancelliere.

CARLO Conte d'INZAGHI,
Cancelliere Aulico.

FRANCESCO Barone DI PILLERSDORFF,
Cancelliere.

GIOVANNI LIMBECK Barone DI LILIENAU,
Vicecancelliere.

Per proprio Sovrano comando di S. M. I. R. A.,

LUIGI Barone DI KÜBECK,
Consigliere Aulico.

(31)

(N.° 13.) *Disposizioni relative al diritto di reclamo spettante ai padri o tutori degl'individui arrolati volontariamente al servizio militare.*

17 aprile 1838.

N.° 10148-759.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra quesito umiliato a S. M. dall'imperiale regio consiglio aulico di guerra, se la sovrana risoluzione 4 aprile 1835 (pubblicata colla governativa notificazione 10 settembre 1835) concernente l'arrolamento volontario degl'individui minori di età al servizio militare possa aver effetto retroattivo ai casi di già verificatisi, e sopra la proposizione contemporaneamente fatta per istabilire un termine entro il quale limitare il diritto di reclamo spettante ai padri o tutori, S. M. I. R. A. colla sovrana risoluzione 22 dicembre 1837 si è graziosamente degnata di pronunciare quanto segue :

I. Il diritto dei padri o tutori di reclamare i figli o pupilli loro dal servizio militare non cessa se non che dopo il termine di un anno

intero, da computarsi dal giorno in cui sarà notificato ai suddetti padri o tutori l'arrolamento volontario dei figli o pupilli per mezzo delle autorità del luogo di nascita di essi. Dovranno queste rendere espressamente noto siffatto termine perentorio ai padri o tutori, i quali sono dal canto loro obbligati di confermare in iscritto la partecipazione avutane.

II. Si disporrà quanto occorre affinchè le autorità suddette vengano d'ogni arrolamento volontario informate mediante gli uffici competenti.

III. Venendo licenziato uno di essi minorenni richiamati, sarà il padre od il tutore di lui tenuto al rimborso soltanto della ricevuta caparra (*Handgeld*), senza però che da quel rimborso abbia a derivare motivo di alcun ritardo pel licenziamento di cui si tratta.

In adempimento di questa sovrana risoluzione l'imperiale regio consiglio aulico di guerra ordinerà a tutti i comandi generali militari di disporre affinchè d'ora in poi le autorità subalterne dei circondarj d'arrolamento o dei depositi di coscrizione, o dei reggimenti comunichino sull'istante i nomi di tutti i minorenni arrolati finora senza il consenso dei loro padri o tutori alle autorità locali a cui essi appartengono per nascita. Con ciò non si deroga alla prescrizione giusta la

quale la competente autorità di coscrizione deve sempre essere informata d'ogni arruolamento volontario.

Sarà quindi nel caso concreto da partecipare il volontario arruolamento militare tanto alle autorità dei luoghi di nascita dei minorenni, quanto alle rispettive autorità per la coscrizione.

Le autorità dei luoghi di nascita dei minorenni parteciperanno ai padri o tutori l'arruolamento volontario dei minorenni colla maggiore sollecitudine e coll'aggiunta condizione del termine perentorio di un anno stabilito da S. M. pel diritto del reclamo.

Per evitare ogni inconveniente ed ogni abuso, come pure a giustificazione dei comandi del circondario d'arruolamento e dei comandi dei depositi di coscrizione, le autorità del luogo di nascita dei minorenni comunicheranno ai comandi stessi copie vidimate delle attestazioni in iscritto, che dietro la suddetta risoluzione sovrana i padri o tutori dovranno produrre dopo ottenuta la partecipazione dell'arruolamento volontario dei minorenni loro figli o pupilli.

Del resto (attesa la circostanza che un minorenne volontario non può licenziarsi dal servizio militare se non se dopo la decisione del tribunale giudiziario) si avverte che la

(34)

domanda pel reclamo non dovrà, siccome ebbe luogo finora, prodursi al corpo militare, ma bensì all'istanza giudiziaria del padre o del pupillo.

Spetta poi a quest'ultima la regolare procedura e decisione, avuto riguardo al termine perentorio, e presi, ove occorra, gli opportuni concerti coll'autorità militare.

A tenore del dispaccio 5 febbrajo 1838, n.º 1177-77 dell'imperiale regia aulica cancelleria riunita si rende nota tale sovrana risoluzione e le relative disposizioni a comune norma ed intelligenza.

Milano, il 17 aprile 1838.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Consigliere Aulico attuale

Conte TADINI OLDOFREDI.

Conte PACHTA, Consigliere.

(35)

(N.° 14.) *Regolamento per la sicurezza della
navigazione nel fiume Ticino.*

www.fubtool.com.cn

1.° maggio 1838.

N.° 9034-976.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' intento di provvedere alla sicurezza della navigazione nel fiume Ticino ed alla preservazione delle sue sponde nei due finitimi territorj talvolta compromesse in causa degli abusi che hanno luogo per parte degli esercenti la pesca nel detto fiume arcifinio, si è trovato conveniente di concerto col governo di S. M. sarda di procedere ad una nuova pubblicazione nei due stati delle disposizioni emanate già nei medesimi in data del 6 e del 20 agosto 1784 con quelle modificazioni di cui furono riconosciute suscettibili allo stato attuale delle cose; per la qual cosa, dietro autorizzazione compartita al governo della Lombardia dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 8 marzo p.° p.°, n.° 4851, si reca a comune notizia

per l'esatta sua osservanza in queste provincie il seguente

REGOLAMENTO.

1.° Nel termine di giorni quindici da cominciare a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente notificazione dovranno i possessori e gli affittajuoli della pesca nel fiume Ticino far distruggere tutte le prese, chiuse, traverse, arellate, gueglie ed ogni qualunque altra opera di simil natura che si ritrovassero costrutte tanto nel canal maggiore, quanto nei minori del fiume Ticino, restando essi diffidati che passato il sovra indicato termine e non venendo tolti del tutto gli accennati impedimenti, si faranno questi rimuovere *ex officio* ed a spese degl' inobbedienti, i quali incorreranno inoltre in una multa estensibile secondo i casi dalle lire 10 alle 100 per ogni presa, chiusa od altra opera simile che si troverà ancora sussistere o in tutto o in parte.

2.° Non sarà permesso d' ora in avanti a qualunque possessore od affittajuolo di pesca, nè a chiunque altro di far costruire nel canale navigabile del fiume Ticino alcuna presa, chiusa, traversa, arellata, gueglia od altra opera di simile natura, sotto pena di una multa di lire 50 a lire 200 per la prima volta, e di lire 100 a 400 per le altre, oltre alla distruzione delle opere da eseguirsi d' ufficio a spese dei contravventori.

3.° A scanso di qualunque dubbiozza viene ordinato che la navigazione si debba sempre fare nel canale maggiore maestro e prevalente del fiume Ticino, restando proibito ai naviganti di servirsi di altri alvei o canali minori, quantunque originariamente su di questi si fosse navigato come canali

principali, divenuti poi subalterni per la diversa direzione delle acque, e ciò sotto pena di una multa di lire 10 a lire 100 per la prima contravvenzione, e di lire 20 a lire 200 in caso di recidiva.

4.° Le chiuse per effettuare la pesca nel fiume Ticino verranno costrutte nei rami minori o subalterni e nei tempi di magra del fiume medesimo.

5.° Le chiuse saranno formate semplicemente di soli ciottoli ed anche di passoni lunghi non più di un metro, grossi in testa otto centimetri, fitti nell'alveo per circa tre decimetri e collocati alla distanza l'uno dall'altro metri uno, e fra loro collegati con vimini e rami frondosi, fermati con sabbia e ghiaja sino a superare di un decimetro il pelo d'acqua.

6.° Le chiuse saranno inclinate nella direzione del fiume in modo da portare il deflusso delle acque al filone, e non già a percuotere la sponda opposta.

7.° La durata di tali chiuse è stabilita di soli giorni tre, passati i quali dovranno essere distrutte cominciando dalla parte inferiore e risalendo la corrente in modo che, terminato il disfaccimento, non rimanga traccia alcuna di esse, nè verun avanzo che in qualunque modo si opponga o diminuisca il libero e spedito deflusso delle acque.

8.° Prima d'intraprendere la costruzione di dette chiuse dovranno gli esercenti la pesca rendere avvertita la deputazione all'amministrazione del rispettivo comune per quelle disposizioni che trovasse opportuno d'impartire per l'esatta osservanza delle presenti discipline.

9.° Trascorsi i tre primi giorni di cui nell'articolo 7.°, l'autorità amministrativa del comune farà ogni volta riconoscere se le chiuse siano state intieramente distrutte; e dove si trovassero ancora

sussistenti procederà a farle immediatamente distruggere *ex officio* a tutto carico dei nominati esercenti, ponendo a carico dei medesimi anche il pagamento delle spese per la relativa ricognizione e per l'esecuzione sovra ordinata.

I contravventori alle prescrizioni degli articoli 5.°, 6.° e 7.° saranno per la prima volta puniti con una multa dalle lire 10 alle lire 100, e qualora si trattasse di un contravventore recidivo dalle lire 20 alle lire 200.

10.° Essendo il contravventore impotente al pagamento della multa, la sconterà coll'arresto in carcere di un giorno ogni lire sei di multa a cui sarà stato condannato.

11.° L'importo delle multe verrà applicato a beneficio dei poveri del comune nel cui territorio si verificherà la contravvenzione, salvo il terzo al denunciante se ve ne fosse.

12.° La cognizione delle contravvenzioni di cui trattasi spetterà alle imperiali regie delegazioni provinciali, salvo il reclamo all'imperiale regio governo.

13.° Dalle temporarie concessioni contemplate nella presente notificazione non potranno per qualunque siasi tempo dedurre i concessionarj un diritto od un possesso di pesca in danno dell'imperiale regia camera.

Milano, il 1.° maggio 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

SPADACINI, *Consigliere.*

(39)

(N.° 15.) *Prescrizioni per le barche sul lago
Maggiore cariche di sale, tabacco, polveri o
nitro.*

11 maggio 1838.

N.° 14640-1518.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione agli articoli 1 e 13 della convenzione 4 dicembre 1834 conclusa colla regia corte di Sardegna e pubblicata il 29 giugno 1835, si reca a pubblica notizia, in adempimento degli ordini portati da ossequiato dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale di finanza 22 aprile prossimo passato, n.° 12225-817, che le barche cariche di sale, tabacco, polveri o nitro che si trovano nella parte del lago Maggiore soggetta al dominio austriaco debbono essere munite delle giustificazioni sul punto che questi oggetti siano destinati per uno dei depositi erariali appartenenti ad uno degli stati limitrofi.

Le barche che non sono munite di giustificazioni su questo punto non possono, a meno che non siano a ciò spinte dalla forza superiore

di un caso fortuito, nè accostarsi alla riva austriaca del lago Maggiore in un luogo ove tocchino la parte del lago anzidetto sottoposta al dominio austriaco, nè gettar l'ancora in questa parte del lago, nè fermarsi in qualunque altro modo, nè bordeggiare.

La trasgressione di questo divieto verrà trattata di conformità ai §§ 192, n.º 8 e 193 della legge penale per le contravvenzioni di finanza come contrabbando mediante tentata illegale introduzione degli oggetti di privativa esistenti nella barca, e soggiace alle vigenti determinazioni di legge per l'attentato di contrabbando.

Milano, l' 11 maggio 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

BEGGARIA, *Consigliere.*

(41)

(N.º 16.) *Nuova legge postale.*

www.libtool.com.cn 5 giugno 1838.

N.º 14768-1594.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli ordini impartiti da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè mediante ossequiato dispaccio 6 maggio p.º p.º, n.º $\frac{3010}{V.L.}$, si reca a pubblica notizia la quì unita sovrana patente 5 novembre 1837 contenente la legge che determina la natura e l'estensione della regalìa della posta, ed in forza della quale a datare dal giorno 1.º luglio p.º v.º, col quale incomincerà ad aver effetto la legge medesima, restano abrogate tutte le prescrizioni finora vigenti relativamente ad oggetti intorno ai quali viene da essa provveduto.

Milano, il 5 giugno 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

SPADACINI, *Consigliere.*

Wir Ferdinand der Erste, NOI FERDINANDO I.^o
www.libtool.com.cn
 von Gottes Gnaden *per la grazia di Dio*

Kaiser von Oesterreich; IMPERATORE D'AUSTRIA,

König von Hungarn und
 Böhmen, dieses Namens der
 Fünfte; König der Lombardei
 und Venedigs, von Dalma-
 tien, Kroatien, Slavonien,
 Galizien, Lodomerien und Il-
 lyrien; Erzherzog von Oester-
 reich; Herzog von Lothringen,
 Salzburg, Steyer, Kärnthén,
 Krain, Ober- und Nieder-
 Schlessen; Großfürst von Sie-
 benbürgen; Markgraf von
 Mähren; gefürsteter Graf von
 Habsburg und Tirol, &c. &c.

Re d'Ungheria e di Boemia,
di questo nome il quinto; Re
di Lombardia e Venezia, Dal-
mazia, Croazia, Schiavonia,
Galizia, Lodomeria ed Illiria;
Arciduca d'Austria; Duca di
Lorena, Salisburgo, Stiria,
Carinzia, Carniola, Alta e Bassa
Slesia; Gran Principe di Tran-
silvania; Margravio di Mora-
vía; Conte Principesco di Habs-
burg e del Tirolo, ecc. ecc.

In Erwägung der wichtigen
 Vortheile, welche eine zweckmäßige
 Einrichtung der Staats-Post-Un-
 stalt Unseren treuen Unterthanen
 gewähret, und in der Absicht, die
 in dieser Anstalt gelegenen Mit-
 tel zur Belebung des Verkehrs
 zu vervollkommen, haben Wir
 Uns bestimmt gefunden, die auf
 das Post-Wesen sich beziehenden
 Gesetze und Vorschriften einer
 sorgfältigen Prüfung unterziehen
 zu lassen.

In considerazione degl'importanti vantaggi derivabili ai nostri fedeli sudditi da un ben inteso ordinamento delle poste ed all'intento di perfezionare i mezzi che esse porgono pel maggiore sviluppo del commercio siamo venuti nella determinazione di far sottoporre ad un attento esame le leggi e le prescrizioni relative a questa istituzione.

Wir haben hiernach befohlen, daß nicht nur die gesetzlichen Anordnungen in klare Bestimmungen zusammen gefaßt, und die Gränzen der dem Staate vorbehaltenen ausschließenden Rechte, Befugnisse und Vorzüge genau festgestellt werden, sondern daß auch hierbei dem Verkehre und der Erwerbsthätigkeit Unserer treuen Unterthanen jede Erleichterung, die sich mit dem Zwecke und Wesen der Post-Anstalt vereinigen läßt, zu Theil werde.

Insbefondere haben Wir den Fracht-Transport von dem ausschließenden Vorbehalte der Post-Anstalt gänzlich auszuscheiden, und auch in Absicht auf den Umfang, dann die Art der Ausübung der übrigen ausschließenden Rechte der Post-Anstalt erhebliche Beschränkungen in den bisherigen Bestimmungen Statt finden zu lassen angeordnet.

Nach diesen Grundsätzen ist das heiliegende Gesetz abgefaßt worden, welches das Wesen und den Umfang des Post-Regales bestimmt, und mit dem 1. Julius 1838 in Unseren Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, in Wirksamkeit zu treten hat. Von dem Zeitpunkte der Wirksamkeit dieses Gesetzes an, treten die bisher bestandenen Anordnungen rück-

In consequenza abbiamo ordinato non solo che vengano riunite in chiare disposizioni le relative prescrizioni di legge e siano fissati con precisione i limiti dei diritti, delle attribuzioni e dei privilegi esclusivamente riservati allo stato, ma che in pari tempo sia procurata al commercio ed all'industria de' nostri fedeli sudditi ogni possibile agevolezza conciliabile collo scopo e coll' indole dello stabilimento delle poste.

In particolare abbiamo ordinato che il trasporto delle merci non debba far parte della riserva esclusiva della posta, e che si facciano notabili restrizioni anche nelle disposizioni fino ad ora esistenti intorno all'estensione ed al modo di esercitare gli altri diritti esclusivi della posta.

A tenore di questi principj è stata compilata l'annessa legge che determina *la natura e l'estensione della regalia della posta*, e che incomincerà ad aver effetto col 1.º luglio 1838 nei nostri stati, ad eccezione dell'Ungheria e della Transilvania. A datare dal giorno dell'attivazione della presente legge restano abrogate tutte le prescrizioni finora vigenti relativamente

lich desjenigen, worüber dieses Gesetz eine Bestimmung enthält, außer Kraft.

Ueber die Art und Weise der Verwaltung und Benutzung des Post = Regales und über die Einrichtung und Tariffe der Post = Anstalten werden die Vorschriften, auf der Grundlage dieses Gesetzes, durch besondere Kundmachungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

Bis dahin ist sich in den bemerkten Beziehungen einstweilen nach den bisherigen Anordnungen zu benehmen.

Die den Postmeistern oder anderen Personen auf vorschriftmäßige Art eingeräumten Rechte oder auferlegten Verbindlichkeiten, welche sich auf besondere vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes vor schriftsmäßig zu Stande gekommene Verleihungen oder Verträge gründen, werden durch dieses Gesetz nicht aufgehoben; vielmehr haben diese Verleihungen und Verträge für die Beurtheilung der gedachten Rechte und Verbindlichkeiten auch künftig, bis ihre Erlösung den Gesetzen gemäß erfolgt, zur Richtschnur zu dienen.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, am fünften Tage des

ad oggetti intorno ai quali viene da essa provveduto.

Sulla base di questa legge saranno con speciali notificazioni recate a pubblica notizia le disposizioni intorno al metodo di amministrazione ed al modo di approfittare de' mezzi offertidalla regalia postale, come pure intorno all'organizzazione ed alla tariffa delle poste, restando frattanto in osservanza sotto gli or mentovati rapporti le prescrizioni fin qui vigenti.

Non vengono per effetto della presente legge aboliti nè i diritti conferiti in via regolare ai mastri di posta o ad altre persone, nè gli obblighi imposti agli uni ed alle altre e derivanti da speciali concessioni o contratti stipulati regolarmente prima dell'attivazione di questa stessa legge. Tali concessioni o contratti serviranno anzi di norma anche in avvenire per decidere de' mentovati diritti ed obblighi sino a che questi non siano estinti a tenore di legge.

Dato dalla nostra città capitale e residenza di Vienna il giorno cinque del mese di no-

Monates November, im Jahre vembre dell'anno del Signore
nach Christi Geburt Ein Tausend mille ottocento trentasette, terzo
acht Hundert sieben und dreißig, dei nostri regni.
Unserer Reiche im dritten.

Ferdinand.

(L. S.)

**Anton Friedrich
Graf Mittrowsky
von Mittrowiz und Nemischl,
Oberster Kämmler.**

**Carl Graf von Inzaghi,
Hofkämmler.**

**Franz Freiherr
von Pillersdorff,
Kämmler.**

**Johann Limbek
Freiherr von Lillienau,
Vize-Kämmler.**

**Nach Sr. I. I. apostol. Majestät
höchst eigenem Befehle:**

**Wilhelm Freiherr v. Drosdick,
Hofrath.**

FERDINANDO.

(L. S.)

**ANTONIO FEDERICO
CONTE MITTROWSKY
DI MITTROWIZ E NEMISCHL,
Cancelliere Supremo.**

**CARLO CONTE D'INZAGHI,
Cancelliere Aulico.**

**FRANCESCO BARONE
DI PILLERSDORFF,
Cancelliere.**

**GIOVANNI LIMBEK
BARONE DI LILLENAU,
Vicecancelliere.**

*Per ordine espresso
di S. M. I. R. A.,*

**GUGLIELMO
BARONE DI DROSSDICK,
Consigliere Aulico.**

Post-Gesetz.**Erster Abschnitt.****Allgemeine Bestimmungen.**

- 1) Begriff des Post-Regales. § 1. Die dem Staate in Hinsicht auf Transporte von Sachen und Personen vorbehaltenen ausschließenden Rechte, und die den Anstalten zur Ausübung dieser Rechte zugestandenen Vorzüge und Auszeichnungen begründen das Post-Regale.
- a) Personen, die dem Gesetze unterworfen sind. § 2. Dem Post-Gesetze ist Jedermann ohne Unterschied des Standes in den Ländern, für die dasselbe Wirksamkeit erhält, unterworfen.
- a) Regel. § 3. Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Gesetzes für Personen oder Sachen werden durch besondere Anordnungen festgesetzt.
- b) Ausnahme.
- 3) Pflichten in Absicht auf die Vollziehung des Post-Gesetzes § 4. Diejenigen Aemter und Personen, welche die dem Staate vorbehaltenen Rechte in seinem Namen ausüben, sind angewiesen, bei schwerer Abndung sich in der Vollziehung ihrer Dienstverrichtungen genau nach den gesetzlichen Anordnungen zu benehmen, und den Personen, welche von der Post-Anstalt Gebrauch machen, mit Anstand und Bescheidenheit zu begegnen.
- a) der Aemter und Post-Bediensteten,
- b) zur Beistandsleistung. § 5. Den Obrigkeiten, Gemeindevorstehern und Militär-Commandanten liegt ob, so oft sie von Post-Beamten oder anderen, den Post-Dienst vergebenden Personen zum Behuf der Ausübung ihrer Dienstverrichtungen oder Rechte vorschriftsmäßig um Beistand angegangen werden, denselben unverzüglich und thätig zu leisten.

LEGGE SULLE POSTE.

www.libtool.com.cn

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

Definizione della regalia postale.

§ 1. I diritti esclusivamente riservati allo stato riguardo al trasporto di cose e di persone, ed i privilegi ed i distintivi concessi agli appositi stabilimenti per esercitare tali diritti costituiscono la regalia postale.

Persone soggette alla legge postale.
Regola.

§ 2. Ogni persona senza distinzione di classe è soggetta alla legge postale nelle provincie ove essa è in vigore.

Eccezioni.

§ 3. Le eccezioni alle prescrizioni della presente legge riguardo a persone od a cose sono determinate da speciali disposizioni.

Obblighi riguardo all'esecuzione della legge postale degli uffici ed impiegati postali.

§ 4. Gli uffici e le persone che esercitano in nome dello stato i diritti ad esso riservati devono sotto comminatoria di grave castigo attenersi strettamente nell'adempiere le loro incumbenze alle prescrizioni di legge e trattare con urbanità e riguardo le persone che fanno uso della posta.

Prestazione d'assistenza.

§ 5. Le autorità locali e le amministrazioni comunali ed i comandanti militari sono tenuti a prestare sollecita ed efficace assistenza agli impiegati o ad altre persone addette al servizio della posta ogni qual volta ne siano regolarmente richiesti dagli stessi impiegati per l'esercizio dei loro doveri o diritti.

- 4) **Mittel zur Kennt-
niß der Post-Vor-
schriften.**

§ 6. Die Postämter, dann Gränz-Poll- und Contumaz-Ämter sind mit Exemplaren dieses Gesetzes, der Post-Tariffe und der durch den Druck allgemein bekannt gemachten Post-Vorschriften versehen, und Jedermann ist berechtigt, in diese Gesetze und Vorschriften bei den erwähnten Ämtern Einsicht zu nehmen.

Zweiter Abschnitt.

Von den dem Staate bei dem Sachen- und Personen-Transporte vorbehaltenen ausschließenden Rechten.

I. Wesen und Umfang dieser Rechte.

1. Sachen-Transport.

- a) **Sachen, auf deren
Transport sich der
Staatsvorbehalt be-
zieht.**

§ 7. Die Sachen, auf deren Transport sich die dem Staate vorbehaltenen ausschließenden Rechte beziehen, sind:

1) Briefe, zu denen überhaupt alle schriftlichen an abwesende Personen gerichteten Mittheilungen oder Nachrichten gezählt werden, und

2) Periodische Schriften, und zwar: Journale, Zeitungen, in Blättern oder Heften, ohne Unterschied des Inhaltes, die Briefe und periodischen Schriften mögen durch Handschrift oder Abdruck dargestellt oder vervielfältigt werden seyn.

- b) **Arten des Trans-
portes.**

§ 8. Bei dem Transporte der in dem § 7 genannten Gegenstände ist zu unterscheiden:

1) ob sie von Ortschaft zu Ortschaft,
2) ob sie in dem Umfange des Ortes selbst, aus einem Theile desselben in den anderen (Loco-Transport) gesendet werden.

*Mezzi per avere co-
noscenza delle pre-
scrizioni postali.*

§ 6. Ogni ufficio postale e così pure tutte le ricevitorie di confine e tutti gli uffici di contumacia sono provveduti della presente legge, delle tariffe e delle altre prescrizioni postali rese pubbliche colla stampa; ed è in facoltà di chiunque di prenderne ispezione presso gli uffici medesimi.

SEZIONE SECONDA.

*Dei diritti esclusivamente riservati allo stato
riguardo al trasporto di cose e di persone.*

I. NATURA ED ESTENSIONE DI QUESTI DIRITTI.

I. *Trasporto di cose.*

a) Cose al trasporto delle quali si riferisce la riserva dello stato.

§ 7. Le cose, al trasporto delle quali si riferiscono i diritti di esclusiva riserva dello stato, sono;

1) le lettere, fra le quali si comprendono in generale tutte le comunicazioni o notizie che vengono dirette per iscritto a persone assenti, e

2) gli scritti periodici, cioè i giornali e le gazzette in fogli volanti od in fascicoli senza distinzione del contenuto, siano le lettere e gli scritti periodici stati stesi o moltiplicati in manoscritto, oppure mediante la stampa.

b) Specie del trasporto.

§ 8. Riguardo al trasporto degli oggetti menzionati nel § 7 si deve distinguere se vengono spediti

1) da un luogo o comune all'altro, oppure

2) entro il circuito dello stesso luogo o comune da una parte del medesimo all'altra (trasporto locale).

c) Transport von Ort zu Ort.

§ 9. Bezüglich auf den Transport der ersten Art (§ 8 unter 1) ist es außer den Post-Anstalten Niemanden gestattet, die in dem § 7 bezeichneten Sachen aus einem Orte in einen anderen zu befördern (transportiren), wenn beide Orte mit einander in einer unmittelbaren oder mittelbaren Post-Verbindung stehen.

bb) Post-Verbindung unmittelbare.

§ 10. In einer unmittelbaren Post-Verbindung stehen diejenigen Orte, in welchen für den gegenseitigen Verkehr mit den im § 7 bezeichneten Sachen Post-Anstalten (Postämter, Briefsammlungen, Postbothen u. dgl.) bestehen.

» » mittelbare.

§ 11. Die einer Post-Anstalt zur Abholung und Aufgabe der in dem § 7 bezeichneten Sachen durch besondere Kundmachungen zugewiesenen Orte bilden den Post-Bezirk dieser Anstalt oder ihres Standortes.

Die zu dem Post-Bezirke einer Post-Anstalt gehörenden Orte stehen mit allen denjenigen Orten in mittelbarer Post-Verbindung:

1) mit denen der Standort dieser Post-Anstalt in unmittelbarer Post-Verbindung steht, oder

2) die zu dem Post-Bezirke eines der unter 1) begriffenen Orte gehören.

cc) Ausnahmen.

§ 12. Von dem in dem § 9 ausgedrückten Verbothe sind ausgenommen:

1) Frachtbrieife und Urkunden überhaupt, welche Waarenführern zur Ausweisung der Gegenstände, deren Transport sie besorgen, offen, oder von Gefällsämtern unter amtlichem Siegel mitgegeben werden.

- c) Trasporto da un luogo all'altro.
aa) Regola.

§ 9. Riguardo alla prima specie di trasporto (§ 8 n.º 1) è vietato a chiunque, fuorchè agli stabilimenti postali, di trasportare da un luogo all'altro gli oggetti menzionati nel § 7 quando tra i due luoghi esiste una comunicazione postale *diretta* od *indiretta*.

- bb) Comunicazione postale diretta.

§ 10. Vi è comunicazione postale *diretta* tra quei luoghi o comuni nei quali esistono stabilimenti postali per la reciproca spedizione degli oggetti designati nel § 7 (uffici postali, collettorie di lettere, messi postali e simili).

- Idem* indiretta.

§ 11. I luoghi o comuni assegnati con apposite notificazioni ad uno stabilimento postale pel ricevimento e per la consegna delle cose indicate nel § 7 formano il *distretto postale* di tale stabilimento o della relativa stazione.

I luoghi o comuni appartenenti al distretto di uno stabilimento postale stanno in comunicazione postale *indiretta* con tutti i luoghi o comuni

1) coi quali la stazione di tale stabilimento trovasi in diretta comunicazione postale, o

2) che appartengono al distretto postale di uno dei luoghi compresi sotto il n.º 1.

- cc) Eccezioni.

§ 12. Sono eccettuati dal divieto espresso nel § 9

1) le lettere di porto, ed in generale i ricapiti che aperti oppure per parte degli uffici di finanza si consegnano suggellati ai conduttori di merci a legittimazione degli oggetti da essi trasportati;

(52)

2) Die in dem § 7 unter 2) bezeichneten Schriften, wenn seit ihrer Herausgabe mehr als ein halbes Jahr verfloßen ist.

3) Briefe oder periodische Schriften,

a) wenn dieselben weder versiegelt noch auf irgend eine andere Art verschlossen sind, oder

b) wenn Jemand Briefe oder periodische Schriften durch einen Diener, einen eigenen Boten, oder überhaupt durch eine zu seinem oder des Adressaten Hausstande gehörende, oder zu dieser Versendung gedungene Person versendet, und wenn in allen diesen Fällen a), b) nebst den eben ausgedrückten Bedingungen, derjenige, der den Transport veranlaßt, oder vollzieht, sich dabei nicht mit der Sammlung von Briefen oder Schriften für Rechnung zweier oder mehrerer Versender oder Adressaten beschäftigt.

dd) Vorschrift bezüglich auf den Eintritt in das Staatsgebiet.

§ 13. Reisende, Fuhrleute, Schiffer, oder Boten jeder Art, die an der Gränze des Staatsgebietes, in welchem dieses Gesetz Wirksamkeit hat, anlangen, sind verpflichtet, die mitgebrachten Sachen, welche das in dem § 9 ausgedrückte Verbot trifft, wenn sie deren Weiterbeförderung innerhalb des oben bezeichneten Staatsgebietes wünschen, und nicht deren Rücksendung in das Ausland oder eine andere erlaubte Verfügung vorziehen, den Gränz-Zoll- oder Contumaz-Ämtern zur Versendung durch das nächste Postamt gegen Bezahlung der vorschriftsmäßigen Gebühren zu übergeben.

2) gli scritti designati al n.º 2 del § 7 quando dall'epoca della loro pubblicazione sono decorsi più di sei mesi;

3) le lettere e gli scritti periodici

a) quando non sono nè suggellati, nè chiusi in qualsivoglia altro modo, oppure

b) quando taluno spedisce lettere o scritti periodici col mezzo di un famiglia o di un proprio messo, od in generale col mezzo di una persona appartenente alla propria casa od a quella della persona cui l'invio è diretto, ovvero col mezzo di un individuo appositamente assunto per tale spedizione, e semprechè in ciascuno di questi casi (a, b), oltre le preaccennate condizioni, colui che dispose o che eseguisce il trasporto non si occupi altresì di raccogliere lettere o scritti per conto di due o più mittenti e riceventi.

dd) Prescrizione riguardo all'ingresso nel territorio dello stato.

§ 13. I viaggiatori, conduttori di merci, barcajuoli o messi di qualunque sorta, arrivando al confine del territorio dello stato in una provincia nella quale è in vigore la presente legge, qualora desiderino l'inoltramento nel territorio stesso degli oggetti da essi portati e colpiti dal divieto espresso nel § 9, e non preferiscano rimandarli all'estero, o disporre in altro modo permesso, sono tenuti a consegnare tali oggetti alle ricevitorie di confine o agli uffici di contumacia pel loro invio col mezzo del più vicino ufficio postale contro pagamento delle stabilite competenze.

- d) Transport im Innern eines Ortes eines Ortes selbst (Loco-Transport § 8 unter 2) (Loco-Transport). unterliegt nur bei Briefen der Beschränkung, daß für den Ort, für welchen zu dieser Art des Transportes eine Staats-Postanstalt besteht, Niemanden gestattet ist, eine Anstalt zu diesem Zwecke zu errichten.

2. Personen-Transport.

a) Arten desselben :

§ 15. Die dem Staate im Personen-Transporte vorbehaltenen Rechte beziehen sich auf den Transport

-1) zu Wasser und

2) zu Land.

b) zu Wasser;

§ 16. Bezüglich auf den Personen-Transport zu Wasser (§ 15 unter 1) ist es Jedermann untersagt, auf dem Meere, auf Seen, auf Flüssen oder Canälen, Anstalten zu einer in bestimmten Zeiträumen Statt findenden regelmäßigen Beförderung von Reisenden zwischen zwei oder mehreren Orten zu errichten oder zu unterhalten, für deren gegenseitige Verbindung in derselben Richtung zur See oder auf derselben Wasserstraße eine Staats-Postanstalt zum Personen-Transporte besteht.

c) zu Land.

aa) Grundsatz.

§ 17. Bezüglich auf den Personen-Transport zu Land (§ 15 unter 2) ist es Jedermann untersagt:

1) auf Straßen, auf welchen Staats-Post-Anstalten zur Beförderung von Reisenden bestehen, Reisende mit Pferdewechsel zu befördern, wenn der Reisende nicht früher in ununterbrochener Fahrt zwölf Meilen mit denselben Pferden innerhalb des Oesterreichischen Staatsgebietes zurückgelegt, oder

a) Trasporto nell'interno di un luogo o comune (trasporto locale).

§ 14. Il trasporto entro il circuito dello stesso luogo o comune (trasporto locale, § 8 n.º 2) soggiace unicamente riguardo alle lettere a questa restrizione, che è vietato a chiunque di attivare per questa specie di trasporto uno stabilimento nel luogo in cui a tale uopo esiste uno stabilimento postale dello stato.

2. *Trasporto di persone.*

a) Due specie.

§ 15. I diritti riservati allo stato riguardo al trasporto di persone si riferiscono al trasporto

1) *per acqua*, e

2) *per terra*.

b) Per acqua.

§ 16. Riguardo al trasporto di persone per acqua (§ 15 n.º 1) è proibito, a chiunque di attivare o mantenere in attività sul mare, sui laghi, sui fiumi o sui canali degli stabilimenti pel trasporto regolare a determinati intervalli di viaggiatori tra due o più luoghi, per la vicendevole comunicazione dei quali esiste nella stessa direzione sul mare o sulla stessa via d'acqua uno stabilimento postale dello stato pel trasporto di persone.

c) Per terra.

aa) Regola.

§ 17. Riguardo al trasporto di persone per terra (§ 15 n.º 2) è proibito a chiunque

1) di trasportare viaggiatori, cambiando i cavalli, sulle strade, lungo le quali esistono stabilimenti postali dello stato pel trasporto dei viaggiatori quando il viaggiatore non abbia già fatto entro il territorio austriaco e cogli stessi cavalli dodici leghe geografiche di non interrotto

Falls er noch keine solche Strecke zurückgelegt hätte, nicht wenigstens Acht und Vierzig Stunden an demselben Orte, wo der Pferdewechsel eintritt, verweilt hat.

2) Anstalten, mittels welcher die Beförderung der Reisenden zu bestimmten Zeitpunkten periodisch wiederkehrend vollzogen wird, zu errichten, oder zu unterhalten, wenn dabei ein unter dem Absätze 1) der gegenwärtigen Bestimmung begriffener Pferdewechsel Statt findet und schon für den Personen-Transport zwischen denselben Orten eine vom Staate errichtete Eilfahrts-Anstalt besteht.

bb) Ausnahme.

§ 18. Das Verboth des Pferdewechsels, wie es in dem § 17 Absatz 1 ausgedrückt ist, bezieht sich nicht auf den Fall, in welchem ein Reisender sich durch Pferde, die sein Eigenthum sind, weiter befördern läßt.

cc) Eisenbahnen.

§ 19. Die Bestimmung der Verhältnisse der Eisenbahn-Unternehmungen zum Post-Regale ist besonderen gesetzlichen Anordnungen vorbehalten.

II. Ausübung der vorbehaltenen Rechte.

1) Arten der Ausübung. § 20. Der Staat übt die ihm rücksichtlich des Sachen- und Personen-Transportes vorbehaltenen Rechte aus:

1) durch eigene Anstalten (Post-Anstalten) oder

2) durch die Einhebung einer Gebühr von Privat-Unternehmern.

2) Durch Post-Anstalten.

a) Errichtung solcher Anstalten.

§ 21. Es ist den das Post-Regale verwaltenden Behörden vorbehalten, an allen Orten, an denen solches zweckmäßig erkannt wird, Post-Anstalten zu errichten, so lange es angemessen gefunden wird, aufrecht zu erhalten und für Rechnung des Staatsschatzes

viaggio; oppure, qualora non avendo ancora percorso un tale tratto di strada, egli non si fosse fermato per lo meno 48 ore nel luogo dove segue il cambio dei cavalli;

2) di erigere o mantenere stabilimenti, per mezzo dei quali si trasportino viaggiatori a determinati intervalli periodici, se a tal uopo segue il cambio de' cavalli contemplato dal primo periodo del presente paragrafo ed esiste già pel trasporto di persone tra gli stessi luoghi uno stabilimento di vetture celeri attivato dallo stato.

bb) Eccezioni.

§ 18. Il divieto di cambiare i cavalli espresso nel primo periodo del § 17 non comprende il caso che un viaggiatore proseguisse il suo viaggio con cavalli propri.

cc) Strade ferrate.

§ 19. Il determinare i rapporti delle imprese di strade ferrate colla regalia postale è riservato a speciali disposizioni di legge.

II. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA RISERVA.

i) *Specie dell'esercizio.*

§ 20. Lo stato esercita i diritti ad esso riservati riguardo al trasporto di cose e persone

1) mediante stabilimenti propri (stabilimenti postali), oppure

2) colla *percezione di un corrispettivo* da imprese private.

i) *Per mezzo di stabilimenti postali.*

a) Loro istituzione.

§ 21. È in facoltà delle autorità incaricate dell'amministrazione della regalia postale d'istituire degli stabilimenti postali in tutti i luoghi ove credano opportuno, di mantenerli in attività sino a che

verwalten zu lassen, oder deren Betrieb und Verwaltung anderen Personen für ihre Rechnung zu gestatten (§ 20 unter 1).

b) Rechtsverhältnis zwischen der Staatsverwaltung und den Post-Bediensteten.

§ 22. Das Rechtsverhältnis zwischen der Staatsverwaltung und den Personen, denen die Verwaltung und der Betrieb von Post-Anstalten im Namen des Staates entweder für Rechnung des Staatsschatzes oder für eigene Rechnung überlassen ist, wird, so weit diese Personen als Staatsbeamte oder Diener bestellt sind, nach den für Staatsbeamte und Diener überhaupt bestehenden Vorschriften, in anderen Fällen aber durch besondere Verleihungen oder Uebereinkommen bestimmt (§ 20 unter 1).

c) Post-Gebühren.

§ 23. Die Gebühren, welche für die Benützung der Staats-Postanstalt zum Transporte von Sachen und Personen zu entrichten sind, bestimmen die hierüber bestehenden Tariffe (§ 20 unter 1).

d) Einrichtung der Post-Anstalten.

§ 24. Besondere Anordnungen (Reglements) setzen die Einrichtung der verschiedenen Post-Anstalten und das Verfahren fest, das bei ihrer Benützung zu beobachten ist, und bestimmen die Rechte und Verbindlichkeiten derjenigen, welche die Post-Anstalten benützen (Fahrpost-Ordnung, Briefpost-Ordnung u. dgl., § 20 unter 1).

e) Benützung der Post-Anstalten.

§ 25. Es ist außer dem Falle einer ausnahmsweise gesetzlich zugestandenen Gebührenfreiheit Niemanden gestattet, ohne Bezahlung der tariffmäßigen Gebühren und überhaupt ohne Erfüllung der für die Benützung der Post-Anstalten vorgezeichneten Bedingungen diese Anstalten zu dem Transporte einer

si troverà conveniente, e di farli amministrare per conto dell'erario, oppure di concederne l'esercizio e l'amministrazione a terze persone per loro conto (§ 20 n.º 1).

b) Rapporti legali tra l'amministrazione dello stato ed i gerenti delle poste.

§ 22. I rapporti legali tra l'amministrazione dello stato e le persone alle quali è commessa l'amministrazione e l'esercizio degli stabilimenti postali a nome dello stato, sia per conto dell'erario, sia per conto proprio, sono determinati dai regolamenti generali vigenti pei pubblici impiegati ed inservienti quando queste persone sostengono una tale gestione nella qualità appunto d'impiegati od inservienti pubblici; negli altri casi questi rapporti sono stabiliti da concessioni o convenzioni speciali (§ 20 n.º 1).

c) Competenze postali.

§ 23. Le competenze da pagarsi da chi fa uso degli stabilimenti postali dello stato pel trasporto di cose e persone sono determinate dalle vigenti relative tariffe (§ 20 n.º 1).

d) Organizzazione degli stabilimenti postali.

§ 24. Speciali regolamenti determinano l'organizzazione dei diversi stabilimenti postali, come si debba procedere per farne uso, e così pure i diritti e gli obblighi di chi ne fa uso (regolamento per le diligenze; regolamento per la posta lettere e simili, § 20 n.º 1).

e) Condizioni per far uso degli stabilimenti postali.

§ 25. Fuori del caso di una franchigia legalmente concessa in via d'eccezione, è vietato a chiunque di servirsi pel trasporto di cose o persone degli stabilimenti postali senza pagamento delle competenze portate dalle tariffe, ed in generale senza adempiere alle condizioni

Sache oder einer Person zu verwenden
(§ 20 unter 1).

www.libtool.com.cn

- 3) Durch Einhebung einer Abgabe von Privat-Unternehmungen. § 26. Personen-Transporte mittelst periodischer Fahrten zu Wasser und zu Land, wie sie zu Folge des § 16 und des zweiten Absatzes § 17 in dem Staatsvorbehalte begriffen sind, können auch von Privat-Unternehmern betrieben werden, wenn hierzu die Bewilligung der competenten politischen Behörde erwirkt worden ist, und eine Gebühr an die Post-Casse bezahlt wird, welche für solche Unternehmungen von Fall zu Fall, nach dem Umfange der Unternehmung an sich und mit Berücksichtigung der Ausdehnung und Beschaffenheit der von der Unternehmung benützten Straßenstrecke bemessen werden wird (§ 20 unter 2).

- 4) Verfahren bei Streitigkeiten in Post-Sachen. § 27. Ueber die Frage, ob die Post-Gebühr oder die bei dem Betriebe von Transports-Unternehmungen durch Private zu entrichtende Gebühr richtig bemessen sei, ob das bei der Aufnahme zur Beförderung durch die Post-Anstalt Statt gefundene Verfahren den Vorschriften entspreche, oder ob die zur Benützung der Post-Anstalt oder zum Betriebe von Privat-Transports-Unternehmungen vorgezeichneten Bedingungen gehörig erfüllt worden seien, findet ein gerichtliches Verfahren nicht Statt. Denjenigen, die sich durch die Amtshandlung eines Postamtes oder einer zur Handhabung der Post-Vorschriften bestellten Behörde beschwert glauben, bleibt frei gestellt, bei den die Verwaltung des Post-Gefälles leitenden Behörden Klage zu führen. Diese Behörden sind verpflichtet, über die genaue Befolgung der Post-Vorschriften zu

prescritte per far uso di tali stabilimenti (§ 20 n.º 1).

*Colta percezione di un
corrispettivo da im-
prese private.*

§ 26. I trasporti di persone mediante corse periodiche per acqua e per terra, quali si comprendono nella riserva dello stato a termini del § 16 e del secondo periodo del § 17, possono esercitarsi anche da imprenditori privati quando a tal fine siasi riportata la licenza dalla competente autorità politica, e che venga pagata alla cassa postale una somma corrispettiva da determinarsi di caso in caso in ragione dell'entità dell'impresa stessa, ed avuto riguardo all'estensione ed alle circostanze del tratto di cammino da percorrere (§ 20 n.º 2).

*Procedura nel caso di
controversie in og-
getti postali.*

§ 27. Non vi è luogo a procedere nella via ordinaria giudiziale sulle controversie, se sia stata retamente applicata la tassa postale o la competenza da pagarsi quando il trasporto è esercito da una impresa privata, o se sia conforme alle prescritte discipline il modo tenuto nell'ammissione pel trasporto col mezzo della posta, oppure se siano state debitamente adempite le condizioni prescritte per far uso degli stabilimenti postali o per l'esercizio di private imprese di trasporto.

È facoltativo a chi si crede leso dagli atti di un ufficio postale o di altra autorità preposta all'osservanza delle prescrizioni postali di produrre i suoi reclami alle autorità dirigenti l'amministrazione delle poste. Incumbe a queste autorità di vegliare per l'esatta osservanza delle prescrizioni postali e di non permettere

wachen und keine Ueberhaltung oder ungebührliche Behandlung zu dulden.

www.libtool.com.cn

Dagegen können die Ansprüche, welche aus der Haftung des Staatsschatzes für die auf Staats-Post-Anstalten zum Transport aufgegebenen Gegenstände entspringen, im ordentlichen Rechtswege ausgetragen werden.

5) Post-Gesetzes = Uebertretungen.

§ 28. Welche Handlungen und Unterlassungen als Uebertretungen der Post-Gesetze außer den in den §§ 33, 34, 35 und 36 bezeichneten Fällen angesehen werden, und mit welchen Strafen sie belegt werden, dann das bei der Anwendung der Strafen zu beobachtende Verfahren bestimmt das Strafgesetz über Gefäls-Uebertretungen.

Dritter Abschnitt.

Von den besonderen Vorzügen und Auszeichnungen der Post-Anstalten.

1) Verbothlegung und Pfandrecht :

a) auf die Befugnisse, Einkünfte und Erfordernisse des Post-Dienstes;

§ 29. Die auf den Postdienst sich beziehenden Befugnisse und die aus denselben fließenden Einkünfte der Postmeister, dann die von ihnen für Rechnung des Staatsschatzes eingehobenen Gelder, so wie die für den Dienst bestimmten Transport-Mittel, Vorrichtungen und Geräthschaften können weder mit einem Verbothe belegt werden, noch kann auf dieselben ein Pfandrecht erworben werden.

b) auf Post-Sendungen.

§ 30. Auf die den Post-Anstalten übergebenen Sendungen kann vor der Abgabe an den Adressaten weder ein Verboth gelegt, noch ein Pfandrecht erworben werden.

2) Befreiungen von öffentlichen Lasten.

§ 31. Die Posthäuser sind frei von Militär-Einquartierung und die Postmeister und

alcun indebito aggravio o disdicevole trattamento.

www.libtool.com.cn

*Contravvenzioni alla
legge postale.*

Viceversa possono ventilarsi nell'ordinaria via giudiziale le pretese procedenti dalla garanzia dell'erario per gli oggetti stati consegnati pel trasporto agli stabilimenti postali dello stato.

§ 28. La legge penale sulle contravvenzioni di finanza determina le azioni ed omissioni, le quali, oltre i casi indicati nei §§ 33, 34, 35 e 36, si considerano come contravvenzioni alla legge postale, ne stabilisce le pene, non che la procedura da osservarsi nella relativa applicazione.

SEZIONE TERZA.

*Degli speciali privilegi e distintivi
degli stabilimenti postali.*

*Sequestro e diritto di
pegno*

a) sui diritti, introiti ed attrezzi del servizio postale;

§ 29. Non sono soggetti a sequestro, nè a diritto di pegno le concessioni che si riferiscono al servizio postale ed i prodotti che ne ritraggono i mastri di posta, e così pure il danaro da loro introitato per conto dell'erario, non che i mezzi di trasporto, gli apparecchi e gli utensili destinati al servizio.

b) sugli oggetti spediti col mezzo della posta.

§ 30. Non si può mettere sequestro, nè acquistare diritto di pegno sugli oggetti consegnati agli stabilimenti postali per la loro spedizione prima che ne sia fatta la consegna alla persona cui sono indirizzati.

*Esenzione da pubblici
pesi.*

§ 31. Le case postali sono esentate dagli alloggi militari. I mastri di posta,

ihre dem Post-Dienste gewidmeten Diener und Pferde dürfen von Gemeinden, Obrigkeiten oder anderen Personen zu solchen Frohn- und anderen Dienstleistungen, durch die sie dem Post-Dienste entzogen werden, nicht verhalten werden.

3) Grundlasten.

§ 32. Die Postmeister haben jedoch die auf ihrem Haus- oder Grundbesitz haftenden Steuern, Gaben und anderen Leistungen zu tragen.

4) Abzeichen des Post-Dienstes.

§ 33. Nur die Post-Bediensteten sind berechtigt sich des Posthorns zu bedienen, und das für diesen Dienst eingeführte Dienstkleid zu tragen.

5) Ausweichen der Wagen.

§ 34. Allen Wagen, welche durch die Post-Anstalt gefahren werden, soll jedes andere Fuhrwerk auf den Straßen, wenn es ohne offener Gefahr geschehen kann, auf ein mit dem Posthorne gegebenes Zeichen ausweichen.

6) Beeinträchtigung dieser Vorzüge.
a) Strafen.

§ 35. Jede Uebertretung der in dem § 33 enthaltenen Anordnung wird mit fünf Gulden Conv.-Münze bestraft.

Der gegen die Bestimmung des § 34 Handelnde hat einen Strafbetrag von zwei Gulden Conv.-Münze zu erlegen, welcher an den Armen-Fond des Ortes, wo die Uebertretung Statt fand, abzuführen ist.

b) Strafverfahren.

§ 36. In den Fällen der §§ 33, 34 und 35 ist das Verfahren der politischen Obrigkeit, welcher obliegt, in dem Bezirke, wo die Uebertretung verübt wurde, über Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu wachen, mit Freilassung des Recurses zugewiesen.

gl'inservienti ed i cavalli addetti al servizio delle poste non possono obbligarsi dalle amministrazioni comunali, dalle autorità locali o da altre persone a prestazioni od opere in conseguenza delle quali vengono sottratti al servizio postale.

ste prediali.

§ 32. I mastri di posta devono però soddisfare le imposte contribuzioni e le altre prestazioni afficienti le loro case od i loro fondi.

ntivi del servizio postale.

§ 33. I soli individui appartenenti al personale della posta possono servirsi della cornetta e vestire l'apposito uniforme.

igo di cedere il passo alla vettura di posta.

§ 34. All'avviso dato col suonò della cornetta ogni altro attiraglio che s' trovi sulla strada dovrà cedere il passo, quando ciò si possa fare senza evidente pericolo, per lasciar libero il corso a tutte le vetture in condotta della posta.

gressioni contro li privilegi. alte.

§ 35. Ogni trasgressione al disposto dal § 33 viene punita con una multa di fiorini cinque in moneta di convenzione.

Chi trasgredisce alla prescrizione del § 34 sarà punito colla multa di due fiorini in moneta di convenzione a profitto della cassa dei poveri del luogo dove è seguita la contravvenzione.

ocedura penale.

§ 36. La procedura per le contravvenzioni contemplate dai §§ 33, 34 e 35 è demandata, salvo ricorso, all'autorità politica, che nel distretto ove fu commessa la contravvenzione è incaricata di vegliare alla sicurezza, alla quiete ed all'ordine pubblico.

Inhalts-Übersicht.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

- 1) Begriff des Post-Regales, § 1.
- 2) Personen, die dem Gesetze unterworfen sind.
 - a) Regel, § 2.
 - b) Ausnahme, § 3.
- 3) Pflichten in Rücksicht auf die Vollziehung des Post-Gesetzes
 - a) der Beamten und Post-Bediensteten, § 4;
 - b) zur Beifandsleistung, § 5.
- 4) Hilfsmittel zur Kenntniz der Post-Vorschriften, § 6.

Zweiter Abschnitt.

Von den dem Staate bei dem Sachen- und Personen-Transporte vorbehaltenen anschließenden Rechten.

I. Wesen und Umfang dieser Rechte.

- 1) Sachen-Transport.
 - a) Sachen, auf deren Transport sich der Staatsvorbehalt bezieht, § 7.
 - b) Arten des Transportes, § 8.
 - c) Transport von Ort zu Ort.
 - aa) Grundsatz, § 9.

CONTENUTO.

www.libtool.com.cn

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

- 1) Definizione della regalia postale, § 1.
- 2) Persone soggette alla legge postale.
 - a) Regola, § 2.
 - b) Eccezioni, § 3.
- 3) Obblighi riguardo all'esecuzione della legge postale
 - a) degli uffici ed impiegati postali, § 4.
 - b) Prestazione d'assistenza, § 5.
- 4) Mezzi per avere conoscenza delle prescrizioni postali, § 6.

SEZIONE SECONDA.

Dei diritti esclusivamente riservati allo stato riguardo al trasporto di cose e di persone.

I. NATURA ED ESTENSIONE DI QUESTI DIRITTI.

- 1) Trasporto di cose.
 - a) Cose al trasporto delle quali si riferisce la riserva dello stato, § 7.
 - b) Specie di trasporto, § 8.
 - c) Trasporto da un luogo all'altro.
 - aa) Regola, § 9.

- bb) Post-Verbindung unmittelbare, § 10.
mittelbare, § 11.
- cc) Ausnahme, § 12.
- dd) Vorschrift bezüglich auf den Eintritt in das Staats-
gebiet, § 13.
- d) Transport im Innern eines Ortes (Loco-Transport),
§ 14.
- 2) Personen-Transport.
- a) Arten desselben, § 15.
- b) zu Wasser, § 16.
- c) zu Land.
- aa) Grundsatz, § 17.
- bb) Ausnahme, § 18.
- cc) Eisenbahnen, § 19.

II. Ausübung der vorbehaltenen Rechte.

- 1) Arten der Ausübung, § 20.
- 2) Durch Post-Anstalten.
- a) Errichtung solcher Anstalten, § 21.
- b) Rechtsverhältnis zwischen der Staatsverwaltung und
den Post-Bediensteten, § 22.
- c) Post-Gebühren, § 23.
- d) Einrichtung der Post-Anstalten, § 24.
- e) Benützung der Post-Anstalten, § 25.
- 3) Durch Einhebung einer Abgabe von Privat-Unternehmen,
§ 26.
- 4) Verfahren bei Streitigkeiten in Post-Sachen, § 27.
- 5) Post-Gesetzes-Übertretungen, § 28.

- bb) Comunicazione postale diretta, § 10.
www.libtool.com.cn indiretta, § 11.
- cc) Eccezioni, § 12.
- dd) Prescrizioni riguardo all'ingresso nel territorio dello stato, § 13.
- d) Trasporto nell'interno di un luogo o comune (trasporto locale), § 14.
- 2) Trasporto di persone.
 - a) Due specie, § 15.
 - b) Per acqua, § 16.
 - c) Per terra.
 - aa) Regola, § 17.
 - bb) Eccezioni, § 18.
 - cc) Strade ferrate, § 19.

II. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA RISERVA.

- 1) Specie dell'esercizio, § 20.
- 2) Per mezzo di stabilimenti postali.
 - a) Loro istituzione, § 21.
 - b) Rapporti legali tra l'amministrazione dello stato ed i gerenti delle poste, § 22.
 - c) Competenze postali, § 23.
 - d) Organizzazione degli stabilimenti postali, § 24.
 - e) Condizioni per far uso degli stabilimenti postali, § 25.
- 3) Colla percezione di un corrispettivo da imprese private, § 26.
- 4) Procedura nel caso di controversie in oggetti postali, § 27.
- 5) Contravvenzioni alla legge postale, § 28.

**Von den öffentlichen Diensten und Aufgabenstellungen
des Post-Telegraphen.**

- 1) **Auftragstellungen und Hindernisse:**
 - a) auf die Befugnisse, Einsprüche und Erwerbsrechte d. Post-Dienstes, § 29;
 - b) auf Post-Einstellungen, § 30.
- 2) **Befreiung von öffentlichen Lasten, § 31.**
- 3) **Grundbesitz, § 32.**
- 4) **Wegerecht des Post-Dienstes, § 33.**
- 5) **Hindernisse der Wege, § 34.**
- 6) **Verantwortung dieser Vorgänge.**
 - a) Strafen, § 35.
 - b) Strafverfahren, § 36.

www.libtoscana.it SEZIONE TERZA.

*Degli speciali privilegi e distintivi
degli stabilimenti postali.*

- 1) Sequestro e diritto di pegno
 - a) sui diritti, introiti ed attrezzi del servizio postale, § 29 ;
 - b) sugli oggetti spediti col mezzo della posta, § 30.
- 2) Esenzione da pubblici pesi, § 31.
- 3) Imposte prediali, § 32.
- 4) Distintivi del servizio postale, § 33.
- 5) Obbligo di cedere il passo alle vetture di posta, § 34.
- 6) Trasgressioni contro tali privilegi.
 - a) Multe, § 35.
 - b) Procedura penale, § 36.

(72)

(N.º 17.) *Sulla punizione e reciproca consegna
dei delinquenti di stato della confederazione
germanica e dell'impero austriaco.*

9 giugno 1838.

N.º 15177-1368.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del venerato dispaccio 10 p.º p.º mese, n.º 5140 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, si affretta questo governo di dedurre a pubblica notizia la sovrana patente 24 ottobre 1837 sulla punizione e reciproca consegna dei delinquenti di stato fra gli stati della confederazione germanica e quelli dell'impero austriaco che appartengono all'anzidetta confederazione germanica, onde dal giorno della sua pubblicazione possa aver forza ed applicazione anche in questo territorio governativo in ciò che riguarda la punizione degli attentati diretti contro la confederazione germanica, di cui parla l'art. 1.º di detta patente.

Milano, il 9 giugno 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

Wir Ferdinand der Erste, NOI FERDINANDO I.º

von Gottes Gnaden

per la grazia di Dio

Kaiser von Oesterreich;

IMPERATORE D'AUSTRIA,

König von Ungarn und Böhmen, dieses Namens der Fünfte; König der Lombardien und Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, &c. &c.

Re d'Ungheria e di Boemia, di questo nome il quinto; Re di Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomeria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Die deutsche Bundesversammlung hat über die Bestrafung der Verbrechen gegen den deutschen Bund, und über die gegenseitige Auslieferung der Staatsverbrecher in der Sitzung vom 18 August 1836, mit Unserer Mitwirkung und Beistimmung nachfolgenden Beschluß gefaßt:

Erster Artikel. Da nicht nur der Zweck des deutschen Bundes in der Erhaltung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der deutschen Staaten, so wie in jener der äußern und inneren Ruhe und Sicherheit Deutschlands besteht, sondern auch die Verfassung

La dieta della confederazione germanica ha sulla punizione e reciproca consegna dei delinquenti di stato nella sessione del 18 agosto 1836 adottato, colla nostra cooperazione e col nostro assentimento, il seguente concluso:

« Articolo 1. Avendo la confederazione germanica non solo per iscopo di conservare l'indipendenza e l'inviolabilità degli stati germanici, non che la tranquillità e sicurezza interna ed esterna della Germania, ma dovendosi eziandio risguardare la

des Bundes wegen ihres wesentlichen Zusammenhanges mit den Verfassungen der einzelnen Bundesstaaten als ein nothwendiger Bestandtheil der letzteren anzusehen ist, mithin ein gegen den Bund oder dessen Verfassung gerichteter Angriff zugleich einen Angriff gegen jeden einzelnen Bundesstaat in sich begreift; so ist jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung des deutschen Bundes, in den einzelnen Bundesstaaten, nach Massgabe der, in den letzteren bestehenden oder künftighin in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat begangene Handlung als Hochverrath, Landesverrath oder unter einer andern Benennung zu richten wäre, zu beurtheilen und zu bestrafen.

Zweiter Artikel. Die Bundesstaaten verpflichten sich gegen einander, Individuen, welche der Ankündigung eines gegen den Souverain, oder gegen die Existenz, Integrität, Verfassung oder Sicherheit eines andern Bundesstaates gerichteten Unternehmens, oder einer darauf abzielenden Verbindung, der Theilnahme daran, oder der Begünstigung derselben beizugehört haben, dem verletzten oder bedrohten Staate auf Ver-

stitutione della confederazione, stante l'essenziale sua connessione colle costituzioni dei singoli stati confederati, qual parte essenziale delle medesime, ogni attentato diretto contro la confederazione o la sua costituzione racchiude in sè stesso un attentato anche contro i singoli stati confederati. Ogni azione perciò intrapresa contro l'esistenza, l'integrità, la sicurezza o la costituzione della confederazione germanica dovrà essere nei singoli stati federali considerata e punita a seconda delle leggi in essi sussistenti o che fossero per introdursi in avvenire, e colle quali sarebbe l'eguale azione diretta contro il singolo stato federale da giudicarsi qual alto tradimento o tradimento della patria, o con un'altra denominazione.

Articolo 2. Gli stati confederati si obbligano vicendevolmente di consegnare allo stato offeso o minacciato, dietro sua ricerca, quegli individui che sono indiziati di aver intrapresa un'azione diretta contro il sovrano, ovvero contro l'esistenza, l'integrità, la costituzione o la sicurezza di un altro stato federale, o di avere formata un'associazione allo stesso fine diretta, o di complicità nella medesima,

langen auszuliefern, — vorausgesetzt, daß ein solches Individuum nicht entweder ein Unterthan des um die Auslieferung angegangenen Staates selbst, oder in demselben schon wegen anderer ihm zur Last fallenden Verbrechen zu untersuchen oder zu bestrafen ist.

Sollte das Unternehmen, dessen der Auszuliefernde beinächtigt ist, gegen mehrere einzelne Bundesstaaten gerichtet seyn, so hat die Auslieferung an jenen dieser Staaten zu geschehen, welcher darum zuerst das Ansuchen stellt.

Wir befehlen daher, diesen Bundestags-Beschluß seinem ganzen Inhalte nach, in Unsern zum deutschen Bunde gehörigen Staaten genau zu befolgen und in Vollzug zu setzen.

Zugleich verordnen Wir hiermit, daß der in dem ersten Artikel vorstehenden Bundestags-Beschlusses in Rücksicht der Bestrafung der Angriffe auf den deutschen Bund angenommene Grundsatz, auch in Unsern zum deutschen Bunde nicht gehörigen Staaten, in welchen das Strafgesetzbuch vom Jahre 1803 eingeführt ist, zur Anwendung gebracht werden solle.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, am vier und zwanzigsten

o di averla favoraggiata, somprechè per altro questo individuo non sia suddito dello stato richiesto della consegna, o non debba ivi per altri delitti impunitagli essere inquisito o punito.

Se l'azione di cui è indiziata la persona che dee consegnarsi fosse stata diretta contro diversi singoli stati confederati, la consegna si farà a quello di questi stati che l'avrà il primo richiesto. »

Noi comandiamo pertanto che questo conchiuso della dieta della confederazione sia nell'intero suo tenore osservato ed esattamente eseguito nei nostri stati appartenenti alla confederazione germanica.

Ordiniamo in pari tempo che il principio adottato nell'articolo 1 del premesso conchiuso della dieta della confederazione circa la punizione degli attentati diretti contro la confederazione germanica sia applicato anche nei nostri stati non appartenenti alla confederazione germanica nei quali è in vigore il codice penale del 1803.

Dato nella nostra capitale ed imperiale residenza di Vienna questo giorno ventiquattro otto-

Lage des Monates October, im bre dell' anno mille ottocento
Jahre nach Christi Geburt Ein trentasette, e terzo dei nostri
Tausend acht Hundert sieben und regni.
dreissig, Unserer Reiche im dritten.

Ferdinand.

(L. S.)

**Anton Friedrich
Graf Mittrowsky
von Wittrowiz und Nemischl,
Oberster Kanzler.**

**Carl Graf von Inzaghi,
Hofkanzler.**

**Franz Freyherr
von Pillersdorff,
Kanzler.**

**Johann Limbek
Freiherr von Lillienau,
Vizekanzler.**

**Nach Sr. I. I. apostol. Majestät
höchst eigenem Befehle:**

**Franz Edler von Nadherny,
Hofrath.**

FERDINANDO.

(L. S.)

**ANTONIO FEDERICO
CONTE MITTROWSKY
DI MITTROWIZ E NEMISCHL,
Supremo Cancelliere.**

**CARLO CONTE D'INZAGHI,
Cancelliere Aulico.**

**FRANCESCO BARONE
DI PILLERSDORFF,
Cancelliere.**

**GIOVANNI LIMBEK
BARONE DI LILLENAU,
Vicecancelliere.**

**Per ordine espresso
di S. M. I. R. A.,**

**FRANCESCO
NOBILE DI NADHERNY,
Consigliere Aulico.**

(77)

(N.° 18.) *Estratto del rendiconto dei prodotti
assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno
camerale 1837.*

13 giugno 1838.

N.° 8783-1628.

**I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DELLA LOMBARDIA.**

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita col § 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercitata dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultati dell'amministrazione medesima stati da essa verificati sul rendiconto dell'anno 1837, e quindi vengono tali risultati portati a pubblica notizia nel qui sottoposto estratto del rendiconto suddetto.

Milano , il 13 giugno 1838.

**IL PRESIDENTE
G. B. MALGRANI.**

P. BRUSA, Consigliere.

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno camerale 1837 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione istituita col § 33 della stessa sovrana patente.

R E N D I T A.			
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1836 ... fior.	548,404	32	$\frac{4}{5}$
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1837 fior.	1,127,080	19	$\frac{3}{5}$
Rendite di cartelle dell'imperiale regio monte lombardo-veneto e di obbligazioni di stato acquistate	499,931	4	
	1,627,011	23	$\frac{3}{5}$
Totalità... fior.	2,175,415	56	$\frac{3}{5}$
C O N V E R S I O N E.			
Impiegati nell'acquisto di un certificato di cre- dito del monte lombardo-veneto del capitale di fiorini 65. 27. 3 cogli arretrati. fior.	127	40	$\frac{3}{5}$
Simile di obbligazioni al 4 per 100 pel capitale di fiorini 1,040,800, più gli arretrati. »	1,045,196	2	
Simile di obbligazioni al 3 per 100 pel capitale di fiorini 711,100, »	552,817	26	
Mediazioni di contratti d'acquisto	214	27	
Totalità... fior.	1,598,355	35	$\frac{3}{5}$
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1837 ... fior.	577,060	20	$\frac{4}{5}$

Milano, il 23 aprile 1838.

LA COMMISSIONE

Firmati

CRESPI,	{	Consiglieri di Governo.	CESARIS,	{	Consiglieri d'Appello.
P. BRUSA,			STOPPANI,		
GORI, Consigliere di Governo, Procuratore Camerale.					
CARMAGNOLA, Consigliere di Governo, Prefetto del Monte Lombardo-Veneto.					
PECCHIO, Direttore della Contabilità centrale.					

(79)

(N.° 19.) *Pagamento in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° giugno 1838 nella serie 19.*

N.° $\frac{4629}{P.}$

30 giugno 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° giugno 1838 nella serie 19.

Inerentemente al decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7722}{P.}$ si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per 100 dal n.° 14872 sino inclusivamente al n.° 15400 state estratte il 1.° giugno anno corrente nella serie 19 saranno pagate ai creditori in contanti di moneta di convenzione al valor nominale del capitale.

§ 2.° Il pagamento incomincia col 1.° luglio 1838 e verrà fatto dall'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e di banco, presso la quale sono da insinuarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Col pagamento del capitale verranno pure soddisfatti i relativi interessi, cioè sino a tutto il mese di maggio corrente anno al 2 $\frac{1}{2}$ per cento in valuta di Vienna; pel mese di giugno 1838 all'incontro nella misura originaria al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o qualsivoglia altra prenotazione dovrà ottenersi prima del pagamento del capitale lo svincolo dall'autorità che ha disposto il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Trattandosi del pagamento del capitale di obbligazioni che fossero intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni, saranno da applicarsi le disposizioni che sono in vigore per la voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° I possessori di quelle obbligazioni, di cui gl'interessi vengono riscossi sopra una cassa filiale di credito, hanno in loro facoltà di ottenere il pagamento del capitale dall'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e di banco, oppure dalla stessa cassa di credito da cui riscossero finora gl'interessi. Nell'ultimo caso le obbligazioni estratte a sorte saranno da presentarsi alla stessa cassa filiale di credito.

Milano, il 30 giugno 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

PARTE II.

www.libtool.com.cn

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI

dal 1.º gennaio al 30 giugno 1838.

N.º I.

MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

www.libtool.com.cn

TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1838.

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
1	1838 Gennajo 3	Gli scolari che per qualsiasi titolo non possono essere ammessi agli stabilimenti d'istruzione, non vi si potranno ammettere nemmeno in via prov. ^a	1
2	detto 9	Dazio d'entrata per le carrozze a vapore che s'introducono dall'estero ad uso delle società privilegiate delle strade di ferro	2
3	detto 10	Discipline per obbligare i postari a tenersi provveduti delle diverse qualità di carta bollata.	4
4	detto 15	La restituzione dei depositi fatti pei supplenti che vengono licenziati per difetti fisici debb'essere fatta di concerto tra il governo e il comando generale militare	6
5	detto 20	Discipline per la macinatura de' grani e l'abburrattamento delle farine da ridursi a semola nei mulini posti nel recinto di un comune murato .	7
6	detto 29	È vietato ai commissarj distrettuali di raccogliere formalmente i voti degli estimati presenti alle generali adunanze dei comuni quando queste sono illegali per mancanza del prescritto numero di estimati	10

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
	1838		
7	Febbrajo 15	Nel concorso di un delitto con una grave trasgressione di polizia, quest'ultima debb'essere giudicata dall'istanza politica, e non dal tribunale criminale.	12
8	detto 24	Le sentenze di condanna per contravvenzioni boschive devono comunicarsi contemporaneamente alle intendenze provinciali di finanza ed agli agenti boschivi.	13
9	Marzo 2	Modo di svincolare la cauzione di un agente pubblico.	15
10	detto 4	Circolari dell'imp. regio consiglio aulico di guerra relativamente all'arrolamento dei militari non soggetti a capitolazione, all'arrolamento dei volontarij ed ai soldati <i>ex propriis</i> soggetti a capitolazione.	17
11	detto	Massime da osservarsi nel conferire gli aumenti decennali ai professori, catechisti e prefetti ginnasiali. . . .	32
12	detto 7	Spettanza delle multe procedenti da contravvenzioni sanitarie.	35
13	detto 10	Discipline per la sorveglianza delle persone di servizio e dei garzoni operai stranieri.	36
14	detto 12	La facoltà di poter affrancare le annualità dovute alla cassa d'ammortizzazione è pure applicabile ai debitori di annualità di ragione del demanio o dell'erario.	38
15	detto 17	Disposizioni di massima per l'esecuzione della notificazione 10 settembre 1835 sull'arrolamento volontario al servizio militare dei giovani in età minore.	39
16	detto 19	Termini per la presentazione dei ricorsi contro sentenze per gravi trasgressioni di polizia.	43

N.º	DATA	TITOLO DEGLI ATTI	Pag.
17	1838 Aprile 4	Dichiarazione aulica sul § 398 del codice penale, parte II che concede al danneggiato la facoltà di ricorrere al foro civile per la misura del risarcimento	45
18	detto 6	Il sequestro giudiziario sopra una pensione non può essere trasferito sul soldo nel caso che il pensionato venga chiamato a nuovo impiego	47
19	detto 14	Il § 72 del codice penale, parte II non è applicabile alle offerte o consegne di regali ad una guardia finanziaria	48
20	detto 20	Le eredità aperte in favore dei suditi belgi prima del 20 maggio 1837 si devono tenere in sospenso	50
21	detto 22	Modificazione del § 13, lettera c della sovrana patente 17 settembre 1820 sulla coscrizione	52
22	detto 27	Il favore delle alte paghe si può concedere anche agl'individui della guardia di confine e di finanza a cui venne inflitta una pena che in appresso fu cancellata	53
23	detto 29	Cautele e condizioni da osservarsi nell'accordare il prenotamento delle tasse giudiziarie	55
24	Maggio 11	La sostituzione nei mandati di procura per le cause civili non può estendersi a più di un individuo se non in casi speciali	57
25	detto 19	Prerogative accordate ai membri della guardia nobile lombardo-veneta che hanno prestato il loro servizio nella fausta epoca dell'incoronazione di S. M.	59
26	detto 29	Trattamento daziario della salamoja	61
27	Giugno 3	Le pensioni degl'impiegati dei comuni e degli stabilimenti di pubblica	

N.º	DATA	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
28	1838 Giugno 5	beneficenza non sono soggette alla trattenuta del 5 ¹ / ₄ per cento	62
29	detto 9	Norme per la liquidazione delle com- petenze dovute agl' ingegneri per missioni d' ufficio	64
30	detto 13	Norme per l' ammissione degli alunni di cancelleria presso gli uffici co- munali	66
31	detto 15	I pagamenti ordinati alle regie casse, i quali rimangono inesatti per un anno ed un giorno, non potranno soddisfarsi senza una nuova supe- riore autorizzazione	68
32	detto 30	Si dichiara proibito e punibile il bat- tesimo degli ebrei impuberi contro la volontà dei loro genitori quand' an- co non v' intervenga il ratto del fanciullo	70
33		I medici nel prescrivere la magnesia agli ammalati a carico del regio- erario o de' luoghi pii devono ag- giugnere alle parole <i>magnesia muriae</i> l' epiteto <i>venalis</i>	71
34		Elenco delle patenti di privilegio di- ramate dal 1.º gennajo a tutto il 30 giugno 1838, accordate a diversi in- ventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	73
		Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d' ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d' ognuno il porre in pra- tica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l' oggetto dei privilegi stessi	161

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE.

N.º 1.

(N.º 1.) *Gli scolari che per qualsiasi titolo non possono essere ammessi agli stabilimenti di istruzione, non vi si potranno ammettere nemmeno in via provvisoria.*

3 gennajo 1858.

N.º 44161-6922.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali,
ai Vescovi ed altri Uffici.*

Sua M. I. R. prendendo argomento da un caso speciale si è degnata di ordinare con sovrana risoluzione 17 novembre p.º p.º anno che gli scolari i quali o per mancanza della voluta età, o per un altro titolo secondo la vigente prescrizione non possono essere ammessi agli stabilimenti d'istruzione, non sieno da ammettersi nemmeno in via provvisoria prima di

(2)

averne ottenuto l'autorizzazione in via di eccezione, o che sia stato tolto l'impedimento, e ciò per non rendere più difficile l'esecuzione delle relative prescrizioni.

Ciò si partecipa per opportuna intelligenza e con incarico di darne corrispondente comunicazione agl'istituti ginnasiali e filosofici in cotesta provincia.

Milano, il 3 gennajo 1838.

HARTIG.

(N.° 2.) *Dazio d'entrata per le carrozze a vapore che s'introducono dall'estero ad uso delle società privilegiate delle strade di ferro.*

9 gennajo 1838.

N.° 21894-3562.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 18 dicembre p.° p.°, n.° 50620-1691 ha partecipato a questo magistrato camerale che S. M. I. R. A. con sovrana

risoluzione 25 novembre p.^o p.^o si è degnata stabilire il dazio d'entrata per le carrozze a vapore che s'introducono dall'estero ad uso delle società privilegiate delle strade ferrate, in modo che esso abbia attualmente da essere dell'uno per cento, e che in appresso debba ammontare annualmente dall'uno per cento sino al complessivo del cinque per cento; restando però fermo il favore portato dalla vigente tariffa daziaria che accorda l'introduzione esente da dazio alla prima delle macchine di ogni qualità che s'introducono, e la cui costruzione non sia ancora conosciuta nella monarchia.

La premessa disposizione avrà vigore incominciando col primo di febbrajo 1838, e le suaccennate carrozze dovranno essere daziate presso le dogane.

Di ciò se ne dà parte a cotesta imperiale regia intendenza per propria norma e perchè siano di conformità istruiti gli uffici daziarij da essa dipendenti.

Milano, il 9 febbrajo 1838.

G. B. MALGRANI.

(4)

(N.° 3.) *Discipline per obbligare i postari a tenersi provveduti delle diverse qualità di carta bollata.*

10 febbrajo 1858.

N.° 19600-3290.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Magistrato camerale
alle imperiali regie Intendenze delle finanze.*

È a cognizione di quest'imperiale regio magistrato camerale che molti dei postari dei generi di privativa in cotesta città, e particolarmente nei comuni, sono di sovente sprovveduti d'ogni scorta di carta bollata, o non provveduti di tutte le qualità prescritte, per cui non rade volte avviene il caso che occorrendo a taluno di provvedersi di carta bollata, deve inutilmente recarsi in più posterie della città.

All'oggetto pertanto di togliere un tale inconveniente s'ingiunge a cotesta imperiale regia intendenza di disporre:

1.° Che in occasione della rinnovazione delle patenti annuali d'esercizio che si rilasciano dai dispensieri centrali ai singoli venditori di generi di privativa, prima del loro rilascio abbiasi a far praticare una visita locale alle posterie stabilite in città e nei comuni in cui

risieda un ufficio di finanza, e rispetto ai postari negli altri comuni, previa produzione di un attestato valido da rilasciarsi dalla municipale amministrazione o deputazione comunale comprovante che essi si tengono sufficientemente forniti di detto genere ;

2.º Che a quei postari che dietro visite da praticarsi inopinatamente risultassero recidivi nella non tenuta della prescritta scorta della carta bollata debba essere denegata la patente, e se nel decorso della durata della medesima si trovassero in difetto, dovrà dichiararsi cessata e sospesi dall' esercizio.

Milano, il 10 gennajo 1838.

G. B. MALGRANI.

(6)

(N.º 4.) *La restituzione dei depositi fatti pei supplenti che vengono licenziati per difetti fisici debb' essere fatta di concerto tra il governo e il comando generale militare.*

15 febbrajo 1838.

N.º 777-67 = 778-68.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

L' imperiale regia cancelleria aulica si è degnata di dichiarare con rispettato dispaccio 24 novembre, n.º 26471-1783 che la determinazione 2 febbrajo 1837, per la quale fu stabilito che anche nel caso di un supplente congedato per fisiche imperfezioni preesistenti alla sua accettazione il relativo deposito debba essere restituito a chi di ragione, non avuto riguardo all'obbligo che possa avere di dare un altro supplente chi ha avuto colpa nell' irregolare accettazione del primo, non deroga punto alla precedente disposizione generale prescrivente che in caso di restituzione dei depositi fatti pei supplenti che vengono licenziati in causa di difetti fisici debbano prendersi prima i relativi concerti tra il governo e l' imperiale regio comando generale.

(7)

In relazione pertanto alle succennate precedenti determinazioni comunicate a cotesta imperiale regia delegazione coi decreti 11 aprile 1833, n.º 8907-885 e 28 febbrajo 1837, n.º 5652-475 le si partecipa anche la premessa nuova superiore dichiarazione per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 15 gennajo 1838.

HARTIG.

(N.º 5.) *Discipline per la macinatura de' grani e l'abburrattamento delle farine da ridursi a semola nei mulini posti nel recinto di un comune murato.*

20 gennajo 1838.

N.º 17422-2836.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Magistrato camerale
alle imperiali regie Intendenze delle finanze.*

Allorchè S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè disponeva coll' ossequiato suo dispaccio del 26 agosto 1837, n.º 9088 che dovesse cessare il divieto fino allora sussistito presso alcuni mulini da grano posti entro il recinto interno di alcune città della Lombardia dell' uso

del buratto di cui si valgono i mugnai onde estrarre dalle farine macinate la pura semola per la fabbricazione del pane di lusso, ingiunse che venissero stabilite pei mugnai delle discipline atte ad impedire ogni abuso potesse venire intentato in dipendenza della maggiore valitura che debb' essere accordata ai ricapiti prescritti per la macinatura dei grani e pel successivo abburattamento delle farine onde ridurle a pura semola.

Inerendo al premesso superiore incarico, il magistrato camerale è venuto nella determinazione di stabilire le discipline seguenti:

1.º All'atto che verrà introdotto il frumento nei mulini posti entro il recinto di un comune murato il contribuente dovrà dichiarare se debba il frumento stesso essere ridotto in semola ovvero in semplice farina non abburattata; di tale dichiarazione dovrà sempre farsi cenno tanto nella descrizione di prima nota ossia *vacchetta*, quanto nella bolletta di dazio.

2.º Il bagnamento al quale dee indispensabilmente assoggettarsi il grano per essere macinato a semola dovrà sempre farsi nel mulino stesso dopo eseguito il relativo daziato.

3.º Nei daziati di frumento da ridursi a semola si avrà riguardo nel prescrivere la valitura all'affluenza non solo dei grani al mulino, ma eziandio al maggior tempo che il

grano deve rimanere nel mulino sia per la fermentazione cagionata dalla umettazione che si verifica più o meno pronta a seconda delle stagioni, come anche per la doppia macinatura del grano stesso pel successivo abburattamento.

4.° Nello scarico in vacchetta e nella licenza di sortita delle farine dal mulino per l'accompagnamento al destino delle farine stesse dovrà sempre indicarsi separatamente il peso della farina di semola e quello degli altri prodotti della macinazione compresa la crusca, il di cui trasporto dal mulino dovrà sempre eseguirsi contemporaneamente, e il di cui complesso sarà conseguentemente maggiore di quello indicato nella bolletta di dazio stante l'aumento che acquista il grano dal subito bagnamento. Un tale aumento però non potrà mai oltrepassare, giusta l'esperienza fattane, il 3 per cento, e per esso in tal limite ridotto non potrà procedersi ad invenzione. Nella così detta regolarla poi si avrà l'avvertenza di far risultare la distinzione e l'aumento di cui sopra.

E perchè la concessione del buratto sia strettamente limitata al frumento ridotto in semola, nè da quella derivino abusi o pregiudizj a detrimento dei diritti della finanza e dei municipj, avranno cura le intendenze di far praticare delle saltuarie e frequenti visite alle ricevitorie dei mulini, tenendosi presenti le

(10)

attribuzioni ad esse intendenze demandate dall'art. 56 del regolamento 12 settembre 1812.

Della premessa concessione superiore saranno pure resi consapevoli gli appaltatori del dazio macina affinchè a termini dell'art. 14 del capitolato d'appalto ad essa vi si uniformino.

Milano, il 20 gennajo 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.º 6.) *È vietato ai commissarj distrettuali di raccogliere formalmente i voti degli estimati presenti alle generali adunanze dei comuni quando queste sono illegali per mancanza del prescritto numero di estimati.*

29 gennajo 1838.

N.º 637-110.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali*

Il governo ha potuto conoscere che alcuni commissarj distrettuali assistendo a generali adunanze dei comuni, le quali non riescono legali per non esservi intervenuto il prescritto

numero di estimati, seguono la pratica non solo di esplorare il sentimento dei presenti su gli oggetti che si dovevano discutere, ma di raccogliere anche il loro voto nelle forme prescritte per le adunanze regolari.

Non conformandosi questa pratica alle istruzioni organiche 12 aprile 1816, le delegazioni provinciali dovranno tosto disporre per la sua cessazione dovunque si fosse introdotta; avvertendo però i regj commissarij che non s'intende con questo di proibire che sia esplorato in via stragiudiziale e senza formalità il parere degl'intervenuti sui menzionati oggetti, essendo anzi opportuno di ciò fare quante volte occorra di raccogliere lumi ed illustrazioni sugli affari, pei quali a termini delle citate istruzioni la congregazione provinciale dovesse supplire alle deliberazioni delle illegali adunanze, sia perchè gli stessi commissarij possano giovarsene negli analoghi loro rapporti all'autorità provinciale, sia per conveniente norma della stessa congregazione provinciale nelle relative sue risoluzioni. È ovvio poi che le premesse dichiarazioni vogliono essere applicate anche ai consigli comunali delle città.

Milano, il 29 gennajo 1838.

HARTIG.

(N.º 7.) *Nel concorso di un delitto con una grave trasgressione di polizia, quest'ultima debb' essere giudicata dall'istanza politica, e non dal tribunale criminale.*

15 febbrajo 1838.

N.º 2904.

*L' imp. regio Tribunale d' appello generale
alle imp. regie prime Istanze giudiziarie
di Lombardia.*

In obbedienza dell' aulico decreto del supremo senato in Verona 7 andante, n.º 2463 si significa a cotesto tribunale per sua norma e direzione che essendo insorti dubbj sull' applicazione del § 29 del codice penale, parte I.ª nel caso in cui con un delitto concorra pure una grave trasgressione di polizia, per la quale sia stabilita una pena diversa dall' arresto o dalla pena corporale, sia da sè sola, sia cumulativamente, venne detto paragrafo, dietro concerto preso da tutti i senati del supremo tribunale di giustizia colla cancelleria aulica riunita e colla commissione aulica di legislazione in oggetti giudiziarij, inteso in modo che in tutti i casi consimili il giudice criminale non debba prendere ingerenza nella decisione della grave trasgressione

(13)

politica, ma che il giudice della grave trasgressione di ~~polizia~~ ~~debba~~ solo giudicare sulla medesima.

Milano, il 15 febbrajo 1838.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

ROMER, Consigliere.

(N.° 8.) *Le sentenze di condanna per contravvenzioni boschive devono comunicarsi contemporaneamente alle intendenze provinciali di finanza ed agli agenti boschivi.*

24 febbrajo 1838.

N.° 2855-268.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Sul dubbio promosso da taluna delle imperiali regie delegazioni provinciali, si partecipa che colla circolare governativa 6 febbrajo 1837, n.° 27-1, colla quale venne ordinato che le istanze politiche avessero a notificare le

(14)

sentenze di condanna per contravvenzioni boschive direttamente alle rispettive intendenze di finanza per la più pronta riscossione delle multe col mezzo degli esattori forzosi, non s'intende derogato al sistema anteriormente in pratica della contemporanea comunicazione dei loro giudicati anche ai rispettivi agenti boschivi per norma nell'esecuzione degli ulteriori incumbenti loro demandati colle istruzioni 9 novembre 1830 per la provvisoria gestione del ramo boschi.

Del che cotesta delegazione renderà intese e le istanze politiche e gli agenti boschivi a rispettiva intelligenza e direzione, e ne invigilerà la corrispondente esecuzione.

Milano, il 24 febbrajo 1838.

HARTIG,

(15)

(N.º 9.) *Modo di svincolare la cauzione di un agente pubblico.*

2 marzo 1838.

N.º 6616-633.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

S. M. si è degnata di emanare la veneratissima sovrana risoluzione in data 6 febbrajo prossimo passato sul modo di svincolare la cauzione di un agente pubblico del seguente tenore:

- « Lo svincolo della cauzione di un agente
- » pubblico, il quale o si è reso defunto, o
- » che fu destituito dall'agenzia, o che vi ha
- » rinunciato, può permettersi soltanto dal tri-
- » bunale civile personale dell'agente, previa
- » pubblica diffida a tutti quelli che intendes-
- » sero muovere delle pretese sulla cauzione.
- » Il tribunale poi sopra ricerca di chi ne
- » avesse interesse stabilirà a questi creditori,
- » mediante editto pubblico, il termine di un
- » anno da cominciarsi dalla pubblicazione del-
- » l' editto suddetto per l'insinuazione dei loro
- » crediti, e qualora nel termine prefisso non
- » fosse seguita alcuna insinuazione di credito,

- » o che tali crediti insinuati fossero stati soddisfatti, o mediante legale sentenza venissero dichiarati insussistenti, la cauzione stessa sarà da dichiararsi estinta, e verrà disposto l'occorrente perchè sia registrata questa disposizione nei libri di credito delle casse dello stato o nei libri ipotecarj. »

In relazione pertanto a corrispondente dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica in data 10 detto mese, n.° 3271-557 il governo partecipa la premessa sovrana risoluzione a cotesta delegazione ad opportuna sua intelligenza e norma, e perchè ne abbia a far comunicazione alle autorità da essa dipendenti.

Milano, il 2 marzo 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
GIUDICI.

(17)

(N.° 10.) *Circolari dell' imp. regio consiglio aulico di guerra relativamente all' arrolamento dei militari non soggetti a capitolazione , all' arrolamento dei volontarij ed ai soldati ex propriis soggetti a capitolazione.*

4 marzo 1838.

N.° 5924-438.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 28 gennajo scorso ha comunicato in copia a questo governo tre circolari spedite dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra a tutti i comandi militari generali, in conformità d' una sovrana risoluzione del 18 settembre p.° p.° relativamente

- 1.° All' arrolamento negl' imp. regi corpi d' armata dei militari non soggetti a capitolazione;
- 2.° All' arrolamento de' volontarij;
- 3.° Ai soldati *ex propriis* soggetti a capitolazione.

Giusta le intenzioni manifestate dalla suddodata imperiale regia cancelleria aulica si trasmette una traduzione di tali circolari a questa imperiale regia delegazione per sua intelligenza e perchè le renda note anche alle autorità da lei dipendenti.

Milano, il 4 marzo 1838.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE;
GIUDICI.

N.° 3275.

Decreto del Consiglio aulico di guerra a tutti i Comandi generali delle provincie e del confine, al Comando superiore della marina, al Comando superiore della truppa in Italia ed al Comando della fortezza di Magonza.

Schiarimenti sull'ingresso nell'armata imp. reale austriaca di combattenti non obbligati.

S. M. con sovrana risoluzione 18 settembre 1837 si è degnata di determinare quanto segue sull'ammissione dei combattenti non obbligati nell'imperiale regia armata austriaca.

§ 1. I combattenti non obbligati sono quelli i quali vengono assentiti come combattenti al servizio militare, ma senza l'obbligo di una determinata capitolazione, ancorchè siano stati coscritti in causa delle loro relazioni politiche (vedi §§ 6 e 7).

§ 2. Fra questi sono da annoverarsi tutti quelli i quali entrarono nell'armata come ufficiali superiori, come imperiali regj cadetti o come cadetti di reggimento e provenienti da corpi militari completati, da provincie militari coscritte, dall'Ungheria, dal Tirolo e dalla Transilvania.

§ 3. I soldati *ex propriis* hanno bensì il diritto di essere considerati come cadetti, ma sono obbligati con capitolazione, quindi tenuti di servire un dato tempo.

§ 4. Per imperiali regj cadetti possono essere nominati soltanto i figli di generali e di ufficiali superiori.

§ 5. Per cadetti di reggimento possono dal proprietario del reggimento essere nominati i figli di

nobili e di ufficiali superiori contro il pagamento delle spese del vestiario. Volendo un proprietario di reggimento nominare a cadetti altri giovanetti di coltura, dovrà chiedere il consenso del consiglio aulico di guerra.

§ 6. Il consiglio aulico di guerra può nominare a cadetti dei giovani colti senza essere limitato a figli di ufficiali o di nobili.

§ 7. Lo stesso diritto compete anche alla direzione generale d'artiglieria per reggimenti di artiglieria, alla direzione generale del genio per corpi di minatori e zappatori.

§ 8. Essendo nobili o figli d'ufficiali stati assentiti per una determinata capitolazione, allora a colui che è o no autorizzato non è vietato (vedi §§ 6 e 7) di nominarli in seguito a cadetti, ma i cadetti in tal guisa nominati restano obbligati di servire tutto il tempo della convenuta capitolazione.

§ 9. Ogni obbligato essendo promosso ad ufficiale superiore cessa con ciò d'essere obbligato, e può al pari di cadetti non obbligati, coll'osservanza delle prescrizioni militari, uscire dal servizio militare quando gli pare e piace.

§ 10. Come non obbligati possono essere ammessi in qualunque corpo dell'armata individui senza distinzione di nazionalità, quindi anche individui di provincie coscritte in corpi militari ungheresi, italiani, ecc., e viceversa.

§ 11. Quando gli assentiti non obbligati (vedi § 1), volontarj od obbligati hanno lasciato il servizio (vedi § 9), allora sono sottoposti alla coscrizione secondo la loro classe d'età, salvo che militi a favore dei medesimi un motivo legale di esenziazione.

§ 12. Stranieri, qualora siano autorizzati d'entrare nel servizio militare austriaco (vedi la circolare

2 dicembre 1837, n.° 3276, §§ 35 e 37 sui volontari), possono, essendo nobili, essere ammessi dal proprietario del reggimento come non obbligati cadetti del reggimento.

§ 13. Non essendo essi nobili, occorrerà per la loro ammissione come cadetti non obbligati l'approvazione superiore, giusta i §§ 5, 6 e 7.

§ 14. Siccome non servirà di base per l'assento di obbligati in tutti i corpi dell'armata austriaca alcun minimo d'età, ma soltanto la perfetta idoneità fisica, così sarà stabilito lo stesso anche per l'ammissione di cadetti non obbligati.

Vienna, il 1.° dicembre 1837.

Firmat. IGNAZIO Conte DI HARDEGG,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AULICO DI GUERRA.

N.° 3276.

www.libtoql.com.cn

*Decreto dell' imp. regio Consiglio aulico di guerra
a tutti i Comandi generali delle provincie e del
confine, al Comando superiore della marina, al
Comando superiore delle truppe in Italia ed al
Comando della fortezza di Magonza.*

**Determinazioni parte nuove e parte illustrate sui volontarj
ingaggiati come obbligati.**

S. M. sulla relazione del consiglio aulico di guerra intorno ai predetti volontarj si è degnata con sovrana risoluzione 15 settembre 1837 di stabilire le seguenti determinazioni:

§ 1. Può ingaggiarsi come combattente obbligato per conto proprio al servizio militare ognuno che vi è fisicamente idoneo e quando la legge non lo esclude (*).

Chi può ingaggiarsi volontariamente?

§ 2. Esclusi sono quelli

Chi no?

a) i quali ottennero consacrazione ecclesiastica superiore dal suddiaconato in su;

b) i quali depositarono il professore entro un ordine ecclesiastico;

§ 3. c) i quali si trovano sotto inquisizione giudiziaria, o quando subirono una pena;

§ 4. d) que' delinquenti anche dopo subita la pena, e quelli assolti *ab instantia* ai quali è applicabile la circostanza menzionata nel § 455 della prima parte del codice sui delitti e sulle pene.

(*) *Annotazione.* Relativamente a supplenti che s'ingaggiano per altri sussistono delle prescrizioni separate.

Requisiti per
ingaggio volonta-
rio relativamente
alla nazionalità.

§ 5. I sudditi delle provincie ereditarie ove sussiste la coscrizione e del regno lombardo-veneto, i quali in causa delle loro relazioni politiche non sono assolutamente esentati dalla presentazione nella linea (nelle provincie militarmente coscritte anche dalla presentazione nella *landwehr*), non possono ingaggiarsi volontariamente come combattenti obbligati nella truppa completata dall'Ungheria o Transilvania.

§ 6. Gli Ungheresi ed i Transilvani, i quali non sono esentati dal reclutamento, non possono ingaggiarsi come combattenti obbligati nei reggimenti di fanteria e cavalleria completati dalle provincie militarmente coscritte e dal regno lombardo-veneto.

§ 7. Soltanto i nobili e quegli Ungheresi e Transilvani in generale, i quali sono esentati affatto dal reclutamento, possono ingaggiarsi volontariamente come obbligati nei reggimenti menzionati nel § 6, non che i sudditi di provincie militarmente coscritte esenti del tutto e per sempre dal reclutamento per la linea e per la *landwehr* in reggimenti ungheresi e transilvani.

§ 8. Soltanto il consiglio aulico di guerra può accordare un'eccezione dalle disposizioni dei §§ 5 e 6.

§ 9. Nei corpi d'artiglieria e nei corpi detti *extra* possono ingaggiarsi volontariamente come obbligati i sudditi di tutte le provincie della monarchia qualora posseggano le qualità a ciò richieste.

§ 10. I Lombardo-veneti e Tirolesi finchè non toccò loro la sorte di essere incorporati nella truppa lombardo-veneta (nel reggimento cacciatori Imperatore) possono ingaggiarsi volontariamente come combattenti obbligati nei reggimenti di fanteria e cavalleria completati da provincie militarmente coscritte, ma debbono osservare il tempo della capitolazione prescritta pei rispettivi reggimenti.

§ 11. I sudditi obbligati alla coscrizione delle provincie ereditarie militarmente coscritte non possono ingaggiarsi come obbligati nella truppa lombardo-veneta senza espresso consenso del consiglio aulico di guerra.

§ 12. Soltanto gl' Illirici come sottoposti alla coscrizione possono entrare volontariamente come obbligati nel corpo e truppe dell' imp. regia marina.

§ 13. Gl' individui effettivi della *landwehr* possono ingaggiarsi come combattenti obbligati nella truppa di linea. Relativamente all' obbligo verso la *landwehr*.

§ 14. Gl' individui delle provincie coscritte, i quali s' ingaggiano volontariamente, sono da assentarsi per conto del loro reggimento del circondario; però è concesso ad essi di scegliere l' arma ed il corpo militare in cui desiderano servire, purché vi abbiano le qualità richieste, e la nazionalità (conformemente al § 5 e seguenti) non vi opponga ostacoli. I volontari sono allora da trasferirsi regolarmente al reggimento che avranno prescelto. Relativamente ai corpi dell' armata.

§ 15. Agl' individui nell' età di coscrizione ed a quelli che vi si avvicinano Relativamente all' età.

non è permesso l'ingaggio volontario nei carringgi militari, salvo che fossero pienamente esentati dalla coscrizione.

§ 16. Anche individui inferiori all'età di coscrizione possono ingaggiarsi volontariamente come obbligati quando, previa visita medica, siano riconosciuti idonei alle fatiche di guerra.

§ 17. Individui che non hanno servito nella linea possono essere ingaggiati per conto proprio come volontarij nella linea sino all'età compiuta di 36 anni.

§ 18. Individui che servirono già nella linea possono essere ingaggiati come volontarij sino all'età compiuta di 38 anni. Le persone che avranno colpa dell'assento d'individui dell'età maggiore indicata nei §§ 17 e 18 ne saranno responsabili, ma i così assentati volontarij non possono intaccare la validità del loro assento.

§ 19. Gli individui menzionati nel § 18 potranno essere però ingaggiati soltanto come volontarij quando il loro congedo (carta della *landwehr*) comprova che servirono anteriormente nella leva con buona condotta (*).

§ 20. Essendo da temersi che individui che vogliono ingaggiarsi volontariamente notificassero l'età minore alla loro età reale, e non essendo la loro età comprovata per mezzo di carta della *landwehr*

(*) *Annotazione.* Nel § 18 trattasi d'individui che dopo essere stati congedati dalla linea vogliono ingaggiarsi nuovamente come volontarij. Del reingaggio degli individui ancora in attività di servizio nella linea sarà quistione altrove.

del congedo e simili, s' insisterà alla presentazione della fede di battesimo.

§ 21. Per individui destinati dal consiglio aulico di guerra come cadetti scolari e per la scuola e pionieri, e venendo assentati con detta destinazione per la forza di un reggimento in qualità di obbligati *ex propriis*, è fissata l'età di 14 sino ai 16 anni.

§ 22. I mozzi dell'imperiale regia marina sono ammessi all'età di 12 anni.

§ 23. Individui sottoposti alla coscrizione e tali che dopo l'età legale passeranno nella coscrizione non possono ingaggiarsi per un tempo minore della capitolazione accollata dal rispettivo corpo militare.

Capitolazione
dei volontari.

§ 24. Gl'individui esentati del tutto dall'obbligo della linea possono anche ingaggiarsi volontariamente per un tempo minore, ma non meno di sei anni qualora non abbiano servito prima nella linea.

§ 25. Avendo essi però servito prima nella linea anche per anni quattro.

§ 26. Gl'individui non totalmente esentati dalla coscrizione percepiscono all'atto dell'ingaggio soltanto la consueta caparra di tre fiorini.

Caparra
dei volontari.

§ 27. Gl'individui del tutto esentati dalla coscrizione possono percepire una caparra maggiore sino a dieci fiorini.

§ 28. Gl'individui che entrano nella truppa come soldati *ex propriis* non percepiscono in alcun caso la caparra.

§ 29. Venendo i volontari ingaggiati in un altro corpo o truppa, questo ne darà

Bonifico degli
ingaggiati volon-
tari.

avrebbe il proprio regolamento del circolo
conforme alle disposizioni.

www.librosl.com

§ 32. Il regolamento del circolo
verrà emanato l'anno di convocazione
di tutti i volontari ingegneri del proprio
reggimento e degli altri reggimenti, anche
di riserva, e l'anno di riunione delle
promozioni e licenze per la prima
volta.

Sempre validi
sono le disposizioni
relative al tempo
di guerra.

§ 33. In tempo di guerra possono gli
individui che sono impegnati a cavalli
essere impiegati come volontari nei corpi
militari anche nell'età di 40 anni
e 45 anni, anziché gli uomini della
linea essere tenuti nelle armi del secondo
battaglione della linea.

§ 34. A tutti individui, per la decisione
della età si applica il regolamento dopo
fatta la prova. In che e in incertezza espre-
ssamente nella lista d'assenza.

Sempre validi
sono le disposizioni
relative al tempo
di guerra.

§ 35. Se all'epoca d'una convocazione
in corso si presentava un volontario alla
convocazione di reclutamento del proprio
circolo per farsi ingaggiare, costui
per presente contingente di consuetudine della
sua autorità.

§ 36. Se vero all'atto della convocazione
in corso l'ingaggio volontario di un in-
dividuo ha luogo ritrova, questo indivi-
duo sarà nominato alla propria autorità,
ma per contingente propria.

Sempre validi
sono le disposizioni
relative al tempo
di guerra.

§ 37. Gli esenti, essendo assenti di
soni con quali non sussiste alcun contratto,
possono ingaggiarsi come volontari con-
tattati nell'armata imperiale.

§ 36. I sudditi degli stati in cui sussiste il cartello possono ingaggiarsi volontariamente nell'armata austriaca come combattenti quando comproveranno legalmente di avere adempiuto in patria il dovere di coscrizione, o quando presenteranno dalla loro autorità l'espresso consenso di entrare al servizio militare estero e specialmente al servizio austriaco. Nei casi dei §§ 35 e 36 l'ingaggio degli stranieri che non servirono prima nell'armata austriaca non può aver luogo che mediante capitolazione non più breve di sei anni.

§ 37. Nei battaglioni di cacciatori, nell'artiglieria e nella cavalleria leggiera non può essere assentato alcuno straniero.

§ 38. Le presenti prescrizioni sono bensì applicabili alle truppe ungheresi, transilvane e lombardo-venete, come anche al reggimento cacciatori Imperatore per quanto non sussistono disposizioni contrarie. Avendo però luogo per la medesima delle relazioni particolari intorno alle disposizioni che non vanno d'accordo colle presenti, così si atterrà ai summenzionati ordini fino alle relative prescrizioni di S. M.

Vienna, il 2 dicembre 1837.

Firmat. IGNAZIO Conte DI HARDEGG,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AULICO DI GUERRA.

N.° 3277. K.

Decreto del Consiglio aulico di guerra per tutti i Comandi generali delle provincie e del confine, pel Comando superiore della marina, pel Comando superiore delle truppe in Italia e pel Comando della fortezza di Magonza.

Determinazioni più precise sugli obbligati *ex propriis*.

A senso della sovrana risoluzione 18 settembre 1837 si partecipano le seguenti determinazioni più precise per obbligati *ex propriis*.

Chi può essere ammesso come obbligato *ex propriis*?
§ 1. I figli di ufficiali, di impiegati, di onorarij quando tocca ai suddetti il servizio delle armi godono il favore di servire come soldati *ex propriis* contro il pagamento delle spese di vestiario del corpo cui saranno ammessi.

§ 2. Del medesimo favore gioiranno anche contro il pagamento del vestiario altri giovani che volontariamente si dedicano al servizio quando posseggono della coltura e danno speranze di divenire buoni sottufficiali.

Sono tenuti di terminare il tempo della capitolazione?
§ 3. Questi soldati *ex propriis* sono bensì tenuti di ultimare la capitolazione legale contratta e di sottomettersi a qualunque genere di servizio come gli altri soldati, ma

I loro favori?
§ 4. sono da trattarsi al pari dei cadetti per quanto concerne la punizione, col bastone di più.

§ 5. Verrà accordato ai medesimi secondo la capacità del locale un alloggio

separato con altri soldati *ex propriis* o con sottufficiali.

§ 6. In tutti i rapporti però saranno nominati *soldati ex propriis*, ma non già *cadetti*: essi non hanno neppure il diritto di portare il *port d'épée*.

§ 7. Venendo i soldati *ex propriis* sottoposti al consiglio di guerra

Le loro prerogative cessano per trattamenti pronunciati dal consiglio di guerra?

a) e condannati per delitti che ledono l'onore militare, allora tutti i favori accennati nei §§ 4. e 5 sono per sempre per essi perduti.

b) Quando vengono assolti per un tal delitto *ab instantia* perderanno tali favori temporaneamente, ma osservando buona condotta vi possono essere riammessi dopo un anno dal comando del reggimento o corpo.

c) L'ultimo vale quando il soldato *ex propriis* fu condannato per una trasgressione che non offende l'onore militare.

d) Venendo l'individuo assolto *ab instantia* per una trasgressione indicata sotto c, allora non perde le prerogative del soldato *ex propriis*.

§ 8. I figli degli ufficiali ed impiegati hanno legalmente il diritto anche essendo coscritti d'essere assentiti come *ex propriis* contro il pagamento del vestiario.

Chi ha il diritto di nominare soldati *ex propriis*?

§ 9. Altri giovinetti di particolare coltura possono essere favoriti dal consiglio aulico di guerra (per entrare nell'artiglieria dalla direzione generale di artiglieria, pel corpo de' zappatori e minatori dalla direzione generale del genio) o dal

www.libtool.it
proprietario del reggimento all'atto del
l'ingaggio volontario.

§ 10. Anche i soldati che in principio non entrarono nel corpo come *ex propriis* può il proprietario in causa di buona condotta e dello sviluppo nel servizio nominare soldati *ex propriis* contro il pagamento del vestiario.

§ 11. Il proprietario può delegare temporaneamente il predetto diritto al colonnello del reggimento.

Restrizioni.

§ 12. I presentati *ex officio* non possono essere nominati soldati *ex propriis* che dopo tre anni di buon servizio.

Chi non può
diventare soldato
ex propriis?

§ 13. Sono esclusi affatto dal diritto d'essere assentiti come soldati *ex propriis*, o di essere nominati in seguito

a) Refrattarj e disertori;

§ 14. b) Così individui stati convinti di mutilazione o di averla soltanto tentata;

§ 15. c) Individui i quali prima della presentazione al militare sono stati condannati per un delitto o per una grave trasgressione di polizia.

Spese del vestiario e condono delle medesime.

§ 16. Il comando generale può condonare le spese del vestiario a figli di ufficiali subalterni (dal capitano o secondo capitano di cavalleria incluso in giù) quando vengono presentati come soldati *ex propriis* od assunti come volontarj.

§ 17. Il consiglio aulico di guerra condonerà dette spese trattandosi dell'ammissione di figli d'ufficiali d'un rango superiore e d'impiegati.

§ 18. Si ricorrerà al consiglio aulico di guerra pel condono del vestiario di

soldati *ex propriis* soltanto in casi che meritano particolare riguardo.

§ 19. Anche i supplenti di coscritti e di congedati contro offerta, essendone idonei, possono essere accettati come soldati *ex propriis* od essere nominati in seguito quand' anche il supplito od il congedato contro offerta non vi avessero avuto diritto.

§ 20. In seguito delle presenti prescrizioni è da schiarsi il regolamento del servizio riguardante i figli degli impiegati, ecc., tomo primo, pag. 68.

Vienna, il 3 dicembre 1837.

Firmat. IGNAZIO Conte DI HARDEGG,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AULICO DI GUERRA.

(N.° 11.) *Massime da osservarsi nel conferire
gli aumenti decennali ai professori, catechisti
e prefetti ginnasiali.*

4 marzo 1838.

N.° 6916-1177.

CIRCOLARE.

*L'imp. regio Governo alle imp. regie Dele-
gazioni prov., meno quella di Milano,
ed alla Direzione generale de' ginnasj.*

Per opportuna intelligenza e norma si tras-
mette copia dell'ossequiato aulico dispaccio
20 gennajo prossimo passato, n.° 8365-918
portante diverse recenti sovrane prescrizioni
da osservarsi nel conferimento degli aumenti
decennali di soldo ai professori, catechisti e
prefetti ginnasiali.

Cotesta imperiale regia delegazione provin-
ciale rimane incaricata di comunicare ai gin-
nasj pubblici della provincia le suddette pre-
scrizioni.

Milano, il 4 marzo 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE, .

GIUDICI.

N.º 8365-918. *Lombardia.*
www.libtool.com.cn

In seguito a sovrana risoluzione 26 dicembre 1837 si comunicano a cotesto imperiale regio governo per propria intelligenza e per l'esatta osservanza le massime da osservarsi d'ora innanzi nel conferire gli aumenti decennali ai professori, catechisti e prefetti ginnasiali.

I. Il beneficio dell'aumento del terzo di soldo è da aggiudicarsi ai soli professori, catechisti e prefetti ginnasiali che dal giorno dell'ottenuto decreto di nomina hanno prestato un servizio non interrotto per dieci anni, si sono continuamente distinti per particolare abilità, assiduità e religiosità, e percepiscono il loro soldo da un fondo pubblico. S'intende poi che possa essere compreso in esso decennio anche il triennio di prova.

II. L'ammontare di esso aumento è stabilito in fiorini cento per quegl'individui che sono nominati dopo la pubblicazione della sovrana risoluzione 31 gennajo 1831, o che verranno ad essere nominati, e ciò senza riguardo all'importare del soldo; se ne modifica però per quegl'individui nominati *prima* della pubblicazione della sovrana risoluzione.

III. Il primo terzo di soldo viene misurato per un individuo nominato *prima* della pubblicazione della sovrana risoluzione 31 gennajo 1831 sul soldo da esso goduto all'epoca del compiuto *primo* decennio. Ad un individuo nominato dopo la pubblicazione della predetta sovrana risoluzione sono, senza riguardo al soldo dal medesimo goduto all'epoca del compiuto primo decennio, da corrispondersi soltanto cento fiorini per questo terzo di soldo.

IV. Gli aumenti del terzo di soldo sono da calcolarsi e da assegnarsi per gl'individui di entrambe

le categorie dal primo giorno dopo il compiuto decennio.

V. Gli aumenti decennali dell'una e dell'altra natura come sub II cessano per quegli individui i quali o per avanzamento presso lo stesso stabilimento d'istruzione, o per traslocazione ad un altro vengono a percepire l'uguale od un soldo maggiore, e ciò dal giorno medesimo in cui cominciano a percepirlo.

VI. Nel misurare il secondo, terzo, ecc. aumento decennale si deve procedere giusta la massima sub III e misurare il terzo di soldo per un individuo nominato prima della pubblicazione della sovrana risoluzione 31 gennaio 1831 sul soldo da esso goduto all'epoca del compiuto nuovo decennio. S'intende poi da sé stesso che il secondo o terzo aumento decennale dell'una e dell'altra natura come sub II è da misurarsi non già sul soldo e sull'aumento decennale insieme, ma soltanto sul soldo goduto dall'individuo relativo all'epoca del compimento del secondo o terzo decennio.

VII. La pensione per gl'individui godenti l'aumento decennale per le vedove e gli orfani dei medesimi è giusta la sovrana risoluzione 31 gennaio 1831 da misurarsi sul soldo insieme all'aumento decennale da essi goduto all'epoca della loro quiescenza o morte.

L'ottenere gli aumenti decennali dipendendo del resto dall'acconsentimento di quest'aulica commissione degli studj, cotesto imperiale regio governo si terrà esattamente presenti le premesse massime ogni volta che esso avanzerà analoga proposta.

Vienna, dall'imp. regia commissione aulica degli studj il 20 gennaio 1838.

Firmat. MITTROWSKY.

(35)

(N.° 12.) *Spettanza delle multe procedenti da
contravvenzioni sanitarie.*

www.biblioteca.com.cn

7 marzo 1838.

N.° 7147-525.

CIRCOLARE.

*L'imp. regio Governo alle imp. regie Dele-
gazioni provinciali, all'imp. regio Ufficio
fiscale ed alla Contabilità centrale.*

Sull'insorto dubbio, se le multe inflitte per contravvenzioni sanitarie a senso del regolamento 5 settembre 1806 debbano cedere a favore dell'imperiale regia finanza, oppure, giusta le generali disposizioni del § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche, a beneficio dei poveri del comune in cui cotale contravvenzioni avvengono, l'eccelsa cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 15 febbrajo scorso, n.° 3238-274 si è degnata dichiarare che le multe sanitarie dipendenti dal regolamento di polizia sanitaria 5 settembre 1806 sieno da trattarsi come prescrive il § 9 del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

Se ne informa cotesta regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 7 marzo 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

GIUDICI.

(36)

(N.° 13.) *Discipline per la sorveglianza delle
persone di servizio e dei garzoni operai stra-
nieri.*

10 marzo 1838.

N.° 6460-484.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
e Direzione generale di polizia.*

Sul punto che formò già argomento di rapporto anche per parte di coteste regie delegazioni provinciali in corrispondenza al decreto 11 giugno 1834, n.° 15149-1723, cioè se avesse potuto occorrere qualche ulteriore provvedimento per diminuire l'affluenza delle persone di servizio e dei garzoni operai stranieri in questo stato, S. M. I. R. A., avute in proposito le opportune informazioni, con venerata sovrana risoluzione 8 febbrajo ora scorso si è degnata di dichiarare che, sieno semplicemente da tenersi in vigore le prescrizioni già sussistenti in proposito, e sia di bel nuovo ingiunta alle autorità l'esatta e rigorosa osservanza delle prescrizioni medesime.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita comunicando quindi con rispettato dispaccio 12 detto, n.° 3434-367 la surriferita sovrana

risoluzione ha incaricato il governo di disporre perchè questa abbia il suo effetto, osservando che i libretti di scorta per gli artigiani suddetti soggiacciono a tutte le vidimazioni e controllerie prescritte nei passaporti degli stranieri e dei quali i libretti stessi tengono luogo, e che mancandovi la speciale autorizzazione per parte dell'autorità dalla quale dipende il latore del libretto a girare nella monarchia austriaca, tale libro, a termini del dispaccio aulico 22 maggio 1833, n.º 12322, sia da tenersi come imperfetto e non bastante per concedere all'individuo l'entrata sul territorio austriaco.

Finalmente l'imperiale regia cancelleria aulica ha avvertito intendersi da per sé che i garzoni esteri oziosi od accattoni debbono essere rimandati alla patria come qualunque altro straniero di tal fatta.

Si partecipano pertanto tali superiori dichiarazioni e disposizioni per opportuna intelligenza e per la corrispondente esatta e rigorosa esecuzione.

Milano, il 10 marzo 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

GIUDICI.

(N.º 14.) *La facoltà di poter affrancare le annualità dovute alla cassa d'ammortizzazione è pure applicabile ai debitori di annualità di ragione del demanio o dell'erario.*

N.º 6993
vendita

12 marzo 1838:

CIRCOLARE.

*L'imperiale regia Commissione
per la vendita dei beni dello stato
alle imperiali regie Intendenze delle finanze.*

Qualche dubbio era insorto a questa commissione per le vendite, se le vigenti prescrizioni, in forza delle quali ai debitori delle annualità sia in generi che in danaro cadenti nel patrimonio della già cassa d'ammortizzazione è stato accordato di potersene affrancare mediante il pagamento di una capitale somma da fissarsi in base delle norme stabilite, fossero a ritenersi indistintamente applicabili anche ai debitori di annualità di ragione del demanio o dell'erario.

Fattone perciò oggetto di rispettosa consulta a S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, si è ora degnata la prelodata A. S. I. di dichiarare con ossequiato dispaccio 3 corrente mese, n.º ²⁴³⁹_{V.E.} che la veneratissima sovrana risoluzione 14 maggio 1835, colla quale fu concessa ai

(39)

debitori la facoltà di affrancarsi delle annualità a loro carico indipendentemente dall'asta, non ha fatto alcuna distinzione sull'origine delle annualità medesime, e che perciò dee intendersi che il permesso si estenda a quelle della cassa d'ammortizzazione egualmente che alle altre del demanio o dell'erario, qualunque sia il tempo ed il modo con cui pervennero in proprietà dell'uno o dell'altro.

Si comunica tale superiore dichiarazione a cotesta imperiale regia intendenza per intelligenza e per norma all'evenienza del caso.

Milano, il 12 marzo 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 15.) *Disposizioni di massima per l'esecuzione della notificazione 10 settembre 1835 sull'arrolamento volontario al servizio militare dei giovani in età minore.*

17 marzo 1838.

N.° 7485-542.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 5 febbrajo scorso,

(40)

n.º 1177-77 si è degnata partecipare al governo una risoluzione sovrana del 22 dicembre prossimo passato portante una dichiarazione di massima per l'applicazione ed esecuzione dell'altra risoluzione sovrana pubblicata colla notificazione 10 settembre 1835 sull'arruolamento volontario al servizio militare dei giovani in età minore.

Si comunica in copia il suddetto dispaccio a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna intelligenza e norma e per la corrispondente osservanza in quanto da lei può dipendere, coll'incarico di notificarlo per lo stesso fine alle autorità da lei dipendenti.

Milano, il 17 marzo 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
GIUDICI.

N.º 1177-77. *Lombardia.*

Sopra la domanda umiliata a S. M. dall'imperiale regio consiglio aulico di guerra, se la sovrana risoluzione in data 4 aprile 1835 concernente l'arruolamento volontario degl'individui minorenni al servizio militare (che fu pubblicata col dispaccio aulico in data 16 luglio 1835, n.º 17604-1129) possa pure aver effetto retroattivo ai casi di già verificatisi, e sopra la proposizione contemporaneamente fatta per istabilire un termine entro il quale

sarebbe da limitarsi il diritto di reclamo spettante a' padri e tutori, S. M. colla sovrana risoluzione 22 dicembre p.^o 61.^o si è graziosamente degnata di ordinare quanto segue:

1.^o Il diritto dei padri o tutori di reclamare i loro figli o pupilli dal servizio militare non cessa che dopo il termine di un anno intiero, da computarsi dal giorno in cui sarà notificato ai suddetti padri o tutori l'arrolamento volontario dei loro figli o pupilli per mezzo delle autorità del luogo della loro nascita, le quali dovranno rendere espressamente noto ai medesimi il termine perentorio summenzionato. I suddetti padri o tutori però sono obbligati di confermare in iscritto la notificazione loro fatta dalle autorità suaccennate.

2.^o Si disporrà quanto occorre affinchè le autorità suddette vengano informate d'ogni arrolamento volontario mediante gli uffici competenti.

3.^o Venendo licenziato uno dei minorenni reclamati, il di lui padre o tutore sarà soltanto obbligato al rimborso della ricevuta caparra (*Hundgeld*) senza che però da quel rimborso abbia a derivarne motivo di ritardo pel licenziamento di cui si tratta.

Dietro questa sovrana risoluzione l'imperiale regio consiglio aulico di guerra ordinerà a tutti i comandi generali militari di disporre affinchè d'ora in poi le autorità subalterne dei circondarj d'arrolamento o dei depositi di coscrizione, o dei reggimenti comunichino sull'istante i nomi di tutti i minorenni arrolati finora senza il consenso dei loro padri o tutori alle autorità locali a cui essi appartengono per nascita. Con ciò non si deroga poi alla prescrizione, dietro la quale la competente autorità di coscrizione deve sempre essere informata d'ogni arrolamento volontario. Sarà quindi nel caso concreto da parteciparsi il volontario arrolamento tanto alle autorità dei luoghi di nascita

dei minorenni, quanto alle competenti autorità per la coscrizione.

Le autorità dei luoghi di nascita dei minorenni parteciperanno poi ai padri o tutori l'arrolamento volontario dei minorenni colla maggiore sollecitudine e coll'espressa indicazione del termine perentorio di un anno stabilito da S. M. pel diritto del reclamo.

Per evitare ogni inconveniente ed ogni abuso, come pure a giustificazione dei comandi del circondario d'arrolamento e dei comandi dei depositi di coscrizione le autorità del luogo di nascita dei minorenni comunicheranno ai comandi stessi copie vidimate delle attestazioni in iscritto, che dietro la suddetta risoluzione sovrana i padri o tutori dovranno produrre dopo l'ottenuta informazione dell'arrolamento volontario dei minorenni loro figli o pupilli.

Del resto (attesa la circostanza che un minorenni volontario non può licenziarsi dal servizio militare che dopo la decisione del tribunale giudiziario) nel pubblicare la suddetta risoluzione sovrana si aggiungerà l'avvertenza che la domanda pel reclamo non dovrà, siccome ebbe luogo d'ordinario finora, prodursi al competente corpo militare, ma bensì alla competente autorità giudiziaria del padre o del pupillo.

Spetta poi a quest'ultima la regolare procedura e decisione, avuto riguardo al termine perentorio e presi, ove occorra, gli opportuni concerti colla competente autorità militare.

Vienna, il 5 febbrajo 1838.

Firmat. MITTROWSKY.

(43)

(N.° 16.) *Termini per la presentazione dei ricorsi contro sentenze per gravi trasgressioni di polizia.*

19 marzo 1838.

N.° 6972-653.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
e Direzione generale di polizia.*

Si trasmette a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma e per la conforme istruzione delle prime istanze politiche copia di aulico decreto in data 16 febbrajo prossimo passato, n.° 818-83 diretto all'imperiale regio governo di Venezia sopra un quesito relativo alla presentazione di ricorsi contro sentenze per gravi trasgressioni di polizia.

Milano, il 19 marzo 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

GIUDICI.

N.° 818-83.

www.libtool.com.cn

*Decreto rilasciato dall'imperiale regia Cancelleria
aulica riunita al Governo delle provincie venete
in data 16 febbrajo 1838.*

Contro una sentenza debitamente pubblicata a tenore del § 433 del codice penale, parte II, e nella quale siensi espressi i termini pel ricorso, e siasene pure all'atto della pubblicazione edotto circostanziatamente il condannato, non v'ha luogo a ricorso se non che entro i termini legali di denunzia e presentazione del medesimo, cosicchè non approfittandone entro tale epoca il condannato resta a mente del § 419 privato di tale beneficio.

Se egli vi ha rinunciato, ma nullameno inoltri poi il ricorso entro il termine legale, egli dichiara con ciò d'avere cambiata intenzione e di prevalersi de' benefici di legge, ciò non gli può essere interdetto, giacchè la legge non ordina per tale caso che il ricorso non sia accettato, e quindi ammette nel ricorrente un tale cambiamento di volontà.

Tanto si comunica a cotesto governo in risposta al quesito proposto col rapporto 23 dicembre decorso, n.° 46344.

(N.º 17.) *Dichiarazione* *aulica* *sul* § 398 *del*
codice penale, parte II *che concede al dan-*
neggiato la facoltà di ricorrere al foro civile
per la misura del risarcimento.

4 aprile 1838.

N.º 10177-928.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra un caso particolare l'imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio in data 15 marzo prossimo passato, n.º 4879-424 si è compiaciuta dichiarare che la legge penale al § 398 della seconda parte riserva al danneggiato di ricorrere al foro civile per la fissazione dell' indennizzo dovutogli allora quando non ne sia già fatta menzione nella sentenza, o che egli non trovi di accomodarsi, e che per adire la via civile con successo conviene che il danneggiato ottenga non solo la comunicazione dei motivi della sentenza, i quali già ne costituiscono una parte integrante, ma che gli si possa anche concedere in analogia al § 524, parte prima l' ispezione degli atti processuali, la quale non è inibita nel § 420 che per l' oggetto del ricorso, soggiungendo

(46)

però che tale ispezione non deve tuttavia estendersi che alle partite d'atti che riguardano strettamente l'interesse del ricorrente.

Della premessa antica dichiarazione il governo trova di rendere edotta cotesta delegazione provinciale a propria intelligenza e perchè abbia a farne partecipazione alle istanze politiche ad opportuna loro norma nei contingibili casi.

Milano, il 4 aprile 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
GIUDICI.

(47)

(N.° 18.) *Il sequestro giudiziario sopra una pensione non può essere trasferito sul soldo nel caso che il pensionato venga chiamato a nuovo impiego.*

6 aprile 1838.

N.° 10293-640.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

È stato fatto il quesito, se un sequestro giudiziario concesso sopra una pensione possa essere trasferito sul soldo nel caso che il pensionato trovisi chiamato a nuovo impiego.

L'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 5 pross.° pass.° mese di marzo, n.° 9008-340 ha dichiarato non potersi far luogo a tale trasferimento, e quindi se nel caso di pensionati la cui pensione fosse sequestrata, e che fossero reimpiegati, il sequestro cesserà di aver effetto dal momento in cui cessa l'assegno della pensione, ed incomincia quello del soldo di attività.

Ciò serva a cotesta delegazione provinciale di opportuna intelligenza.

Milano, il 6 aprile 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(48)

(N.º 19.) *Il § 72 del codice penale, parte II non è applicabile alle offerte o consegne di regali ad una guardia finanziaria.*

www.libtool.com.cn

14 aprile 1838.

N.º 9720-880.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

L'articolo 56 del regolamento disciplinale delle guardie di confine diramato con decreto dell'imperiale regia camera aulica 10 aprile 1830, n.º 5882-642 dichiara per offesa reale l'offerta d'un regalo ad un impiegato di quella guardia in attualità di funzione, e da ciò mosse il dubbio se un tal offerente incorra nella grave trasgressione enunciata nel § 72 del codice penale, parte seconda.

A scanso d'ogni equivoco l'imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 1.º marzo prossimo passato, n.º 3811-256 si è compiaciuta di dichiarare che l'esibizione anche con insistenza o la consegna d'un regalo ad impiegati dell'istituto delle guardie finanziarie, quando non costituisce per sè un fatto imputabile a senso della parte prima del codice penale, non può essere considerata

come grave trasgressione politica a tenore del § 72 della seconda parte; che però sta nelle autorità competenti il giudicare se per un tale tentativo di corruzione sia da considerarsi in un caso concreto come delitto a senso della parte prima del codice penale, ovvero debba punirsi secondo la prescrizione del § 462 del codice penale sulle contravvenzioni finanziarie.

Della premessa aulica dichiarazione si rende intesa cotesta delegazione provinciale a propria intelligenza e perchè n'abbia anco a fare partecipazione alle dipendenti istanze politiche a rispettiva loro norma.

Milano, il 14 aprile 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.º 20.) *Le eredità aperte in favore dei sudditi belgi prima del 20 maggio 1837 si devono tenere in sospenso.*

20 aprile 1838.

N.º 5525.

*L' imp. regio Tribunale d' appello generale
alle imp. regie prime Istanze giudiziarie
lombarde.*

La cancelleria intima di casa, corte e stato informò che i sudditi austriaci non sono ammessi a raccogliere quelle eredità che si fossero a loro favore aperte nel regno del Belgio prima del 20 maggio 1837, non venendo da quell' autorità pei casi anteriori alla legge 20 maggio 1837 osservato il reciproco.

In vista di ciò e avuto riguardo agli ostacoli che si frappongono a un suddito austriaco, a favore del quale sarebbesi in quel regno prima del 20 maggio 1837 aperta una successione, la sullodata cancelleria intima di casa, corte e stato invitò il supremo tribunale di giustizia a far subire ai sudditi belgi eguale trattamento negli stati austriaci.

In esecuzione pertanto dell'aulico decreto 14 aprile a. c., n.º 1022 del supremo senato

(51)

in Verona se ne rendono avvertite le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d'appello generale, affinchè per rispetto a tutte quelle successioni che si fossero aperte prima del 20 maggio 1837 a favore di sudditi belgi, e che non fossero ancora state ultimato col decreto di aggiudicazione della eredità, sia tenuta in sospenso sino a nuovo ordine qualunque disposizione e aggiudicazione a favore dei sudditi anzidetti, e sulle istanze o querele che per tali misure fossero i medesimi per produrre sarà loro significato derivare tale sospensione dagli ostacoli che si frappongono nel Belgio agli eredi austriaci.

Milano, il 20 aprile 1838.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

RONER, Consigliere.

(N.º 21.) *Modificazione del § 13, lettera c della sovrana patente 17 settembre 1820 sulla coscrizione.*

22 aprile 1838.

N.º 12114-923.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè mediante rispettato decreto in data 13 aprile corrente, n.º 4026 ha abbassato un dispaccio dell'aulica cancelleria unita in data 28 febbrajo prossimo passato, n.º 28574-1937, con cui dichiara come si abbia temporariamente ad applicare il privilegio della posticipazione nella leva militare a cui provvede il § 13 della sovrana patente 17 settembre 1820, modificando il detto paragrafo per ora nel modo seguente :

« Il figlio di un padre o di una madre »
» vedova quando questi fossero affatto senza »
» mezzi o inabili ad assicurarsi il vitto giornaliero, e quando questo figlio nello stesso »
» tempo ha l'obbligo ed è in istato di man- »
» tenere uno o più fratelli privi di sostenta- »
» mento o incapaci al guadagno per la loro »
» età troppo giovane, sotto ai 15 anni, od »
» in causa di difetti fisici o morali. »

Ciò si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per la sollecita esecuzione.

Milano, il 22 aprile 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.º 22.) *Il favore delle alte paghe si può concedere anche agl' individui della guardia di confine e di finanza a cui venne inflitta una pena che in appresso fu cancellata.*

27 aprile 1838.

N.º 6086-543.

CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Sul quesito promosso da una delle imperiali regie amministrazioni superiori di finanza intorno alla concessione di alte paghe ad individui dei corpi di sorveglianza, le di cui punizioni vennero cancellate, trovò l' eccelsa camera aulica generale coll' ossequiato dispaccio 12 aprile andante, n.º 18238-654 di significare che nulla osta per accordare a norma

dei veglianti regolamenti le alte paghe anche a quegl' individui della guardia di confine e di finanza ai quali fu inflitta una pena che in appresso venne cancellata, quantunque non fosse ancora trascorso il quinquennio d'irreprovable servizio dal giorno della decisione punitiva o dell'accordata cancellazione della inflitta punizione, giacchè sebbene nella normale in proposito stabilita non sia espressamente detto che l'effetto di tale cancellazione possa estendersi riguardo all'assegno delle dette alte paghe ben anco agl'individui di sopra indicati, pure risulta indubitamente dal senso della succitata normale, non che dal suo complesso, che la medesima tende ad abolire tutti gli effetti dannosi causati a termini del regolamento organico dalla sofferta pena.

Non sarebbe quindi analogo alla detta normale e nemmeno opportuno per altri motivi di escludere gl'individui di cui si tratta da un favore che si deve considerare per loro come uno dei più efficaci mezzi di stimolo a meritarsi la cancellazione di punizione mediante la prestazione di un servizio distinto.

S'intende però che in concorrenza con altri individui che non soffersero delle punizioni, se non subentrano a favore degl'individui, le di cui punizioni vennero cancellate, circostanze

(55)

speciali con un contegno molto distinto nell'adempimento dei loro doveri, debba sempre darsi la preferenza ai primi allorchè si tratta di accordare delle alte paghe.

Milano, il 27 aprile 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 23.) *Cautele e condizioni da osservarsi nell'accordare il prenotamento delle tasse giudiziarie.*

29 aprile 1838.

N.° 12096-1109.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Nella provvida vista d'impedire gli abusi verificatisi nell'ottenere i prenotamenti delle tasse giudiziarie e dei diritti di bollo a pregiudizio del regio erario, ed allo scopo di prevenire le liti infondate con inutile defaticamento ai tribunali e le vessazioni alle controparti, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato decreto in data 4 febbrajo

prossimo passato, n.º ¹³³⁷/_{V.R.} si è degnata di disporre che quindi innanzi il prenotamento delle dette tasse, ad eccezione dei casi nei quali la legge permette che le parti si difendano personalmente, lo si accordi sotto la espressa condizione che il medesimo avrà effetto soltanto allora che agl'individui favoriti venga dalle rispettive autorità giudiziarie destinato il difensore *ex officio*, di cui dovessero servirsi sino al termine della lite senza poter ricorrere ad altro avvocato che non fosse stato nello stesso modo destinato dalle dette autorità giudiziarie.

E siccome l'altefata A. I. ebbe motivo di riconoscere che il prenotamento delle tasse venne in varj incontri concesso a persone le quali non erano realmente miserabili nel senso della governativa notificazione 27 dicembre 1817, così si è pure degnata di prescrivere che ad onta della sopraddeffa riserva gli uffici abilitati ad accordare direttamente od a proporre il ripetuto prenotamento abbiano a fare prima le dovute verificazioni intorno ai mezzi economici dei petenti, risguardandoli non solo isolatamente, ma sotto i rapporti delle domestiche loro relazioni e delle convivenze fra padre e figlio, fra marito e moglie, ecc.

Le premesse vicereali determinazioni vengono comunicate alle imp. regie delegazioni

provinciali ad opportuna loro intelligenza e per la corrispondente esatta osservanza.

Milano, il 29 aprile 1838.

HARTIG.

(N.° 24.) *La sostituzione nei mandati di procura per le cause civili non può estendersi a più di un individuo se non in casi speciali.*

11 maggio 1838.

N.° 6305.

*L'imp. regio Tribunale d'appello generale
alle imp. regie prime Istanze giudiziarie
della Lombardia.*

Per ovviare agl'inconvenienti se nei mandati di procura nelle cause civili venissero sostituiti più avvocati ad un tempo, in obbedienza all'ossequiato aulico decreto 2 corrente maggio, n.° 940 s'istruiscono tutte le prime istanze giudiziarie lombarde in relazione al § 534 del regolamento del processo civile, che la parte o il di lei avvocato a ciò abilitato non debbano estendere la sostituzione nei mandati che ad un solo individuo obbligato ad

accettarla, salvo il caso di altra speciale sostituzione ove il sostituto si rifiutasse, ovvero in corso della causa a questo sopravvenissero circostanze tali per cui non potesse prestarsi, come sarebbero quelle di malattia, allontanamento o morte.

Di tale ossequiata aulica dichiarazione le prime istanze giudiziarie ne renderanno analogamente intesi per loro norma anche gli avvocati ad esse rispettivamente addetti; fermo nel resto quanto trovasi disposto nella circolare di questo appello 10 aprile 1824, n.º 3519. Milano, l'11 maggio 1838.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

SILVA, Vicepresidente.

GIUS. LAURIN, Consigliere.

(N.º 25.) *Prerogative accordate ai membri della guardia nobile lombardo-veneta che hanno prestato il loro servizio nella fausta epoca della incoronazione di S. M.*

19 maggio 1838.

N.º 15229-1194.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
e nota all' imp. Comando generale militare.*

Sull'insorto quesito, come siano da trattare quei giovani nobili ammessi alla guardia nobile lombardo-veneta, i quali soggetti agli obblighi di coscrizione fossero chiamati a far parte del contingente, e se i medesimi possano considerarsi come assolutamente e temporaneamente esentati dal servizio militare, S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di emanare con veneratissimo dispaccio 13 gennajo prossimo passato, n.º ⁶⁵/_{sep.} la seguente determinazione:

« Quei giovani appartenenti alla guardia nobile lombardo-veneta che presteranno il loro servizio nell' epoca dell' incoronazione di S. M. in re di Lombardia e Venezia, che sono ancora sottoposti ai doveri di coscrizione, potranno, nel caso che fossero

» colpiti nella leva dalla requisizione, qualora
 » non presentino un supplente, essere esco-
 » nerati dal servizio militare durante l'incor-
 » onazione. »

Siccome poi a quei membri della ridetta guardia nobile, i quali prestarono il loro servizio al tempo della venuta nel regno lombardo-veneto di S. M. il defunto imperatore Francesco I.^o di gloriosa memoria, venne nel 1816 per sovrana grazia concessa la prerogativa di poter entrare nell'imperiale regia armata in qualità di sottotenente, così sul dubbio elevatosi, se tale prerogativa competa eziandio ai giovani nobili, i quali poc' anzi, per determinazione vicereale, furono ascritti al corpo medesimo, la stessa A. S. I. R. con dispaccio 17 febbrajo p. p., n.^o $\frac{287}{sep.}$ si è degnata di ordinare che quella prerogativa non debba conferirsi sin d'ora ai nuovi membri della guardia nobile, salvo ad accordarla dopo l'incoronazione a quelli fra essi i quali avranno prestato il proprio servizio nell'atto della prefata solennità; ben ritenuto se così piacerà a S. M.

Ciò si comunica a cotesta delegazione per opportuna sua notizia e norma nei contingibili casi.

Milano, il 19 maggio 1838.

HARTIG.

(N.º 26.) *Trattamento daziario della salamoja.*

www.libtool.com.cn

29 maggio 1858.

N.º 7767-1361.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Magistrato camerale
alle imperiali regie Intendenze delle finanze.*

Sul dubbio elevatosi dal magistrato camerale veneto, se la così detta salamoja si avesse o no a ritenere a malgrado del disposto dai §§ 381 e 385 del regolamento sulle dogane di permessa importazione, e contro quale dazio d'entrata nel caso affermativo, ebbe la degnazione l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio del 7 maggio corrente, n.º 15129-642 di dare la dichiarazione seguente :

Di regola l'importazione della salamoja che serve per la bagnatura del pesce salato non può esserè permessa verso il pagamento del dazio d'entrata in vigore per l'aceto comune in barili, ma dovrà trattarsi in analogia al disposto dai §§ 381 e 385 del succitato regolamento come oggetto di vietata importazione.

Viene solo fatta una eccezione per la salamoja stessa che venisse contemporaneamente introdotta dall'Istria o dalla Dalmazia congiuntamente alle sardelle salate o menole. In questo

(62)

solo caso se ne accorda l'importazione esente da ogni dazio, purchè la salamoja in questo modo introdotta non ecceda la proporzione di un barile per ogni dieci barili di dette sardelle salate o menole.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente osservanza all'evenienza dei casi.

Milano, il 29 maggio 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 27.) *Le pensioni degl'impiegati dei comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza non sono soggette alla trattenuta del $5\frac{1}{4}$ per cento.*

3 giugno 1838.

N.° 16803-2784.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Intorno all'applicabilità agl'impiegati dei comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d'industria delle disposizioni vigenti per gl'impiegati regj riguardo alla trattenuta

del 5 $\frac{1}{4}$ per cento sulle pensioni ed alle tasse di spedizione dei decreti di giubilazione, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 24 scorso maggio, n.º 5585 si è degnata dichiarare non doversi ingiungere per massima generale la trattenuta anzidetta sulle pensioni le quali si attribuissero o fossero sin d'ora assegnate secondo i veglianti regolamenti od in via di grazia dagli accennati corpi morali agl' impiegati che da essi dipendono od alle loro vedove e figli, rimanendo però salve le competenti determinazioni sulle proposte che potessero farsi da alcun comune od istituto anche riguardo alle tasse di spedizione che fossero in qualche luogo per assentirsi.

Di ciò si rende consapevole cotesta delegazione per la corrispondente comunicazione a chi occorre e per opportuna sua intelligenza e norma in aggiunta al circolare dispaccio 7 settembre 1837, n.º 28036-4555.

Milano, il 3 giugno 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
GIUDICI.

(64)

(N.° 28.) *Norme per la liquidazione delle competenze dovute agli ingegneri per missioni d'ufficio.*

5 giugno 1838.

N.° 10667-1161.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
e Direzione gen. delle pubbliche costruzioni.*

Informata il governo che non è uniforme nelle diverse provincie il metodo di liquidazione delle spese per le missioni che vengono disimpegnate dagli ingegneri addetti agli uffici provinciali delle pubbliche costruzioni in oggetti amministrativi, la spesa delle quali è a carico o dei comuni, o dei corpi morali, o dei privati, ha esso trovato di stabilire le seguenti norme;

1.° In quei rari casi nei quali occorre di destinare uno dei detti ingegneri a spesa dei comuni, le sue competenze saranno regolate a norma della tariffa allegata XV del regolamento annesso alla governativa circolare 31 maggio 1833, n.° 16535-2586, ma però coll'esclusione dell'onorario in essa tariffa indicato sotto il nome di *dieta*. Resta così derogato pei comuni alla governativa circolare 29 marzo 1824, n.° 19687-2249 P.

° Nei casi nei quali per un oggetto am-
 rativo venisse destinato uno dei detti
 a spese dei corpi tutelati o dei pri-
 le competenze saranno regolate a norma
 la citata governativa circolare 29 marzo
 1824, n.° 19687-2249 P., cioè colla tariffa
 19 settembre 1809, ma coll'esclusione dell'o-
 norario sulle stime.

Del resto quando le competenze siano a ca-
 rico del regio erario, si ritiene ferma la tariffa
 annessa alla governativa circolare 8 gennajo
 1830, n.° 486-61 P.

Tanto si comunica alle imperiali regie dele-
 gazioni provinciali e direzione generale delle
 pubbliche costruzioni per la corrispondente
 osservanza.

Milano, il 5 giugno 1838.

HARTIG.

(N.º 29.) *Norme per l'ammissione degli alunni di cancelleria presso gli uffici comunali.*

www.fdbtool.com.cn

9 giugno 1838.

N.º 17358-2879.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Avendo rilevato il governo che non si procede con norme uniformi nelle diverse provincie intorno all'ammissione di alunni di cancelleria presso gli uffici comunali ed ai requisiti che aver debbono coloro che aspirano ad ottenere questa qualità, si è stabilito in conseguenza quanto segue:

1.º I consigli comunali là dove non lo abbiano fatto per anco, quando *se ne verifichi un reale bisogno*, dovranno determinare sopra proposizione delle rispettive autorità comunali il numero degli alunni di cancelleria che potrebbero aggiungersi alla pianta originaria degli impiegati presso i municipj o le deputazioni rispettive, e le analoghe deliberazioni di essi consigli dovranno poi rassegnarsi all'approvazione del governo giusta il prescritto dagli articoli 120 e 149 delle istruzioni organiche 12 aprile 1816.

2.° I requisiti che debbono avere gli aspiranti ai detti posti saranno quelli fissati per gli alunni d'ordine presso le delegazioni provinciali, notando che rispetto agli studj potranno essere ammessi non solo i candidati i quali avessero percorso le quattro classi grammaticali, ma anche coloro che avessero compiuto il corso delle scuole elementari maggiori sino alla quarta classe comprensivamente.

3.° La nomina relativa dovrà farsi, sopra proposizione delle rispettive autorità comunali, dai consigli comunali, sotto la riserva dell'approvazione della delegazione provinciale; avvertendosi però che per la prima volta questa approvazione è riservata al governo.

Le delegazioni in punto all'accennata approvazione si regoleranno secondo le massime in corso per tutti gli altri impiegati.

4.° Relativamente al giuramento dovranno osservarsi le disposizioni vigenti per gli impiegati comunali.

Le prefate delegazioni provinciali sono incaricate della corrispondente esecuzione.

Milano, il 9 giugno 1838.

HARTIG.

(N.° 3o.) *I pagamenti ordinati alle regie casse, i quali rimangono inesatti per un anno ed un giorno, non potranno soddisfarsi senza una nuova superiore autorizzazione.*

13 giugno 1838.

N.° 8564-1584.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

In aggiunta a quanto fu disposto colla circolare 26 dicembre 1837, n.° 1156-4031 ed inerendo alla riserva ivi espressa, si dichiara a cotest' intendenza che, secondo il tenore di un recente dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 26 maggio decorso, n.° 18909-961, la prescrizione di massima portata dall'altro aulico dispaccio 5 maggio 1835, n.° 11606-554 e comunicata colla circolare suddetta per riguardo alle partite di uscita da doversi ritenere ammortizzate presso le imperiali regie casse sotto le modalità e cautele ivi tracciate si applica non solamente alle pensioni ed altre annuali somme fisse, ma eziandio ai pagamenti ordinati per cause eventuali e per una sola volta, i quali siano rimasti inesatti per un anno ed un giorno.

Cotest'intendenza ne renderà quindi espressamente diffidata la propria cassa, commettendole di provvedere in modo che tutti i suaccennati arretrati d'uscita, i quali venissero a verificarsi presso lei non esatti entro un anno ed un giorno, siano considerati come interinalmente definiti, e non possano più soddisfarsi senza nuova autorizzazione della superiorità competente.

Dovrà però sempre essere cura della cassa medesima di rimettere all'imperiale regia contabilità centrale alla scadenza d'ogni anno camerale un elenco delle partite d'asegni tanto fissi, come eventuali che per la suaccennata causa d'inesazione prolungata oltre un anno verranno a trovarsi nel caso di essere come sopra depennate, acciocchè possano eseguirsi le annotazioni opportune anco ne' registri della contabilità suddetta per regola delle contigibili sue operazioni successive.

Milano, il 13 giugno 1838.

G. B. MALGRANI:

(70)

(N.º 31.) *Si dichiara proibito e punibile il battesimo degli ebrei impuberi contro la volontà dei loro genitori quand'anco non s'intervenga il ratto del fanciullo.*

15 giugno 1858.

N.º 17953-1853.

CIRCOLARE.

*L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed agli Ordinarij.*

All'oggetto di togliere la supposizione emersa dalla notificazione pubblicata dal governo sotto la data del 3 marzo 1817, n.º 4137-690, colla quale fu comunicato l'estratto dei regolamenti vigenti nelle altre provincie della monarchia riguardo al *catecumenato degli ebrei*, se cioè il battesimo degli *ebrei impuberi* contro la volontà dei loro genitori fosse *proibito e punibile* soltanto nei casi ove concorra il ratto del fanciullo, si dichiara a cotest *soltanto per sua notizia* analogamente a venerata sovrana risoluzione 22 maggio ultimo spirato, significata dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante ossequiato dispaccio 26 detto maggio, n.º 12795-1511, che in forza

(71)

della legge emanata il 12 aprile 1787 posteriormente agli accennati regolamenti siffatto battesimo è proibito quand'anco non v'inter venga il ratto del fanciullo.

Milano, il 15 giugno 1838.

HARTIG.

(N.º 32.) *I medici nel prescrivere la magnesia agli ammalati a carico del regio erario o dei luoghi più devono aggiugnere alle parole magnesia muriæ l'epiteto venalis.*

30 giugno 1838.

N.º 19313-1677.

CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Si è spesso osservato che i medici ordinano indistintamente la *magnesia muriæ* (carbonato di magnesia pura) e la *magnesia muriæ venalis* (magnesia venale) colla prima di queste indicazioni, per cui i farmacisti sono in diritto di ripetere il prezzo della prima, cioè lir. 2. 88 all' oncia in luogo di quello della seconda che è di soli centesimi 45 all' oncia, giusta la

carica in corso, ond'è che laddove spetta all'erario il soddisfare le relative spese, viene esso senza bisogno e vantaggio aggravato. Perciò l'eccelsa regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 29 maggio prossimo passato, n.º 11714-939 ha trovato d'ordinare che i medici, i quali trovansi in situazione di prescrivere medicinali il cui costo va a carico dell'erario regio, abbiano d'ora innanzi ad aggiungere alla espressione *magnesia muria* l'epiteto *vendis*, giacchè questa come ora trovasi in commercio è del tutto propria per l'uso medicinale, e la *magnesia murica* è a preferenza e propriamente destinata alla preparazione della *magnesia pura ed usta*.

Il governo mentre porta a cognizione di cotesta autorità provinciale l'aulica disposizione intende che ne siano estesi gli effetti anche in favore degli spedali ed altri pubblici stabilimenti e cause pie a carico di cui sta la somministrazione di rimedj a poveri infermi, ed ordina che sia fatta di tutto ciò conveniente partecipazione e diffida a tutto il contemplato personale sanitario della provincia, e che sia chiamato il regio medico di delegazione a vegliarne l'adempimento.

Milano, il 30 giugno 1838.

HARTIG.

(N.° 33.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennaio a tutto il 30 giugno 1838, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalli sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1.

N.° 38796-5228.

A Kochendörfer Baldassarre maestro di disegno e di architettura a Fünfhats presso Vienna n.° 132 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 26124-2014, per l'invenzione " di fabbricare mediante una " specie particolare di pialle la così denominata forniture " scozzese di tutte le specie di legno e metallo, con " cui possono essere impiallacciati i lavori più scelti " de' falegnami, specialmente i mobili; siffatti lavori " acquistano bell'aspetto e vi ha risparmio di tempo " e spese. "

N.° 2.

N.° 38796-5228.

A Lafabregus Claudio Maria Davide possidente a Parigi e Lione, rappresentato da *Boselli Francesco* negoziante in Milano, contrada de' Mercanti d'oro n.° 3221, per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto

n.° 26124-2014, per l'invenzione ed il miglioramento
 „ di svolgere, filare e torcere la seta secondo un nuovo
 „ metodo. „

N.° 3.

N.° 38796-5228.

A *Schmidt Filippo* proprietario di una fabbrica di chiodi
 in Vienna, Neustadt V. U. N. N. per anni due, come
 da determinazione dell'imperiale regia camera aulica ge-
 nerale 13 ottobre 1837 e da anlico dispaccio 19 detto
 n.° 26124-2014, pel ritrovato „ di fabbricare di rame
 „ puro i cilindri atti alla stampa delle stoffe di cotone. „

N.° 4.

N.° 38796-5228.

A *Richard Carlo* decoratore di tavole a Vienna, Spit-
 telberg n.° 134, per un anno, come da determinazione
 dell'imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre
 1837 e da anlico dispaccio 19 detto n.° 26124-2014,
 per l'invenzione ed il miglioramento „ di raffigurare e
 „ modellare dei *parterres* per uso di tavole rappresen-
 „ tanti in scala esatta tempj, chiese, palazzi, ecc. Fa-
 „ cendo uso di una materia particolare, possono i det-
 „ tagli degli oggetti essere rappresentati con molta preci-
 „ sione. Ognuno che ha cognizione del disegno facilmente
 „ imparerà questo metodo di lavori plastici. „

N.° 5.

N.° 38796-5228.

www.libtool.com.cn

A *Viande Francesco* conciatore di pelli in Milano, strada al Ponte de' Fabbri n.° 3716, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 26124-2014, pel ritrovato " di sottigliare le pelli delle pecore, delle "

" capre, dei vitelli e civetti senza ledere il nervo o la "

" pelle superiore, in guisa che queste pelli si estendono "

" quasi un terzo più della loro naturale grandezza, pos- "

" sono d'altronde essere digrassate, purgate di calce, e "

" conservando la pelle superiore, ridotte più presto e "

" con minor dispendio in marroccino di diverse forme "

" per uso dei cappellai, legatori di libri, ecc.

" I cascami di pelle dei quali non si fece finora "

" alcun uso possono, secondo il suddetto metodo, essere "

" impiegati qual prodotto secondario per la pelle di "

" guanti e la pelle inverniciata. "

N.° 6.

N.° 38796-5228.

A *Paneye Luigi* negoziante di Lione stabilito in Milano, contrada de' Visconti n.° 4923, duraturo fino al 20 giugno 1847 e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 ottobre 1837 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 26124-2014, pel ritrovato " di fabbricare tutte le "

" specie di carta filamentosa da scrivere, da stampare, "

" da disegnare, servendosi a ciò dei gambi di cereali, "

" di foglie di grano turco, sottoponendoli ad un processo "

" chimico e facendo uso della così detta macchina senza

Circ. ed Atti 1838, Vol. I, P. II.

E

„ fine. Detta carta è di distinta qualità, e nella fabbricazione della medesima ha luogo un risparmio delle spese. „

N.° 7.

N.° 39642-5392.

A *Hubert Enrico e Bruckner Anna*: proroga di un altro anno ad essi accordata il 6 novembre 1837 per l'esercizio del privilegio stato ai medesimi accordato il 22 ottobre 1832, come da aulico dispaccio 11 novembre 1837 n.° 27896-2147, per l'invenzione „ di *coramelle* „ onde affilare i rasoi. „

N.° 8.

N.° 39643-5393.

All'imperiale regia Impresa privilegiata per l'illuminazione col gas perfezionato: proroga di un altro anno concessa alla medesima il 6 novembre 1837 per l'esercizio del privilegio dalla stessa ottenuto l'11 novembre 1835, come dall'aulico dispaccio 11 novembre 1837 n.° 24895-2146.

N.° 9.

N.° 39644-5394.

Eggerth Giuseppe: cessione da esso fatta a *Trevani Edvige*, nata *König*, del privilegio esclusivo statogli concesso il 23 febbrajo 1837, come da dispaccio aulico 7 novembre 1837 n.° 46183-1901, pel miglioramento „ nella „ fabbricazione chimica dei zolfanelli infiammabili. „

N.° 10.

N.° 40237-5486.

A *Caffone di Mattacci Pietro* in *S. Pölten*: proroga di altri due anni accordatagli il 6 novembre 1837 per

l'esercizio del quinquennale privilegio concessogli il 6 dicembre 1832, come da dispaccio aulico 12 novembre 1837 n.° 27897-2148, per l'invenzione « di uno spirito » aromatico da lui denominato *acqua aromatica persiana* » per lavarsi e far bagni. »

N.° 11.

N.° 42291-5809.

A *Wendler Gioachimo* meccanico a Vienna e *Kilian Ferdinando* correttore dell'imp. regia accademia nel ramo d'architettura per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 6 novembre 1837 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 28063-2160, per l'invenzione « di » prevenire il ritorno del fumo cagionato dalla compressione superiore dell'aria, di che vengono infette molte » cucine ed abitazioni in tempo di vento contrario, di » pioggia, di forte splendore del sole, ecc. »

N.° 12.

N.° 42291-5809.

A *Guggenberger Carlo Ferdinando* negoziante, rappresentato da *Porsch Giovanni* negoziante in Vienna, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 novembre 1837 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 28063-2160, per l'invenzione » delle cose dette molle a stanghe removibili, atte in » tutti i casi ove occorre la forza elastica per dani- » multe l'urto e la compressione. Esse in confronto delle » molle consuete di compressione ed a sospensione si » riducono alla metà del volume, del peso e del prezzo. » In ogni dimensione ottengono uniformità dell'oscilla- » zione, ed evitano qualunque urto incomodo rimoven- » dole un poco. Essendo sopraccaricate non si rompono.

„ A motivo della loro leggerezza indipendente dalla
 „ grandezza e forza, e dell'oscillazione possono servire
 „ per uso di carrozze piccole, per sedie entro i legnai,
 „ per carri da trasporto, per strade di ferro, non che
 „ per carri a vapore. Sono pure utili per armi da fuoco
 „ e cannoni onde prendere il ribalzo. „

N.° 13.

N.° 42291-5809.

„ A *Tischbein Pietro Lodovico* ingegnere e direttore delle
 miniere e fonderie nella signoria di Arva in Ungheria,
 dimorante in Vienna per anni tre, come da determina-
 zione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 no-
 vembre 1837 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 28063-
 2160, per l'invenzione „ di trasportare il movimento
 „ rettilineo in un circolare mediante un apparecchio
 „ basato sulla legge motrice de' pianeti intorno al sole,
 „ qual centro agente, in che un punto eccentrico entro
 „ un circolo forma il punto d'appoggio del movimento
 „ rettilineo che da esso diparte ed agisce sopra un altro
 „ punto entro la periferia del circolo con forza repulsiva
 „ ed attrattiva in guisa che l'ultimo è agitato in questa
 „ periferia del circolo. Questa specie di movimento è
 „ propria per macchine a vapore nelle fabbriche, sui
 „ bastimenti, carri a vapore, ecc., come anche per
 „ trombe ed altre macchine onde semplificarle e ren-
 „ derle più leggiere, e per risparmiare spazio e ma-
 „ teriale. L'inventore produce il vapore con una specie
 „ particolare di caldaja, facendo uso di un sistema di
 „ fiaschi a tubi attorno al fuoco che passa entro la quan-
 „ tità di tubi stretti sussistenti nei fiaschi. Ogni fiasco ha
 „ due colli combinati colla caldaja in guisa da potersi

„ cambiare. L'effetto del fuoco è talmente regolato che
 „ l'acqua entro la caldaia continua fortemente la sua
 „ rotazione senza riuscire limosa. Facilmente si costruisce
 „ questa caldaia di poco peso, che richiede poca acqua
 „ e presenta il vantaggio che facilmente si disfano le
 „ parti onde nettarle. Le parti metalliche entro le quali
 „ si forma il vapore non sono grosse e possono facil-
 „ mente essere mutate. Per dirigere la macchina a va-
 „ pore e metterla in movimento o fermarla, e per ri-
 „ muoverla innanzi od indietro occorre una sola chiave. „

N.° 14.

N.° 42291-5809.

A *Geitner Ernesto Augusto* dottore di medicina in Schnee-
 berg nella Sassonia, dimorante a Carlsbad in Boemia per
 due anni, come da determinazione dell'imperiale regia
 camera anlica generale 6 novembre 1837 e da anlico
 dispaccio 14 detto n.° 28063-2160, per l'invenzione
 „ di fabbricare col mezzo del catrame fatto dal carbone
 „ di terra di Boemia (*ampeliti*), specialmente da quello
 „ di Grünlass preparato entro una fornace apposita, una
 „ specie di buona tela incerata e meno costosa della
 „ tela incatramata, non che una carta a foggia di tela
 „ incerata, la quale non cede al prodotto dell'estero. „

N.° 15.

N.° 42291-5809.

A *Dreher Antonio* fabbricatore di birra a Klein-Schwe-
 chat per anni tre, come da determinazione dell'impe-
 riale regia camera anlica generale 6 novembre 1837 e
 da anlico dispaccio 14 detto n.° 28063-2160, per l'in-
 venzione „ di una macchina e di un apparecchio atti a

„ refrigerare la cottura della birra, il che attivasi in
„ Inghilterra con molte spese. La cottura vi si raffredda
„ entro la quinta parte del tempo necessario senza la
„ macchina sino alla temperatura dell'aria: ed al disotto
„ della medesima, ed impedisce nella cottura che il sap-
„ pole si precipiti colla fecola. Il condimento resta pre-
„ servato dal guasto, e v'ha luogo una perfetta fermenta-
„ zione. „

N.° 16.

N.° 42291-5809.

A *Smolenitz* cavaliere di *Smolk Nicola* a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 novembre 1837 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 28063-2160, per l'invenzione „ di una macina a vapore combinata con un apparecchio „ per distillare acquavite, una macchina per piattare „ pietre per arrotare, ed un forno per far paste e per „ disseccare grani e frutta. La macina stessa è stata sem- „ plicata, e l'apparecchio per la distillazione è for- „ nito di una tromba pneumatica. „

N.° 17.

N.° 42292-5810.

A *Rheb Ottone* sarto a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12 novembre detto n.° 27485-2119, per l'invenzione „ di fab- „ bricare busti da donna senza servirsi di parti metalliche „ e di ossa di balena, i quali possono essere portati con „ bretelle o senza, e sono solidi, leggieri e comodi. „

N.° 18.

N.° 42292-5810.

A Stenhi Gugelmo a Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12 novembre detto n.° 27485-2119, per l'invenzione ed il miglioramento " intorno agli orinoli da torre e da casa. Le parti " necessarie pel privilegio concesso il 25 settembre 1835, " cioè la leva di batteria, un cilindro con due punte e le " occorrenti viti, vi sono del tutto superflue, e l'esatto " andamento dell'orinolo è più assicurato; non che per " l'invenzione di un congegno mediante il quale servono " dosi soltanto di 24 denti per l'impulso della sfera delle " ore e dei minuti rendesi superflua la ruota delle ore. "

N.° 19.

N.° 42292-5810.

A Bilharz Giovanni Nepomuceno a Penzing presso Vienna per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12 novembre detto n.° 27485-2119, per l'invenzione " di fabbricare presto ed a buon mercato, mediante una macchina, perle da ricamo d'oro, " argento, bronzo e di qualunque metallo, le quali su- " perano in bellezza le estere. "

N.° 20.

N.° 42292-5810.

A Leykun Luigi litografo a Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12

novembre detto n.° 27485-2119, per l'invenzione " nella
 " litografia denominata *cromolitografia*. Con questo metodo
 " si stampano diversi colori di pietre incise o colorite,
 " ponendo l'una talmente sopra l'altra che i colori si
 " fondono fra loro e producono la gradazione delle tinte
 " e dei toni colla medesima armonia e coll'istesso effetto
 " come nella pittura. Facendo uso di una macchina ap-
 " posita; le stampe si adattano bene l'una sopra l'altra
 " e diventano del tutto uniformi. "

N.° 21.

N.° 42292-5810.

A *Wöhner Giovanni Luigi*, rappresentato da *Ganser M.*
 negoziante in Vienna, per quattro anni, come da deter-
 minazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26
 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12 novembre detto
 n.° 27485-2119, per l'invenzione " di un olio ad uso
 " de' capelli come articolo di profumeria. "

N.° 22.

N.° 42292-5810.

A *Schmeer Augusto* fabbricatore di oggetti di rame a
 Teschen nella Slesia per cinque anni, come da deter-
 minazione dell'imperiale regia camera aulica generale
 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12 novembre
 detto n.° 27485-2119, per l'invenzione " di un rettifi-
 " catore e di una macchina a vapore onde fabbricare
 " bevande spiritose. Il rettificatore senza la macchina a
 " vapore è vantaggiosamente applicabile nella distilla-
 " zione di frumento, pomi di terra ed acini d'uva, ed è
 " fatto in modo che acquista in quantità e qualità il

„ prodotto, contenendo lo spirito in generale 36 sino a
 „ 38 gradi, ed aggiungendo alla prima distillazione una
 „ composizione chimica, si converte subito con un fuoco
 „ solo nello spirito più puro od in alcool. In mancanza
 „ di recipienti vecchi di distillazione devesi combinare
 „ questo rettificatore con opportuna macchina a vapore,
 „ che per la sua costruzione semplice e bassa concede
 „ una manipolazione più facile, senza che il tutto si
 „ alzi, per cui in combinazione col rettificatore si acqui-
 „ sta direttamente dalla mischia uno spirito di molti
 „ gradi, e nello stesso tempo svaporano i pomi di terra
 „ col mezzo della macchina suddetta. „

N.° 23.

N.° 42292-5810.

A *Fuchs Antonio* fabbricatore di lapis carboncini e
 specchi a Salisburgo per due anni, come da deter-
 minazione dell'imperiale regia camera aulica generale
 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 12 novembre
 detto n.° 27485-2119, per l'invenzione „ di una macchina
 „ da staccare e tagliare per fabbricare i così detti specchi
 „ a latta. Col mezzo di uno strettojo si tagliano e si for-
 „ mano con risparmio di tempo e spesa ed in modo par-
 „ ticolare tutte le lastre di latta necessarie per detti
 „ specchi. „

N.° 24.

N.° 43160-5962.

Ad *Egger conte Ferdinando* imperiale regio ciambellano,
 consigliere montanistico e proprietario di varie signorie
 a Klagenfurth per anni dieci, come da determinazione
 dell'imperiale regia camera aulica generale 24 novembre

1837 e da aulico dispaccio 2 dicembre detto n.° 29822-2294, per l'invenzione " di fabbricare la latta nera
 " scannellata o rigata per coprirne i tetti, dal che risultano i seguenti vantaggi: la latta fornita di canalature,
 " delle quali l'una appoggiata contro l'altra, presenta
 " contro accidentali compressioni la medesima resistenza,
 " la quale proviene dalla piegazione di una fila di semicilindri concavi. I predetti tubi raccolgono prestissimamente l'acqua piovana, e la conducono alle gronde:
 " da questo metodo di coprire i tetti risulta anche un considerevole risparmio, non occorrendovi l'incassare delle tavole, nè la stretta serratura dell'armatura del tetto. Basta di fermare con viti di legno le lastre canalate da ambe le estremità alle singole assi; quindi si risparmiano le spese pel legno e pel lavoro dei falegnami di grosso. Le singole lastre possono sotto il tetto essere più facilmente esaminate, ed occorrendo essere cambiate con nuove. I tetti in tal guisa coperti hanno un aspetto più bello e sembrano essere fatti di una tavola sola, e facilitano lo sgombramento della neve, lo che è importante nelle regioni montuose. "

N.° 25.

N.° 43160-5962.

A *Bassler Antonio Domenico* dottore a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 24 novembre 1837 e da aulico dispaccio 2 dicembre detto n.° 29822-2294, per ritrovato, per l'invenzione e pel miglioramento " nella costruzione dei legni per trasportare persone ed effetti, " facendo uso di molle d'acciajo che non irrugginiscono " e che impediscono per l'effetto doppiamente elastico " e dolce il tedioso strepito e l'urto del legno. Molte

„ parti gravose del carro riescono superflue, le ruote
 „ col mezzo di un apparecchio particolare si untano da
 „ se, il quale apparecchio è però applicabile anche a
 „ tutte le specie di macchine con movimento ruotante,
 „ Questa specie di legni può per diversi comodi ser-
 „uire di *omnibus* con un orinolo, con lampade inodo-
 „ rife, con una predella movibile, che combinate
 „ coll'indice accenna la quantità delle persone ammesse
 „ nella giornata, e con una porticina da aprirsi facil-
 „ mente da ambo i lati. Può inoltre servire come mezzo
 „ di trasporto per uffici e poste per strade di ferro,
 „ per trasportare ammalati, ecc., specialmente per la
 „ dolce oscillazione, pel cambiamento dei sedili in let-
 „ tiere e poi cessi inodoriferi. „

 N.° 26.

N.° 43860-6043.

Hecher Giuseppe: estinzione, pel non eseguito paga-
 mento delle relative tasse, del privilegio statogli accor-
 dato il 28 settembre 1827, come da dispaccio aulico
 9 dicembre 1837 n.° 30337-2326, per l'invenzione « di
 „ un modo atto a prolungare la durata del legno di
 „ costruzione esposto alle intemperie delle stagioni. „

 N.° 27.

N.° 43860-6043.

Schöller Gaetano: estinzione, pel non eseguito paga-
 mento delle relative tasse, del privilegio da esso otte-
 nuto il 20 ottobre 1828, come da aulico dispaccio 9
 dicembre 1837 n.° 30337-2326, per l'invenzione « di
 „ apparecchi da nettare l'argilla dalle pietre e da altri
 „ estranei corpi. „

N.° 28.

N.° 43860-6043.

Pechmann Nicola: estinzione, pel non eseguito pagamento delle relative tasse, del privilegio allo stesso concesso il 10 marzo 1832, come da dispaccio aulico 9 dicembre 1837 n.° 30337-2326, per l'invenzione " di una macchina da fabbricare le assicelle per tetti. "

N.° 29.

N.° 43860-6043.

Schultes Francesco: estinzione, pel non eseguito pagamento delle relative tasse, del privilegio statogli accordato il 13 marzo 1833, come da dispaccio aulico 9 dicembre 1837 n.° 30337-2326, pel miglioramento " della " macchina del filato grosso. "

N.° 30.

N.° 43860-6043.

Harrison Collpitts: estinzione, pel non eseguito pagamento delle relative tasse, del privilegio da esso ottenuto il 26 marzo 1833, come da dispaccio aulico 9 dicembre 1837 n.° 30337-2326, pel miglioramento " delle " macchine a vapore. "

N.° 31.

N.° 44158-6072.

A Hemberger Giacomo Francesco Enrico di Vienna: proroga di altri due anni accordatagli il 7 dicembre 1837 per l'esercizio del privilegio esclusivo dal medesimo ottenuto il 14 novembre 1835, come da aulico dispaccio

20 dicembre 1837 n.° 31333-2395, per l'invenzione
" della vernice denominata *Tups-Firniss*. "

www.ibtool.com.cn

N.° 32.

N.° 452-53.

A. *Muck Giuseppe*: prorogato al settimo anno il 9 dicembre 1837 l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 29 novembre 1831, come da dispaccio aulico 23 dicembre 1837 n.° 31609-2413, pel miglioramento introdotto " nella fabbricazione de' cappelli di feltro e di seta " e d'altri oggetti di feltro. "

N.° 33.

N.° 1723-175.

Federici Pasquale di Vescovado, provincia di Cremona: estinzione, per insoddisfatto pagamento delle prescritte tasse, del privilegio conferitogli nel 1834, come da dispaccio aulico 4 gennajo 1838 n.° 381-16, pel miglioramento " nella fattura degli abiti. "

N.° 34.

N.° 1787-179.

A *Wüest Luigi* di Vienna: proroga di altri tre anni concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 15 luglio p.° p.°, come da aulico dispaccio 30 dicembre 1837 n.° 32156-2433, pel ritrovato " di cimare e finire " qualunque stoffa di lana, di seta e di lino, sia semplice " o tessuta insieme con queste diverse materie, serven- " dosi di un apparecchio particolare applicabile a qua- " lunque macchina cilindrica per cimar panni. "

N.° 35.

N.° 1788-180.

A *Gebhard Giovanni Paolo* fabbricatore di carte da giuoco a Wiener-Neustadt per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 31366-2400, pel miglioramento " del metodo di stampare le carte da giuoco mediante una macchina, " per cui si fa in egual tempo 1/3 di copie di più che " col metodo finora in corso, e ciò con tanta nettezza " e buon aspetto come se le carte fossero state incise " sul rame. "

N.° 36.

N.° 1788-180.

A *Götz Giovanni* meccanico e *Baumann Michele* fabbricatore di birra a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 31366-2400, per l'invenzione ed il miglioramento " dell'apparecchio onde far farina e tritello, che unitamente ai cascami riescono meglio, sono a miglior " mercato e più netti. "

N.° 37.

N.° 1788-180.

A *Waissir Ignazio* mugnaio a Reichenau, signoria di Wartenstein, per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 31366-2400, per l'invenzione " di macchine atte a tagliare od a

„ dividere l'orzo od altri cereali in più parti, onde ri-
„ durre queste parti nel così detto orzo di Germania
„ sino alla qualità più fina. „

N.° 38.

N.° 1789-181.

A *Manheck Federico* orefice in Vienna per due anni,
come da determinazione dell'imperiale regia camera au-
lica generale 15 dicembre 1837 e da dispaccio aulico
31 detto n.° 32157-2452, per l'invenzione „ di fab-
„ bricare guanti con ornamenti d'oro, d'argento o bronzo
„ e con pietre preziose, rabescati o ricamati a tre fili.
„ La fabbricazione ha luogo in due modi, cioè con brac-
„ cialetti attaccati de' predetti oggetti o senza braccialetti.
„ I guanti sono altresì forniti di una molla arrendibile
„ secondo la grossezza della mano per tener fermo il
„ guanto. „

N.° 39.

N.° 1789-181.

Ad *Andrews Giovanni* intraprenditore di costruzioni di
battelli a vapore, rappresentato dall'agente *Juuner I.* a
Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imp.
regia camera aulica generale 15 dicembre 1837 e da di-
spaccio aulico 31 detto n.° 32157-2452, per l'invenzione
ed il miglioramento „ di costruire bastimenti a vapore
„ di un metodo finora sconosciuto, per cui riescono più
„ durevoli, più solidi, più leggieri, pescano minor
„ quantità d'acqua, non sono sì facilmente esposti a
„ dare in secco, vanno più velocemente ed abbisognano
„ minore quantità di combustibile che per lo passato. „

N.° 40.

N.° 1789-181.

A Bellon Alessandro socio di una manifattura di seta a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 32157-2452, pel miglioramento « di rimpiazzare con semplici fili metallici lustrati i così » detti *maillons*, finora stati costrutti di ferro, vetro e » refe, per cui la predisposizione del telaio è più sol- » lecita, reca minori spese e si risparmia il cambia- » mento dei *maillons* finora usati. »

N.° 41.

N.° 1789-181.

A Nagy Carlo concepista presso il comando generale della Bassa Austria a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 32157-2452, pel ritrovato « di una lampada a gas » d' olio che si nutre da sè, nella quale il gas d' olio » consumato dalla fiamma si riproduce di nuovo e senza » assistenza dell' olio. La fiamma è chiara al pari di » sei fino a dieci candele di cera senza abbisognare mag- » gior quantità d' olio la lampada ad argand. »

N.° 42.

N.° 1789-181.

Ad Uetz Adalberto pittore a Grätz per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 32157-2452, per l' invenzione « di una

„ macchina atta a macinare i colori a olio messa in movimento dalla forza dell'acqua. Essa presenta i vantaggi che trovandosi i colori entro uno spazio rinchiuso non producono cattivo effetto sui macinatori, d'altronde riescono i colori più netti e fini e non vengono in alcun contatto nè colla pietra, nè con metalli. »

N.° 43.

N.° 1789-181.

A *Helmer Ignazio* proprietario di una fabbrica a Vienna per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 dicembre 1837 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 32157-2452, pel miglioramento „ intorno ai filatoi di lino. I fili fini del lino „ essendo conseguenti alla macchina conservano nel filare „ tutta la loro lunghezza, per cui ne riesce un filo „ più fino e più forte che per lo passato, giacchè i filamenti conservati per la loro lunghezza vi presentano „ maggiori punti di contatto, quindi imbiancando il „ filato e tessendolo rimane più solido. »

N.° 44.

N.° 2660-275.

A *Zarn Benedetto*: proroga di un altro anno concessagli il 2 gennajo 1838 per l'esercizio del triennale privilegio da esso ottenuto il 6 giugno 1835, come da dispaccio aulico 10 gennajo 1838 n.° 670-54, per l'invenzione „ di fabbricare con maggior prontezza i capi „ pelli di feltro. »

N.° 45.

N.° 2730-281.

www.libtool.com.cn

A *De Claudius* cavaliere *Enrico*: proroga di un altro anno accordatagli il 4 gennajo 1838 per l'esercizio del privilegio conferitogli il 24 dicembre 1836, come da aulico dispaccio 10 gennajo 1838 n.° 671-55, per l'invenzione ed il miglioramento " di costruire più semplici " cemente istrumenti musicali. "

N.° 46.

N.° 3308-349.

A *Salzberger J.* ingegnere, *Delbrunner J. H.* negoziante e *Wuest J. J.* giudice superiore in Frauenfeld, rappresentanti la direzione della società proprietaria del mulino a cilindro in Frauenfeld: proroga d'anni quindici ad essa conceduta il 4 gennajo 1838 per l'esercizio del quinquennale privilegio stato alla medesima accordato il 12 marzo 1835, come da aulico dispaccio 15 gennajo 1838 n.° 667-53, per l'invenzione " di un mulino a " cilindro costruito con un nuovo sistema, pel quale si " ottiene un risultato perfetto e si diminuiscono le spese " di macinazione. "

N.° 47.

N.° 3786-403.

A *Leiser Widian* sarto a Lemberg per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 gennajo 1838 e da dispaccio aulico 13 detto n.° 810-74, pel miglioramento " introdotto nella " fattura degli abiti da uomo, i quali vengono cuciti

„ nelle parti loro più facili a logorarsi da un partico-
„ lar ref. „

N.° 48. N.° 3786-403.

A *Manby Giovanni* ingegnere a Parigi, rappresentato
da *Horniller Giuseppe Antonio* avvocato a Vienna, per anni
cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera
aulica generale 4 gennajo 1838 e da dispaccio aulico 13
detto n.° 810-74, pel miglioramento „ introdotto nella
„ fusione de' metalli e specialmente del ferro, serven-
„ dosi dell'aria infocata del carbone di Anthrazil. „

N.° 49. N.° 4363-464.

A *Bertuzzi Regagioli Cassandra* pittrice in Venezia
n.° 1942 per un anno, come da determinazione dell'im-
periale regia camera aulica generale 29 dicembre 1837
e da aulico dispaccio 12 gennajo 1838 n.° 769-70, pel
ritrovato „ di una specie di scaldaletto di terra inver-
„ niciata con coperchio ed anima del medesimo mate-
„ riale, onde mettervi il fuoco; questo scaldaletto è da
„ preferirsi a quello di rame. „

N.° 50. N.° 4363-464.

A *Flebus Giacomo* cappellajo a Vienna, Mariaschitz n.° 9,
per un anno e colla condizione del segreto, come da
determinazione dell'imperiale regia camera aulica gene-
rale 29 dicembre 1837 e da aulico dispaccio 12 gennajo

1838. n.° 769-70, per l'invenzione „ di fabbricare tap-
 „ peti di feltro impermeabili all'acqua ed all'aria di
 „ qualunque specie di pelo animale, grandezza e forza,
 „ i quali sono meno costosi, più durevoli e più belli
 „ che quelli tessuti di stoffa. Il colore che vi è stam-
 „ pato sopra è pure impermeabile e rappresenta un bel-
 „ lissimo ricamo, il quale consumato dopo anni può
 „ nuovamente essere replicato; detti tappeti possono es-
 „ sere nettati coll'acqua tiepida. „

N.° 51.

N.° 4363-464.

A *Treuer Alessandro* e *Scharli Giacomo* meccanico a
 Vienna, Wieden n.° 713, per anni tre e colla condizione
 del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia
 camera aulica generale 29 dicembre 1837 e da aulico
 dispaccio 12 gennajo 1838 n.° 769-70, per l'invenzione
 ed il miglioramento „ della macchina atta a fabbricare
 „ pettini d'avorio onde levare la polvere dai capelli
 „ (per tagliare i pettini), mediante la quale ed un ap-
 „ posito apparecchio una sola persona opera quanto
 „ finora operano due o più. „

N.° 52.

N.° 4363-464.

A *Bonnet Francesco* torinese, abitante in Milano presso
 Monticelli e comp., per dieci anni e colla condizione
 del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia
 camera aulica generale 29 dicembre 1837 e da aulico
 dispaccio 12 gennajo 1838 n.° 769-70, per l'invenzione
 „ di cappelli, czako, berrette ed oggetti simili di cascami

„ di seta, cui si dà poi il colore nero Bonnet quasi al
 „ pari delle fabbriche in Parigi, non che il color grigio.
 „ Nella composizione si fa uso di due materie affatto
 „ nuove, le quali comunicano alla stoffa una tale im-
 „ permeabilità all'acqua, che questa può essere più giorni
 „ in contatto colla medesima senza pregiudicarla. Detti
 „ fabbricati si distinguono altresì per la loro bella forma
 „ e qualità e specialmente per la durata ed i prezzi
 „ modici. „

N.° 53.

N.° 4364-465.

A Müller Giuseppe chiavajuolo in Vienna, Rossau n.° 112,
 per anni due, come da determinazione dell' imp. regia
 camera aulica generale 12 gennajo 1838 e da dispaccio
 aulico 18 detto n.° 1454-120, per l'invenzione ed il
 miglioramento „ intorno alle assi dei rulli per traspor-
 „ tare più facilmente carichi e pesi. Per una carrozza
 „ da viaggio ben caricata e fornita di tali assi bastano
 „ due cavalli da tiro in vece di cinque; si previene to-
 „ talmente l'inconveniente che l'asse prenda fuoco, e
 „ la spesa per queste assi nuove in confronto delle con-
 „ suete è di poco rilievo. „

N.° 54.

N.° 4364-465.

A Vaermi Giuseppe possidente in Venezia per due anni
 e colla condizione del segreto, come da determinazione
 dell'imperiale regia camera aulica generale 12 gennajo
 1838 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 1454-120, pel
 ritrovato „ d'impiegare due forze finora ignote, l'elastica

« e l'idraulica onde muovere bastimenti di 400 tonnellate, in modo che la prima si mette in attività sui bastimenti di 50 tonnellate, e la seconda nei bastimenti di assai maggiore contenuto, ed in ambo i casi per ottenere maggiore velocità di almeno 8 miglia per ora senza far uso di fuoco, di elettricità e magnetismo, servendosi soltanto di una macchina assistita da una o due persone. »

N.° 55.

N.° 4474-478.

A *Compert G.H.* negoziante cessionario di *Rabatz Simone*: proroga per anni tre, cioè dal sesto all'ottavo, accordatagli il 18 gennajo 1838 per l'esercizio del quinquennale privilegio dal *Rabatz* ottenuto il 1.° febbrajo 1833, come da dispaccio aulico 25 gennajo 1838 n.° 1910-151, pel miglioramento « del lucido degli stivali. »

N.° 56.

N.° 5560-598.

Weinrich Carlo di Praga: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 28 ottobre 1835, come da dispaccio aulico 1.° febbrajo 1838 n.° 2516-193, per l'invenzione « di un apparecchio atto a svariare presto ad una temperatura bassa i fluidi che si alterano con facilità in una temperatura più alta. »

N.° 57.

N.° 5593-603.

.. *A Hirsch Weikersheim Marco e comp.* di Vienna: proroga di altri dieci anni loro concessa il 31 gennaio 1838, cioè dal sesto sino al decimoquinto, del privilegio da essi ottenuto il 5 agosto 1833, come da autico dispaccio 6 febbrajo 1838 n.° 2974-223, pel miglioramento « di fabbricare un estratto colorante dalla vallonea. »

N.° 58.

N.° 4471-477.

.. *A Strauss Giuseppe* di Vienna: proroga di un altro anno concessagli il 20 gennaio 1838 per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 24 dicembre 1836, come da autico dispaccio 29 gennaio 1838 n.° 2036-156, per l'invenzione « di fabbricare una qualità di sapone ben »
 » purgato, che fa molta schiuma, servendosi di materia »
 » di poco costo, non mai usata per tale oggetto e che »
 » si può avere in sufficiente quantità. »

N.° 59.

N.° 6658-694.

A Mayer Lorenzo di Vienna: proroga di un altro anno accordatagli il 31 gennaio 1838 per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 13 marzo 1833, come da dispaccio autico 6 febbrajo 1838 n.° 2973-222, pel miglioramento « 1.° di togliere alle già privilegiate riti- »
 » rate inodorifere l'inconveniente che l'acqua si spanda »
 » sul pavimento, non che il cattivo odore che ne de- »
 » riva; 2.° di applicare ai canali delle case un tubo »
 » angolare che dalla compressione dell'acqua si apre e »
 » chiude, e tiene lontano insetti e vermi. »

N.° 60.

N.° 7012-726.

Biharz Giovanni Nepomuceno: spontanea rinuncia al privilegio da esso ottenuto il 26 ottobre 1837, come da autico dispaccio 11 febbrajo 1838 n.° 3401-262, per l'invenzione " di fabbricare presto ed a buon mercato " mediante una macchina perle da ricamo d'oro, d'argento, di bronzo o di qualunque altro metallo, le quali superano in bellezza le estere. "

N.° 61.

N.° 7013-727.

Müllner Giorgio e Reitmayer Giuseppe: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio stato loro accordato il 3 agosto 1835, come da dispaccio autico 15 febbrajo 1838 n.° 3693-282, per l'invenzione " di fabbricare, mediante una macchina tagliente e di compressione diretta, colle mani, in via " economica, senza fuoco e perdita di tempo diverse " qualità di chiodi da archi di ferro e lastre di ferro " cilindrate. "

N.° 62.

N.° 7014-728.

A Lehner Polzany Giovanni di Vienna: proroga di altri due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 27 gennajo 1836, come da autico dispaccio 16 febbrajo 1838 n.° 3902-301, per l'invenzione " di fabbricare con uno strettojo le catene d'oro. "

N.° 63. N.° 7015-729.

A *Wanderger Adamo* di Vienna: proroga concessagli sino al quarto anno inclusivamente per l'esercizio del privilegio statogli conferito il 24 marzo 1836, come da dispaccio aulico 21 febbrajo 1838 n.° 4243-323, per l'invenzione "della particolare sua composizione inas-
" viene a pulire col legno le pelli. "

N.° 64. N.° 7016-730.

A *Eisenbrand Francesco*: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio statogli accordato il 17 marzo 1833, come da aulico dispaccio 21 febbrajo 1838 n.° 4244-324, per l'invenzione "di par-
" titolari stufe a vapore. "

N.° 65. N.° 7486-778.

A *Leintzenberger Ferdinando* capitano di cavalleria pensionato a Reichstadt, circolo di Bunzlau in Boemia, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 febbrajo 1838 e da aulico dispaccio 6 febbrajo detto n.° 2805-213, per l'invenzione "di una macchina se-
" minatoria, la quale si distingue dalle consuete in ciò
" che è atta a seminare qualunque specie di sementi,
" come trifoglio, ravizzone, canapa, grano turco, le-
" gumi, cereali, carote, barbabietole, ecc.; la medesi-
" ma è anche atta a mettere contemporaneamente in
" terra varie specie di sementi, al qual uopo occorre

„ soltanto di cambiare una sola parte interna della me-
 „ desima. Le sementi vengono approfondate in terra a
 „ piacere mediante un erpice senza che si perdano o ven-
 „ gano schiacciate, e senza che il vento, la pioggia od il
 „ suolo sassoso vi abbiano cattiva influenza. Per l'uso
 „ dell'erpice occorre la forza di un cavallo, ed oltre a
 „ questo la forza di un uomo. „

N.° 66.

N.° 7486-778.

A *Binda Ambrogio* passamanajo in Milano, sotto al
 coperto de' Figini n.° 4090, per anni cinque, come da
 determinazione dell'imperiale regia camera antica gene-
 rale 26 gennajo 1838 e da dispaccio antico 6 febbrajo
 detto n.° 2805-213, pel miglioramento „ dei bottoni di
 „ lasso di seta o lana pecorile di qualsivoglia grandezza
 „ e forma, fabbricandoli durevoli ed a buon mercato
 „ mediante una macchina d'acciajo. „

N.° 67.

N.° 7486-778.

A *De Wels Giuseppe* già negoziante in Milano; con-
 trada de' Nobili n.° 3994, rappresentato da *Boselli Fran-*
cesco negoziante in Milano, contrada de' Mercanti d'oro
 n.° 3221, per cinque anni e colla condizione del se-
 greto, come da determinazione dell'imp. regia camera
 antica generale 26 gennajo 1838 e da dispaccio antico
 6 febbrajo detto n.° 2805-213, per l'invenzione „ di
 „ un cemento resistente all'effetto del sole e della tem-
 „ peratura, il quale è applicabile a varie cose, special-
 „ mente alla costruzione di strade di ferro e di carri a
 „ vapore. „

N.° 68

N.° 7486-778.

A. Hirschall Leopoldo Florimondo, chimico, tecnico in Vienna, rappresentato da Bollinger Sannaes meccanico in Vienna, Leopoldstadt n.° 607, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 gennaio 1838 e da dispaccio aulico 6 febbrajo detto n.° 2805-213, per l'invenzione ed il miglioramento nella fabbricazione di
 » oggetti d'argilla impermeabili all'acqua ed al fuoco,
 » ridotti a diversi fini ed usi, cioè utensili d'argilla per
 » uso tecnico e domestico, i quali sono scevri di ver-
 » nice o del tutto impietriti; stufe di costruzione par-
 » ticolare senza le consuete griglie di ferro; utensili di
 » cucina e cucine economiche, le quali sono trasporta-
 » bili, possono facilmente e presto essere collocate e
 » servire di cucina per vantaggiare una stanza ed un
 » gabinetto: dette stufe e cucine economiche cocendole al
 » forno soltanto una volta prendono l'aspetto di alabastro
 » o di marmo; lastre per coprire i tetti, ed altre a co-
 » lori metallici per orlare i tetti, denominato lavagna
 » artificiosa, la quale è simile alla lavagna naturale,
 » ma $\frac{1}{3}$ più leggiera che le tegole; varie terrazze e
 » lastre a foggia di marmo artificiale; pietre per uso
 » di zoccoli, non che quadrelli invetriati e petrificati
 » per costruzioni idrauliche, per bacini e sotterranei
 » onde contenervi grandi quantità di fluidi, come vino,
 » birra, ecc.

» Cementi di qualsivoglia colore. Metodo per co-
 » struire i riseratoi accennati di sopra pei fluidi e tras-
 » portare questi in qualsivoglia quantità netti e chiari
 » nei piani superiori senza essere obbligati a portarli.

„ Metodo di fabbricare le predette lastre di lava-
 „ gna artificiosa ed i quadrelli mediante un apparecchio
 „ particolare con istromenti e macchine onde formare
 „ secondo la richiesta grandezza 10 sino a 50 pezzi per
 „ volta, previa costruzione della fornace e de' locali, e
 „ di fabbricare detti oggetti presto e senza interru-
 „ zione in qualunque stagione con risparmio di tempo
 „ e spese. Applicazione di questo metodo alla fabbri-
 „ cazione de' mattoni comuni, per cui ogni fabbrica di
 „ mattoni può produrre la doppia ed anche la tripla
 „ quantità de' medesimi senza aumentare il locale. I ca-
 „ stami dei predetti fabbricati possono servire onde mi-
 „ gliorare la calcina da murare, che riesce più forte ed
 „ asciuga più presto, non che per ingrassare campi e
 „ prati. „

N.° 69.

N.° 7486-778.

A *Friemel Giovanni* oriolajo in Vienna, Josephstadt
 n.° 127, per anni due, come da determinazione dell'im-
 periale regia camera aulica generale a 6 gennajo 1838 e
 da dispaccio aulico 6 febbrajo detto n.° 2805-213, per
 l'invenzione ed il miglioramento „ di eseguire mediante
 „ le punte regolarmente collocate sul cilindro degl'istro-
 „ menti da organo la necessaria vibrazione delle lingue
 „ onde produrre i tuoni, le quali poi possono essere fatte
 „ di qualsivoglia specie di metallo. Dette punte aprono
 „ l'animella applicata al mantice di compressione e ta-
 „ gionano l'uscita dell'aria, per cui risultano belle ar-
 „ monie di tuoni minori, e nasce la possibilità di co-
 „ struire siffatti istromenti di dimensione piccolissima e
 „ colla richiesta quantità di ottone, specialmente per
 „ pendoli di qualsivoglia grandezza, il che non ha luogo

„ coi mobili con organetti, i quali si fabbricano secondo una scuola maggiore. „

N.° 70.

N.° 7860-824.

A *Pollok Giovanni* calzolaio in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1838 e da dispaccio aulico 10 detto n.° 3325-253, per l'invenzione „ di fabbricare stivali e scarpe cucite sull'ano „ letta, ponendo delle molle fra la suola e la tra „ mezza, dal che risulta un'andatura comoda e si pre „ viene la scossa del corpo. „

N.° 71.

N.° 7860-824.

A *Pereles Benedetto Salomone* negoziante di oujo ed al di lui fratello *Marco Salomone* commesso di commercio a Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1838 e da dispaccio aulico 10 detto n.° 3325-253, per l'invenzione „ di fabbricare capoe „ lette di carta e di una massa di carte riempite di „ polvere chimica, le quali facendone uso per armi da „ fuoco con molle di percussione presentano grandi van „ taggi. „

N.° 72.

N.° 7860-824.

A *Körbler Francesco* fabbricatore di utensili metallici in Vienna, Wieden n.° 457, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1838 e da

dispaccio aulico 10 detto n.° 3325-253, pel miglioramento " di fabbricare manichi di coltelli compressi dal " corno delle pecore in vece di quelli della bufola, " dando loro la tinta nera corrosiva od altra, per cui " sono meno esposti alla screpolatura che gli altri og- " getti di corao e costano meno. "

N.° 73.

N.° 7860-824.

A *Trevani Edvige*, nata *König*, fabbricatrice di batti-
fuochi chimici a Vienna, Wieden n.° 378, per due anni
e colla condizione del segreto, come da determinazione
dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1838
e da dispaccio aulico 10 detto n.° 3325-253, per l'in-
venzione " della così detta *eau céleste cachucha*, distillan-
" dola come acqua di tavoletta e come oggetto di pro-
" fumeria che spanda un bonissimo odore. "

N.° 74.

N.° 7860-824.

A *Brix Antonio* computista a Kleinmünchen al di so-
pra dell'Enns per anni due, come da determinazione
dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1838
e da dispaccio aulico 10 detto n.° 3325-253, per l'in-
venzione " di due aratri onde levare la neve, l'uno
" per uso delle strade comuni, e l'altro per nettare di
" neve le rotaje di ferro; pel primo occorrono 6 ca-
" valli e 3 lavoratori, pel secondo 4 cavalli e 2 lavo-
" ratori. Col mezzo di questi aratri si può nettare entro
" quattr' ore una distanza di una stazione postale colla
" occorrente larghezza quando la neve è fresca ed alta
" a 1/2 sino a 3 piedi. La costruzione dei medesimi è
" fatta in guisa che (tranne i rulli e la base dell'aratro

„ per le rotaje di ferro) possono essere facilmente fabbricati da ogni fabbro-ferraio o fabbricatore di carri, e ritirando le ale di essi possono schivare qualunque carteggio che venga contro ai medesimi. „

N.° 75.

N.° 7860-824.

A *Hartmann Federico Enrico* nobile di *Franzenshuld* impiegato presso il consiglio aulico di guerra, *Rennweg* n.° 537, per anni due, come da determinazione dell'Imperiale regia camera aulica generale 3 febbrajo 1830 e da dispaccio aulico 10 detto n.° 3325-253, per l'invenzione „ di lettieri di ferro e scheletri di divani non cilindrici vuoti; le prime sono sorprendentemente leggere „ come quelle di legno, eppure sono fortissime e più „ delle consuete, hanno un bell'aspetto e si può dare „ alle medesime qualunque inverniciatura. Di giorno possono essere convertite in letti da riposo ed in divani. „

N.° 76.

N.° 8554-895.

A *Raffelsperger Francesco* di *Vienna*: prorogato al sesto anno l'esercizio del privilegio concessogli il 18 febbrajo 1837, come da dispaccio aulico 3 marzo 1838 n.° 5044-401, per l'invenzione „ di stampare carte geografiche, „ piani, disegni, ecc. sui torchi de' tipografi. „

N.° 77.

N.° 9403-989.

A *Strauss Giuseppe* cessionario di *Huber Simone*: proroga di un altro anno accordatagli il 3 marzo 1838 per

l'esercizio del privilegio a quest'ultimo concesso il 13 febbraio 1834, come da antico dispaccio 8 marzo 1838 n.º 5692-445, pel miglioramento " intorno al processo " della fabbricazione dell'olio e del sapone privilegiato " il 10 dicembre 1833, per cui si ottengono nella fabbricazione di essi maggiori vantaggi e si risparmiano " tempo e spese. "

N.º 78.

N.º 8906-946.

— *Al. Guggenberger*. Carlo Ferdinando, capo della ditta Bistenfels R. S. a Pesth, rappresentato da *Perach Gio: vanni* negoziante di tele a Vienna, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 febbraio 1838 e da antico dispaccio 18 detto n.º 4656-315, per l'invenzione " de' così detti " cammini con correnti d'aria, senza la corrente d'aria " nelle case. I medesimi anco produrrebbero sempre la " corrente d'aria più forte in confronto del vento più " forte, per cui il fumo passa senza ostacolo. Ogni cammino comune facilmente è convertito in cammino di " aria corrente con poche spese e senza pericolo d'incendio. Nell'interno della casa non si scorge minimamente il succennato passaggio più forte d'aria. Il " fumo si scarica dalla gola del cammino ancorchè vi " piovesse dentro. Per convincersi del risultato suddetto " si può fare la prova collocandovi un cammino di latta. " Secondo il predetto sistema si possono applicare dei " ventilatori a stanze di bigliardo, a fabbriche, ad ospitali, alle stanze grandi di mercanti di vino, acquavite, ecc., ai macelli ed agli asciugatoi. "

N.° 79.

N.° 8906-946.

A Pasetti Antonio magnano meccanico a Milano, vicolo del Lentasio n.° 4247, per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 febbraio 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 4066-315, pel miglioramento " di una macchina ad " uso di stampatori tipografi, per cui la stampa riesce " più presto e meno costosa che col torchio consueto. " Inoltre ne risultano altri vantaggi. "

N.° 80.

N.° 8906-946.

A Roll Francesco Iustratore di stanze a Praga per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 febbraio 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 4066-315, per l'invenzione " di un metodo di preservare il pavi- " mento di legname negl'ingressi delle case, stalle e di " altri locali contro la putrefazione, l'abbassamento ed " i buchi, per cui restano sempre fermi al pari del ferro, " ed il pavimento a pian terreno è totalmente assicu- " rato contro l'umidità e contro il sottominare dei sorci. "

N.° 81.

N.° 8906-946.

A Dostal Giuseppe consigliere a Vienna n.° 553 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 febbraio 1838 e da aulico dispaccio, 18 detto n.° 4066-315, per l'invenzione " di due macchine onde

Circ. ed Atti 1838, Vol. I, P. II.

G

» fabbricare chiodi a doppia testa per uso dei falegnami,
» per inchiodare assi e pavimenti, non che chiodi con
» testa rotonda per casse, e ciò in via fredda; le teste
» di questi però sono fabbricate col fuoco. Col mezzo
» di una di dette macchine si tagliano a piacere delle
» lastre, delle punte, o cangiando alcune parti movi-
» bili, si tagliano con un sol colpo due punte ad an-
» golo retto a foggia di cono, e ciò con tanta prestezza
» che tutte queste punte si assomigliano. La seconda
» macchina con un sol taglio poi aggiunge alla punta a
» foggia di scalpello dall'estremità debole una punta
» quadrata. »

N.° 82.

N.° 8906-946.

Ad *Aufrichtig Samuele* negoziante in Vienna n.° 441
per anni cinque e colla condizione del segreto, come
da determinazione dell'imperiale regia camera aulica ge-
nerale 10 febbrajo 1838 e da aulico dispaccio 18 detto
n.° 4066-315, pel miglioramento « di apparecchiare la
» lana pecorile mediante un processo chimico sempli-
» ficato, per cui ne risulta un risparmio de' colori ap-
» plicativi. »

N.° 83.

N.° 8906-946.

A *Cichoki Felice* cordajo in Vienna, Neustadt n.° 59,
rappresentato da *Schrauf Carlo*, per un anno e colla
condizione del segreto, come da determinazione del-
l'imperiale regia camera aulica generale 10 febbrajo
1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 4066-315, per
l'invenzione « di schiacciare facilmente e presto la ca-
» napa (in vece di stropicciarla coll'acqua) mediante

„ una macchina di cilindri di piombo, per cui si alle-
„ stiscono 3 parti di più, la canapa riesce più bella,
„ più durevole ed è meno costosa. Fabbricandosene og-
„ getti di cordaggio, in vece di servirsi di una persona
„ per girare la ruota, si rimpiazza quel lavoro mediante
„ il miglioramento intorno alle ruote da filare e du-
„ rante la filatura stessa, dal che nasce un vantaggio
„ per la mano d'opera. „

N.° 84.

N.° 8906-946.

A *Ries Giuseppe F.* fabbricatore d'istrumenti musicali
a Vienna, Landstrasse n.° 384, per due anni, come da
determinazione dell'imperiale regia camera aulica ge-
nerale 10 febbrajo 1838 e da aulico dispaccio 18 detto
n.° 4066-315, pel miglioramento „ nella costruzione di
„ una specie di capsule di genere elastico, applicabili
„ a qualunque specie di pianoforte, le quali danno
„ maggior forza e purezza al tuono dell'istrumento e
„ prevengono lo strepito del medesimo. „

N.° 85.

N.° 9401-987.

A *Partsch Antonio* fabbricatore di pipe a Theresienfeld
n.° 49: proroga di altri due anni concessagli per l'eser-
cizio del privilegio statogli accordato il 27 febbrajo 1832,
come da dispaccio aulico 6 marzo 1838 n.° 5465-422,
per l'invenzione ed il miglioramento „ delle teste da
„ pipa di terra, cui si dà l'aspetto di marmo e sono
„ quasi del tutto eguali a quelle di Flader. „

N.° 86.

N.° 9402-988.

www.libtool.com.cn

Ai *fratelli Escher* di Felsenhof: proroga di altri anni cinque loro accordata per l'esercizio del privilegio esclusivo da essi ottenuto il 18 ottobre 1833, come da ауlico dispaccio 7 marzo 1838 n.° 5466-423, per l'invenzione « di una stoffa migliorata per stacciare ed abburattare la farina nei molini. »

N.° 87.

N.° 10295-1083.

A *Siegel Giuseppe* chimico a Ottakring n.° 62 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera ауlica generale 26 febbrajo 1838 e da dispaccio ауlico 9 marzo detto n.° 5707-447, pel ritrovato « di fabbricare le capsule » in guisa che il carico delle medesime è coperto di « una lastrina metallica consistente in una massa finora » non messa in uso, per cui sono pienamente assicurate » contro l'umido e l'acqua. La fabbricazione ha luogo » mediante una macchina in guisa che si caricano con » temporaneamente varie centinaia di capsule, applicando » dove le lamine metalliche. »

N.° 88.

N.° 10295-1083.

A *Schlegel Giuseppe* direttore dei lavori nelle miniere e fonderie dei fratelli Rosthorn a Prevali in Carinzia per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera ауlica generale 26 febbrajo 1838 e da dispaccio ауlico 9 marzo

detto n.° 5707-447, pel miglioramento " di servirsi me-
" diante una fornace a fiamma costrutta in modo parti-
" colare del carbone di terra anche di qualità inferiore
" onde fondere il ferro crudo e riunirlo. Questo car-
" bone non potè finora servire con vantaggio nelle
" fonderie e fu dichiarato inservibile in causa della poca
" infiammabilità e delle materie poco combustibili. La
" fornace suddetta consuma poco di questo carbone di
" terra. "

N.° 89.

N.° 10295-1083.

A *Schmid Antonio* calderajo a Vienna n.° 166 per tre
anni e colla condizione del segreto, come da determi-
nazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26
 febbrajo 1838 e da dispaccio aulico 9 marzo detto
n.° 5707-447, pel miglioramento " intorno alla di lui
" macchina regolatrice atta ad innalzare l'acqua ed as-
" sorbire l'aria, per cui l'acqua o l'aria sono senza in-
" terruzione assorbite e respinte. Si può sollecitare que-
" st'operazione come si crede necessario. La macchina
" è attualmente più semplice e più durevole, e ad ogni
" interruzione può subito essere rimediato. "

• N.° 90.

N.° 10295-1083.

A *Huffzki Carlo* fabbricatore di tegole a *Mariaschein*
presso *Töplitz* in Boemia e *Venus Carlo* fabbricatore di
tegole a *Bösendorf* V. U. W. W. per anni tre e colla
condizione del segreto, come da determinazione dell'im-
periale regia camera aulica generale 26 febbrajo 1838
e da dispaccio aulico 9 marzo detto n.° 5707-447, per

l'invenzione " di fabbricare in modo più vantaggioso le
 " tegole compresse, già inventate da *Huffzki* nel 1831
 " e 1836, per cui le tegole si formano d'argilla polve-
 " rizzata senza bagnarla, servendosi per la polverizza-
 " zione dell'argilla di un cilindro di sasso o di ghisa
 " messo in movimento dal vapore o dall'acqua. In tal
 " guisa si fabbricano pure dei mattoni o pietre, ed an-
 " che due alla volta pei pavimenti di qualsivoglia gran-
 " dezza e porosi onde vi si attacchi lo smalto. Con ciò
 " le tegole, i mattoni e le pietre pei pavimenti acqui-
 " stano una buona qualità interna e prendono un buon
 " aspetto. "

N.° 91.

N.° 10295-1083.

A *Homborg Benedetto* e *Giuseppe* banchieri a Franco-
 forte sul Memo, rappresentati da *Homborg* dottore *Au-*
 gusto in Vienna n.° 790, per quindici anni e colla con-
 dizione del segreto, come da determinazione dell'im-
 periale regia camera aulica generale 16 febbrajo 1838
 e da dispaccio aulico 9 marzo detto n.° 5707-447, per
 l'invenzione " di un apparecchio qual recipiente per
 " trasportare il gas atto all'illuminazione e di un re-
 " golatore per l'uscita del gas compresso o non com-
 " presso. Non vi ha luogo alcuna esplosione od altro
 " inconveniente, ed anche in caso di rottura o spezza-
 " tura del recipiente il gas ne esce lentamente. Il con-
 " sumo del gas, ardendo, resta sempre eguale qualora
 " si faccia uso del regolatore, e l'illuminazione col gas
 " è possibile anche in luoghi isolati in molta distanza
 " dal luogo della fabbricazione perchè non vi si fa uso
 " di condotti. "

N.° 92.

N.° 10295-1083.

www.libtool.com.cn

A *Bernard Francesco Luigi* proprietario di una fabbrica di seta a Vienna, Schottenhof n.° 484, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 febbrajo 1838 e da dispaccio aulico 9 marzo detto n.° 5707-447, pel ritrovamento, per l'invenzione ed il miglioramento « della macchina atta a correre presto: » essa è costrutta in guisa che s'impiega la quarta » parte della forza di un uomo voluta prima sopra » una strada di ferro. Aggiungendo della forza di slancio » si percorre anche con meno sforzo un miglio tedesco » entro 3 minuti al più. Detta macchina può egualmente » essere costrutta a guisa di carro con 4 ruote per 2 » rotaje parallele di ferro, in guisa che due persone con » egual forza potranno condurre innanzi 10 e più persone. Essendo questo movimento piacevole al pari » della cavalcatura, sarebbe la macchina utile per far » viaggi, ma specialmente converrebbe ai sorveglianti » delle strade ferrate onde ispezionarle più presto. »

N.° 93.

N.° 10295-1083.

A *Di Schuster* cavaliere *Giuseppe* proprietario di una fabbrica di lapis piombino a Horns per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 febbrajo 1838 e da dispaccio aulico 9 marzo detto n.° 5707-447, pel miglioramento « nella fabbricazione di lapis piombini fini che superano di gran lunga tutte le altre specie nazionali e non cedono molto ai più fini inglesi »

„ quantunque meno costosi. Essi sono molto consistenti
„ per ogni numero di durezza, leggieri e lasciano un
„ nero forte senza lacerare la carta; e la gomma ela-
„ stica vi toglie ogni segno, tranne i segni di carta
„ quando fu troppo calcata. „

N.° 94.

N.° 10295-1083.

A *Di Seynes Teodoro* agente di cambio a Lione, rap-
presentato da *Hanlein e Neff* negozianti in Vienna
n.° 1095, per anni quindici e colla condizione del se-
greto, come da determinazione dell'imperiale regia ca-
mera antica generale 26 febbrajo 1838 e da dispaccio
aulico 9 marzo detto n.° 5707-447, per l'invenzione
„ intorno al gas d'illuminazione, il quale è tre volte più
„ a buon mercato che le qualità conosciute, non fuma,
„ non spande odore, è libero di zolfo e di alcali vola-
„ tili e non intacca nè metalli, nè colori, di modo che
„ nulla impedisce l'uso de' refrattori metallici, la cui
„ superficie resta netta. „

N.° 95.

N.° 10951-1144.

A *Knoll Carlo* negoziante a Carlsbad: proroga di altri
due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio esclu-
sivo da esso ottenuto il 30 settembre 1836, come da
dispaccio aulico 22 marzo 1838 n.° 6809-540, pel ri-
trovato „ di fabbricare scatole composte di pelle e car-
„ tone in vece delle conosciute fatte soltanto di carta
„ pesta. „

N.° 96.

N.° 10952-1145.

www.libtool.com.cn
 A *Brick Salomone*: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio concessogli il 24 gennajo 1829, come da dispaccio aulico 22 marzo 1838 n.° 6886-544, pel ritrovato " di fabbricare la bevanda " detta *The superior ginger Pop* che nell'estate rinfresca, " lascia un buon sapore nella bocca ed estingue la sete. "

N.° 97.

N.° 11994-1253.

A *Bevilacqua Giovanni Giorgio* ed al di lui figlio *Giovanni Giorgio* fabbricatori di cappelli a Praga per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 8 marzo 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 6393-500, per l'invenzione " di fabbricare cappelli dai peli delle capre. Eglino si servono di un corrosivo che in vece del mercurio contiene un altro ingrediente innocuo, per cui il corrosivo costa meno ed è più idoneo per isgrassare il pelo delle lepri che qualunque altro. I cappelli sono durevoli, acquistano maggior lucentezza, sono più sicuri contro la rottura, ed ottengono maggior solidità nella tintura, e siccome non sono sottoposti ad una forte cottura, sono più durevoli circa al colore e possono essere messi in forma senza lacerarli. "

N.° 98.

N.° 11994-1253.

Ad *Ujhely Sigismondo Giuseppe* medico a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale

regia camera aulica generale 8 marzo 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 6393-500, per l'invenzione " di
" fabbricare tutte le specie d'ornamenti o lavori di scul-
" tura, ma specialmente calci di fucili mediante una
" macchina e meglio che a mano franca. "

N.° 104.

N.° 11994-1253.

A *Neutwirth Roberto* fabbricatore di bottoni a Vienna n.° 427 per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 8 marzo 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 6393-500, per l'invenzione " di bottoni di seta, alla di cui parte superiore è
" sottoposta la carta incollata ad una stoffa di seta, la
" parte superiore ed inferiore viene tagliata mediante
" uno strettojo; nella lastra inferiore sono quattro buchi
" per passarvi un filo di lino ed una corda d'istromento
" da fermarsi internamente. "

N.° 105.

N.° 11994-1253.

A *Del Banner Giovanni* toscano spazzacammino a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 8 marzo 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 6393-500, per l'invenzione " di
" un apparecchio detto *fuoco mortale*, cioè fuoco che
" si estingue da sè, col quale metodo l'incendio nato
" in cammini, in tubi od altrove si smorza da sè,
" senza il concorso dell'uomo. L'apparecchio è facil-
" mente applicabile a qualunque genere di cammino e
" tubo e non è costoso. "

N.° 106.

N.° 11995-1254.

A Wickede Carlo fabbricatore di selle inglesi a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 marzo 1838 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 6975-550, per l'invenzione « di una briglia di sicurezza con cui si doma qualunque cavallo impetuoso mediante un leggerissimo movimento di mano e si fa star fermo. »

N.° 107.

N.° 11995-1254.

A Kramerius Venceslao letterato in Vienna, Josephstadt n.° 104, per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 marzo 1838 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 6975-550, per l'invenzione « di una macchina cilindrica onde stampare a colori, con un cilindro per applicarvi i colori. In vece del fusolo e del tegame di stampa si usano soltanto rulli spingenti con doppio congegno e colla ruota bilanciera onde produrre la forza compressiva, non che rulli per intromettere e cavar fuori. Mediante il cilindro colorante si applicano uno o più colori nell'istesso tempo e si stampano non solamente tipi mobili ed immovibili, vignette, zilografie, ecc., ma anche lastre metalliche con minor forza che al solito. »

N.° 108.

N.° 11995-1254.

A Müllner Luigi orefice in Vienna, Neubau n.° 325, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia

camera aulica generale 16 marzo 1838 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 6975-550, per l'invenzione " di fabbricare anelli da sigillo per uomini e donne, d'oro, argento e di altri metalli, i quali senza aver bisogno d'essere incisi possono essere forniti secondo il desiderio del committente di stemmi, figure, nomi, ecc. ed essere poi cambiati in modo diverso senza pregiudicare l'anello. In tal guisa si fabbricano pendenti, aghi e braccialetti di diverse forme e disegni e si cambiano dietro richiesta. "

N.° 109.

N.° 11996-1255.

A *Heckmann Giuseppe* chinnico e *Fleischer Michele* tappeziere in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per l'invenzione " di fabbricare una massa pietrosa artificiosa che sotto ogni forma e colore facilmente si compone, è somigliante al marmo, resiste ad ogni temperatura e può servire per fare mosaico, pavimenti, decorazioni di pareti e per altri oggetti d'arte. Questa massa s'indurisce entro tre giorni riducendosi in pietra. I colori e le vernici inventati per la medesima possono servire per coprire i varj oggetti che superano altri fabbricati simili in bellezza e durata e sono meno costosi di questi. "

N.° 110.

N.° 11996-1255.

A *Moser Giuseppe* fabbricatore di carrozze in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale

regia camera aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per l'invenzione ed il miglioramento nella costruzione delle carrozze de-
 „ nominate *Wienerhamülcon-Wägen* a 4 posti e disposte
 „ a guisa che anche camminando possono essere con-
 „ vertite in legni a due posti, od in carrozze da para-
 „ ta, per cui il proprietario delle medesime trovasi quasi
 „ in possesso di quattro specie di carrozze. Questi le-
 „ gni, oltre la loro costruzione economica, sono di forma
 „ affatto nuova, meno pesanti ed hanno molle più dol-
 „ ci, ed assi forniti di bussole doppie, dal che nasce
 „ il vantaggio di poter viaggiare alcune centinaia di
 „ miglia senza ingrassare le ruote. Le tre bussole cor-
 „ renti impediscono l'arresto delle ruote, il che sovente
 „ avviene negli assi consueti dei legni. »

N.° 111.

N.° 11996-1255.

A *Römer Stefano* chimico a Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per l'invenzione « di asciugare mediante
 „ un apparecchio tutti gli oggetti da asciugarsi presto
 „ ed economicamente in qualunque stagione, e ciò nel
 „ modo più netto senza gran locale e senza far cam-
 „ biare la qualità dei medesimi, togliendo affatto le eva-
 „ porazioni che si sviluppano in simile processo. »

N.° 112.

N.° 11996-1255.

Poschony Giovanni calderajo in Vienna per un trien-
 nio, come da determinazione dell'imperiale regia camera

aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per l'invenzione " di apparecchi " di cucina, quali riuniscono i singolari vantaggi ottenuti dal bagnomaria, dal vapore e dalla cottura sul fuoco. "

N.° 113.

N.° 11996-1255.

A *Mayrhofer Giuseppe* fabbricatore di birra a Klagenfurth per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per l'invenzione ed il miglioramento " d' un apparecchio atto a " fabbricare il così detto *Steinbier* (birra cotta a forza " di pietre riscaldate in vece del fuoco, dal che risulta " la mischia dell'orzo tallito più perfetta, più presto e " meno costosa, ed il luppolo viene più opportunamente " estratto, per cui la predetta birra riesce più vigorosa " e più saporita, e si fabbrica con maggior risparmio " e con meno dispendio e fatica. "

N.° 114.

N.° 11996-1255.

A *Traugott Guglielmo* di Sassonia, rappresentato da *Hornicker* avvocato aulico in Vienna, per anni dieci, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per il ritrovato, per l'invenzione ed il miglioramento " di una macchina atta a tirare in un " modo sconosciuto acqua ed altri fluidi da diverse stanze. "

N.° 115.

N.° 11996-1255.

A Pink Venceslao a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto n.° 5998-464, per l'invenzione ed il miglioramento « di effettuare me-
 » diante una macchina il rastrellare i fogli delle rubri-
 » che in qualunque direzione, non che le intestature, i
 » titoli, i numeri delle partite; siffatta operazione ha
 » luogo sopra la carta conducendovi un carro. L'opera-
 » zione si eseguisce contemporaneamente in un tratto
 » solo. La macchina è forte, difficilmente occorrono ri-
 » parazioni, essa può essere diretta da una persona so-
 » la, e si allestiscono in un giorno cinque risme di carta
 » per rubricarle. »

N.° 116.

N.° 11996-1255.

A Hnewkowsky Giuseppe ispettore di raffinerie di zuc-
 chero di barbabietole in Vienna per un triennio, come
 da determinazione dell'imperiale regia camera aulica ge-
 nerale 3 marzo 1838 e da aulico dispaccio 14 detto
 n.° 5998-464, pel ritrovato « di ottenere mediante un
 » apparecchio ed in modo assai semplice e presto la
 » evaporazione di fluidi zuccherini specialmente dalle
 » barbabietole all'incirca al di sotto della temperatura
 » di 55° fino a 65° di Réaumur sino alla cristallizza-
 » zione dello zucchero, facendo passare per l'apparec-
 » chio mediante una specie di mantice dell'aria calda
 » o fredda nella fluidità riscaldata sino alla suaccennata
 » temperatura. »

N.° 117.

N.° 12244-1269.

A Di Schönburg principe Alfredo, cessionario di *Mayer Biagio*: proroga di altri due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo al *Mayer* concesso il 17 maggio 1827, come da aulico dispaccio 3 aprile 1838 n.° 8113-647, pel miglioramento « nella fabbricazione » de' chiodi. »

N.° 118.

N.° 12245-1270.

A Raffelsberger M. di Vienna: proroga di altri cinque anni concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo da esso ottenuto il 20 aprile 1833, come da dispaccio aulico 3 aprile 1838 n.° 8114-648, pel ritrovato « di » un nuovo apparecchio atto ad evaporare lo zucchero. »

N.° 119.

N.° 12923-1327.

Schweigert Venceslao e Chiusole Giacomo: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio stato loro accordato il 26 novembre 1833, come da aulico dispaccio 7 aprile 1838 n.° 8265-660, pel miglioramento « nella fabbricazione delle scarpe da » donna. »

N.° 120.

N.° 12924-1328.

Grechnam Giovanni: estinzione, per non uso e per non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 5 marzo 1830, come da aulico dispaccio 6 aprile 1838 n.° 8227-657, pel miglioramento « delle » macchine a vapore. »

N.° 121. N.° 12925-1329.

Antropi Giovanni: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio da esso ottenuto il 30 maggio 1835, come da dispaccio aulico 7 aprile 1838 n.° 8267-662, per l'invenzione " di fabbricare galloni di lisci d'oro e d'argento. "

N.° 122. N.° 12926-1330.

Esche Giuseppe e Wittenberg Leopoldo: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio stato loro concesso il 10 maggio 1837, come da aulico dispaccio 10 aprile 1838 n.° 8804-705, pel miglioramento " del telaio inserviente alla fabbricazione in generale di " tessuti con disegni e della così detta carta quadricata. "

N.° 123. N.° 12927-1331.

Zecchini Giuseppe: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli il 25 marzo 1837, come da aulico dispaccio 6 aprile 1838 n.° 8266-661, per l'invenzione " di particolare forno " da servire alla fabbricazione delle perle di vetro. "

N.° 124. N.° 12928-1332.

A Komposch Simone e figli Giacomo ed Ignazio e Schwartzenberg nel circolo di Klagenfurth in Carinzia per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 marzo 1838 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 7824-625, pel miglioramento " giu- " sta il quale la fiamma nei forni di piombo produce

„ artificiosamente una direzione meccanica e cagiona per
 „ mezzo dei forni di *Komposch* i seguenti vantaggi: si
 „ risparmia la metà del tempo e della forza, il combu-
 „ stibile viene diminuito di $\frac{1}{3}$ e di più, si guadagna
 „ nella manipolazione il consueto contenuto del piombo
 „ stritolato, e non ostante non si aumenta il dispendio
 „ del ferro che si consuma nei forni consueti, e poi ri-
 „ sulta un considerabile risparmio del lavoro pel pro-
 „ cesso perfezionato e più sollecito della fusione. „

N.° 125.

N.° 12928-1332.

A *Tichtel Giuseppe* applicatore di lamine metalliche
 in Vienna, Wieden n.° 320, come da determinazione
 dell'imperiale regia camera aulica generale 21 marzo 1838
 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 7824-625, pel mi-
 glioramento „ degli apparecchi di bagno. Essendo essi
 „ fermati al plafone o ad un palchetto appositamente
 „ costruito ed assicurati in modo da non cedere, nè ca-
 „ scare, essi riescono più comodi essendo le chiavi in-
 „ nanzi al volto e facilmente maneggiabili per mezzo di le-
 „ ve; il tubo per far salire le *douche* trovasi nella peri-
 „ feria senza impedire lo spazio interno del bagno, e co-
 „ lui che si bagna può star dritto sotto o fra la macchina,
 „ giacchè i tubi a semicircolo sono costrutti da aprirsi
 „ o da chiudersi al pari di uno scrigno. Questi appa-
 „ recchi sono facilmente trasportabili ed occupano poco
 „ spazio, giacchè chi si bagna può scegliere qualunque
 „ bagno di caduta, di rugiada, di pioggia, di *douche*, ecc.
 „ e sotto qualunque temperatura sia per tutto il corpo
 „ o sopra singole parti del medesimo. „

N.° 126. :

N.° 12928-1332.

A Morawetz Francesco in Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 marzo 1838 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 7824-625, per l'invenzione " di un bagno caldo " atto a nuotare. La bagnaruola è costrutta in guisa " che la quantità d'acqua per più persone giunge a parte " senza interruzione, dandole qualunque grado di calore " può servire in qualsivoglia stagione. Applicandovi un " apparecchio produce l'andamento delle onde a guisa " dei bagni di mare. "

N.° 127.

N.° 12928-1332.

A De Saurimont Giuseppe in Vienna per otto anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 marzo 1838 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 7824-625, per l'invenzione ed il miglioramento " di fabbricare sapone bianco per mezzo del vapore, il quale in confronto di altro sapone netta come " pletamente una maggior quantità di biancheria sporca " ed unta, non che altre stoffe tinte, e ciò colla solita " temperatura non artificiale dell'acqua, senza pregiudicare chi lava, nè lasciare l'odore di lisciva nella " biancheria. "

N.° 128.

N.° 12928-1332.

A Reuter Giuseppe proprietario di una raffineria di zucchero di barbabietole a Budweis in Boemia per anni

tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera
aulica generale 21 marzo 1838 e da dispaccio aulico
31 detto n.° 7824-625, pel miglioramento " di fabbri-
" care la carta dai cascami delle barbabietole. "

N.° 129.

N.° 12928-1332.

A *Berchtold* conte *Carlo* barone d' *Ungerschütz* in
Vienna n.° 1138 per otto anni, come da determinazione
dell'imperiale regia camera aulica generale 21 marzo
1838 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 7824-625, per
l'invenzione " delle così dette carrozze doppie che pos-
" sono servire tanto sulle strade comuni, quanto su
" quelle di ferro. Il peso riposa in equilibrio sopra due
" ruote, per cui si serve di cavalli o della forza del
" vapore per tirarle innanzi. "

N.° 130.

N.° 12928-1332.

A *Wisslack* *Giuseppe* fabbricatore di birra a *Klagen-*
furth, *S. Veit* n.° 19, per anni dieci, come da deter-
minazione dell'imperiale regia camera aulica generale
21 marzo 1838 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 7824-625,
pel miglioramento " di un apparecchio di bollitura onde
" fabbricare il così detto *steinbier* più puro, più sa-
" porito e più a buon mercato servendosi di un fondo
" di rame unito al fondo consueto di legno e di tubi
" di rame per la circolazione. "

N.° 131.

N.° 12929-1333.

www.libtool.com.cn

A *Frischhaus A. I.* figlio proprietario di una fabbrica di produzioni chimiche ad Hernals presso Vienna, per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 marzo 1838 e da dispaccio aulico 7 aprile detto n.° 8268-663, per l'invenzione "di preparare un unto per carrozze che costa " meno del grasso di porco, se ne serve in quantità " minore, nell'estate non iscola e nell'inverno non si " indurisce, non guasta gli assi, ma li rende più du- " revoli per la composizione di oggetti minerali e ve- " getabili. Si può anche farne uso per qualunque specie " di macchine, non guasta la vernice delle carrozze, " ed avendone sporcato gli abiti, si lava col sapone " e l'acqua, si trasporta senza incomodo pel buon odore " che tramanda, e può essere utile in viaggio essendo " feriti esternamente i cavalli. "

N.° 132.

N.° 12929-1333.

A *Montag Gaspare* in Vienna, Neubau n.° 257, ed *Urschütz Marco* per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 marzo 1838 e da dispaccio aulico 7 aprile detto n.° 8268-663, per l'invenzione "di fabbricare bottoni di latta e di " metallo con occhielli senza il concorso del fuoco, co- " prendoli di seta e di altre stoffe. Questi bottoni sono " più durevoli e meno costosi degli altri, ed avendo " essi il colore dell'abito possono servire lungo tempo " anche dopo essere consumata la stoffa che li copre. "

N.° 133.

N.° 12929-1333.

www.libtool.com.cn

A *Walp Federico* proprietario di una fabbrica di teraglia a Gliasko in Galizia per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 30 marzo 1838 e da dispaccio aulico 7 aprile detto n.° 8268-663, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare le teste da pipa turchesche rosse di » terra sigillata di qualunque specie e grandezza. »

N.° 134.

N.° 13611-1409.

A *Laver Francesco* di Vienna cessionario di *Schretzmayer Mattia*: proroga di un altro anno concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo dal secondo ottenuto il 29 marzo 1834, come da aulico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8981-721, pel miglioramento « nella fabbrica- » zione delle scarpe e degli stivali. »

N.° 135.

N.° 13612-1410.

A *Morawetz Francesco* e *Dischon Giacomo*: proroga di altri due anni ad essi accordata per l'esercizio del privilegio esclusivo stato loro concesso il 10 maggio 1830, come da dispaccio aulico 14 aprile 1838 n.° 8980-720, pel miglioramento « dell'apparecchio di fare le stoffe di » lana. »

N.° 136.

N.° 13614-1411.

www.libtool.com.cn
Raymond I. in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio concessogli il 17 agosto 1837, come da aulico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8982-722, per l'invenzione ed il miglioramento " di costruire de' rimorchiatori secondo " un sistema particolare di macchine a vapore. "

N.° 137.

N.° 13614-1411.

Margotti I. R., già viceconsole prussiano nella Moldavia, a Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio accordatogli il 19 maggio 1837, come da aulico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8982-722, pel miglioramento " di fabbricare " mediante un processo tecnico semplificato la carta lucente ed i cartoni a foggia inglese. "

N.° 138.

N.° 13614-1411.

Boldrini P. fabbricatore di cappelli di paglia in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei prescritti termini, del privilegio concessogli il 6 marzo 1837, come da aulico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8982-722, pel miglioramento " introdotto nel fabbricare cappelli impermeabili di legno, corteccia e paglia, e non " cambianti il colore bagnandosi. "

N.° 139.

N.° 13614-1411.

Fletcher *Masero* e *Panschon* *Giovanni* meccanici in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio da essi ottenuto l'11 aprile 1837, come da autico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8982-722, per l'invenzione « di fondere il » ferro ed altri metalli con un nuovo metodo entro un » forno appositamente costruito, e di riscaldare l'aria » in un modo affatto nuovo. »

N.° 140.

N.° 13614-1411.

De Casati Alessandrina cessionaria di *Breck Anna*: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio alla *Breck* concesso il 5 settembre 1836, come da autico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8982-722, per l'invenzione « di una pomata » applicabile al volto umano, la quale rileva la bianchezza del colorito. »

N.° 141.

N.° 13614-1411.

Sottil Michele fabbricatore di seta in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei prescritti termini, del privilegio accordatogli il 5 maggio 1837, come da autico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8982-722, per il miglioramento dell'invenzione, già privilegiata il 12 maggio e l'11 giugno 1822 « di combinare un » meccanismo semplice col telajo, per cui la fabbrica » zione di qualsivoglia stoffa di seta, lana, lino di ef » fettua con una sola pedana. »

N.° 142.

N.° 13615-1412.

.. All'Imperiale regia Impresa per l'illuminazione col gas perfezionato: proroga di un altro anno alla medesima accordata per l'esercizio del privilegio esclusivo da essa ottenute il 20 aprile 1835, come da anlico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8977-717, per l'invenzione di fabbricare il detto gas. »

N.° 143.

N.° 15333-1595.

A *Schlesinger Emanuele* cessionario del di lui padre *Antonio*: proroga di altri due anni concessa al primo per l'esercizio del privilegio esclusivo stato al secondo accordato il 25 marzo 1825, come da anlico dispaccio 19 aprile 1838 n.° 9375-760, pel miglioramento introdotto « nella fabbricazione delle candele odorifere ed » inodorifere bianche e color di rosa. »

N.° 144.

N.° 15334-1596.

.. *Titz Antonio* di *Reichenberg*: spontanea rinuncia ai privilegi statigli concessi il 23 settembre 1828 ed il 16 luglio 1831, come da dispaccio anlico 25 aprile 1838 n.° 9925-813, riguardante il primo l'invenzione « di » una macchina atta a lavare i panni in un modo poco » costoso ed a far loro acquistare un maggior appet- » to »; il secondo riguardante il ritrovato « di costruire » pozzi artesiani mediante trivelli di ferro, e ciò ad uso » domestico, tanto per innaffiare giardini, come per » asciugar fondi paludosi. »

N.° 145.

N.° 15626-1628.

A Kowatz Giuseppe, falegname in Vienna: prorogato al quinto anno inclusivamente il privilegio accordatogli il 22 aprile 1834, come da autico dispaccio 6 maggio 1838 n.° 10823-893, per l'invenzione « di fabbricare » delle sedie a bracciuoli e sofà con molle che le medesime « adattano alle diverse posizioni del corpo umano. »

N.° 146.

N.° 15627-1629.

A Wilda Gottofredo di Vienna: prorogato al settimo anno inclusivamente il privilegio concessogli il 6 maggio 1832, come da dispaccio autico 5 maggio 1838 n.° 10824-894, pel miglioramento « nella fabbricazione de' ferri » menti concernenti i bottoni per abiti. »

N.° 147.

N.° 15332-1594.

Schnellinger Giuseppe: annullamento, per difetto della descrizione e pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio concessogli il 25 maggio 1837, come da autico dispaccio 14 aprile 1838 n.° 8978-718, pel miglioramento « dei così detti *Pfalz Botzen Knöpfe* » (specie di bottoni), per cui servendosi di una nuova « qualità di metallo che non irrugginisce, nasce il vantaggio, riguardo alle lastre di rinforzo sulle quali passa » la stoffa, che con un sol colpo della macchina appositamente costrutta si fabbricano due bottoni per volta « di maggior durata e minor prezzo. »

N.° 148.

N.° 15625-1627.

A Wagner Giulio in Vienna: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto l'11 aprile 1837, come da dispaccio aulico 5 maggio 1838 n.° 10822-892, per l'invenzione " di muoversi coi soli " detti cocchi a rulli o colle slitte sulle rotaje o sui " piani sdruciolatoi appositamente costrutti. "

N.° 149.

N.° 15628-1630.

Römer di Kis-Enysitzke Stefano: rinuncia spontanea al privilegio statogli concesso il 3 marzo 1838, come da aulico dispaccio 3 maggio 1838 n.° 10847-881, per l'invenzione " di asciugare mediante un apparecchio tutti " gli oggetti in qualunque stagione senza far cambiare " loro le qualità e togliendo affatto le evaporazioni che " si sviluppano in simili processi. "

N.° 150.

N.° 16131-1679.

Heimann Sofia proprietaria di una fabbrica *Gumpoldskirchen* in Vienna n.° 580, rappresentata dal proprio padre *Heimann Mosè* negoziante in Milano: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio accordatole il 21 agosto 1834, come da dispaccio aulico 7 maggio 1838 n.° 10921-905, pel miglioramento " nella fabbricazione di cartoni e della carta dal giunco " comune mediante nuovi apparecchi tecnici. "

N.° 151.

N.° 16131-1679.

Luigi Rappo fabbricatore di stoffe di seta e lana in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio odonessogli il 2 novembre 1833, come da dispaccio aulico 7 maggio 1838 n.° 10921-905, per l'invenzione « di un meccanismo applicato alla spola del telaio, mediante il quale si regola arbitrariamente l'andamento di essa e si ferma quando occorre. Questo meccanismo conviene specialmente ai telai che richiedono della forza esterna ond' essere messi in movimento. »

N.° 152.

N.° 16131-1679.

Reithofer G. N. ed E.: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, dei privilegi loro concessi il 3 novembre 1832 ed il 10 dicembre 1833, come da dispaccio aulico 7 maggio 1838 n.° 10921-905, per l'invenzione ed il miglioramento « della gomma elastica per uso di tutte le specie di vestiario del bisogno e della moda, come anche per qualunque legatura ove richiedesi elasticità, non che a renderla atta a ricevere le forme che occorrono. »

N.° 153.

N.° 16131-1679.

Lamarche Michele fabbricatore di sedie di paglia a Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio da esso ottenuto il 27 giugno 1833, come da dispaccio aulico 7 maggio 1838 n.° 10921-905, per l'invenzione « d'intrecciare in un modo del tutto nuovo e lavorare la

« paglia per farne diverse qualità di sedie, dando alla
 « parte legnosa una pulitura che penetra tutta la parte
 « del legno. La paglia acquista, in aspetto di nastro, di
 « rare, maggior solidità e può essere tinta di qualsivoglia
 « colore. La bella forma di queste sedie e la lucentezza
 « le rendono adatte a qualunque mobigliamento. »

N.° 154.

N.° 16131-1679.

Amministrazione della prima società della navigazione
 a vapore sul Danubio: estinzione, pel non eseguito pa-
 gamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio
 originariamente concesso ad *Andrews Giovanni* l'8 novem-
 bre 1835, come da dispaccio aulico 7 maggio 1838
 n.° 10921-905, pel miglioramento « nella costruzione
 « de' bastimenti in generale e de' bastimenti a vapore
 « in particolare. Le coste ed il fondo del bastimento
 « vengono congiunti nelle parti laterali e ricevono una
 « forma particolare di angoli acuti e fermati fortemente
 « con bullettine, per cui questi bastimenti riescono più
 « durevoli che in passato ed acquistano de' vantaggi in-
 « calcolabili specialmente nel caso di arenamento. »

N.° 155.

N.° 16131-1679.

Martini Pietro orfice in Vienna: estinzione, pel non
 eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti,
 del privilegio conferitogli il 6 marzo 1837, come da
 dispaccio aulico 7 maggio 1838 n.° 10921-905, per
 l'invenzione « di fabbricare braccialetti elastici e cintole
 « d'oro, d'argento e di bronzo tanto lisci che incisi,
 « lavorati e coperti di pietre, che si adattano al braccio
 « ed al corpo rispettivamente senza far male. »

N.° 156.

N.° 16131-1679.

Obendrain Valentino in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio statogli accordato il 26 agosto 1837, come da dispaccio aulico 7 maggio 1838 n.° 10931-905, per l'invenzione " di facilitare il suono dei passaggi restringendo la tastatura dei pianoforti e di rendere possibile anche ai fanciulli l'indicare gl'intervalli distanti negli accordi e l'esecuzione delle composizioni dei cembali scritte soltanto per gli adulti. "

N.° 157.

N.° 16134-1680.

A Pellizzari Antonio in Montagnana, provincia di Padova: proroga di altri anni dieci concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 18 marzo 1836, come da aulico dispaccio 9 maggio 1838 n.° 11229-922, per l'invenzione ed il miglioramento " nella numerazione degli edifizj e nelle iscrizioni dei distretti parrocchiali, delle strade, dei fondi, delle piazze pubbliche e simili tanto in città, quanto in campagna, per cui la numerazione resta assicurata per un tempo illimitato. "

N.° 158.

N.° 16306-1692.

A Swary Pietro di Perth in Inghilterra, rappresentato da *Sigmund Carlo* di Vienna, Wieden n.° 810, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, per l'invenzione " di fabbricare

«una stoffa pel vestiario d'inverno in vece delle pellicce», composta di una materia che tien caldo, non pesa, costa meno delle pellicce e non isporca gli abiti che si portano sotto, come avviene coi peli delle pellicce. »

N.° 159.

N.° 16306-1692.

Al suddetto per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, per l'invenzione « interno alle carrozze da viaggio che vengono preservate contro la polvere ed il respiro dell'aria fredda e malsana nelle carrozze chiuse. »

N.° 160.

N.° 16306-1692.

Al suddetto per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, per l'invenzione « di lampade idrostatiche od astatiche di nuova specie, in cui l'olio corre sempre conforme verso lo stoppino. »

N.° 161.

N.° 16306-1692.

Alla prima compagnia della navigazione sul Danubio e ad Escher Wyss e comp. in Zurigo per anni quindici, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, pel miglioramento « nella costruzione di navigli di ferro per uso di bastimenti a vela »

„ed a vapore o di qualsivoglia specie, combinati con
 „lastre ed angoli di ferro battuto. Siffatti navigli sono
 „più leggeri, corrono più presto, e sono più sicuri e più
 „durevoli di quelli di legno. „

N.° 162.

N.° 16306-1692,

A *Müller Carlo Lodovico* negoziante in Vienna n.° 885
 per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale
 regia camera antica generale 17 aprile 1838 e da di-
 spaccio antico 28 detto n.° 10344-848, per l'invenzione
 „di fabbricare mediante processi chimici un olio grasso
 „per uso di macchine entro particolari apparecchi
 „tecnici che supera tutti i grassi finora conosciuti di
 „questa natura. Per mezzo del medesimo si prolunga
 „il controattrito, ed allontanandone qualunque acido,
 „per cui non attacca i metalli, non si arresta nel gran
 „freddo, ed è più a buon mercato dell'olio d'oliva e
 „del grasso animale. Nello stato più condensato e com-
 „posto con altre materie può servire anche per mac-
 „chine idrauliche ed altre grandi, per ruote di car-
 „rozze, ecc. senza imbrattare d'immondezze le macchine
 „o le carrozze. Finalmente può essere adoperato per
 „ingrassare la lana pecorile, e come materia per illu-
 „minare. „

N.° 163.

N.° 16306-1692.

A *Weytch Tomaso* falegname a Vienna, Gumpendorf
 n.° 325, per anni tre, come da determinazione dell'im-
 periale regia camera antica generale 17 aprile 1838 e

da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, pel miglioramento della macchina di Jacquart in guisa che si risparmiino delle spese di fabbricazione tessendo stoffe di lana e seta con disegni, e possono essere messe in opera molte stoffe senza gran difficoltà con maggior bellezza ed eguaglianza facilitando il lavoro degli operai. »

N.° 164.

N.° 16306-1692.

A *Rühm Guglielmo* fabbricatore di oggetti inargentati di *Lamane Lang Giuseppe*, Wieden n.° 715, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, per l'invenzione « di una macchina da caffè di qualsivoglia metallo e grandezza, denominata *Press Extractions Kaffehmaschine*, nella quale il vapore dell'acqua ascende penetrando entro 10 minuti il caffè macinato e compresso; il fluido passa da sè entro un riservatojo e può essere bevuto subito. »

N.° 165.

N.° 16306-1692.

A *Gruber Antonio*, Wieden n.° 55, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 10344-848, per l'invenzione « di una macchina e di un metodo d'indurire doppiamente gl'istromenti da taglio, per cui si fabbricano d'acciajo non solamente gl'istromenti per uso di sarti, ma anche

» quelli per operai che lavorano in legno, ferro e metalli, non che oggetti di maggior entità. L'acciajo applicandolo ai suddetti istromenti è fino e forte, ma coll' invenzione di un fuoco di nuovo genere acquistata doppia durezza, per cui riesce più fino ancora, più durevole e più utile, si risparmiano molti combattibili; eppure sono detti istromenti dell'istesso prezzo o meno costosi de' primi già privilegiati. »

N.° 166.

N.° 16815-1735.

A *Miller Luigi* orefice in Vienna, Laingrube n.° 163, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 aprile 1838 e da aulico dispaccio n.° 9489-775, per l'invenzione « di fabbricare bottoni d'oro, d'argento, di bronzo e d'acciajo federati, che per bellezza durevole e per leggerezza si distinguono sopra i bottoni di bronzo e metallo dorato, non si appannano, non diventano neri e non isporcano gli abiti. »

N.° 167.

N.° 16815-1735.

A *Scheller Giovanni Andrea* in Vienna, Schottenfeld n.° 305, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 aprile 1838 e da aulico dispaccio n.° 9489-775, per l'invenzione « di mulini da macina, da sega, da pestare, da tritello, da olio con ruote salienti da costruirsi in qualunque sito e ad ogni piano, i quali vengono messi in movimento senza il concorso d'acqua corrente, di

„ peschiera o di gora dalla forza umana o da animali
 „ mediante il vapore o con qualunque altra forza. I me-
 „ desimi sono forniti di varie stacciate ed hanno la con-
 „ sueta costruzione interna. »

N.° 168.

N.° 16815-1735.

A *Tschulik Francesco* in Linz al n.° 216, rappresentato dal dottore *Becher Siffredo* in Vienna n.° 1039, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 aprile 1838 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 9489-775, per l'invenzione « di una carrozza
 „ di sicurezza, cioè di un calesso, il cui cocchio rove-
 „ sciandosi, il carro cade senza scossa sulla sua parte
 „ inferiore e si stacca dal cignone. Le persone nel legno
 „ non soffrono alcun danno ancorchè venga strascinato
 „ dai cavalli spaventati. La carrozza non si rovescia sì
 „ facilmente come le altre. La costruzione del legno può
 „ essere come qualunque altro senza perciò aumentare
 „ le spese. Siffatta costruzione è pure applicabile alle
 „ slitte a foggia di carrozza, anzi qualunque calesso
 „ può senza grandi spese essere ridotto in legno di si-
 „ curezza. »

N.° 169.

N.° 16815-1735.

A *Fischer Giovanni* lattajo in Vienna, Wieden n.° 347, per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 aprile 1838 e da aulico dispaccio 20 detto n.° 9489-775, pel miglioramento « intorno alle lanterne da strada che spandono una luce
 „ bella e chiara e più lontana che le lanterne consuete.

„ Esse non hanno bisogno d'essere nettate entro 15 ore,
 „ e nè lo sportello, nè il recipiente dell'olio della lan-
 „ terna fanno ombra in terra o sulle pareti; si riempiono
 „ e si nettano con facilità; consumandosi il lucignolo,
 „ facilmente se ne rimette un altro. Per queste lanterne
 „ possono servire le campane di vetro strette o larghe. »

N.° 170.

N.° 16815-1735.

Ad *Escher G. e G. Alberto* a Feldkirch per cinque anni,
 come da determinazione dell'imperiale regia camera au-
 lica generale 7 aprile 1838 e da aulico dispaccio 20
 detto n.° 9489-775, per l'invenzione ed il miglioramento
 „ intorno alle macchine a vapore, introducendovi una
 „ cassa che in fondo forma il focolajo ed in cima il
 „ sistema de' tubi, pei quali circola l'acqua che si
 „ scompone in vapore, quindi si forma maggiore quan-
 „ tità di vapore entro uno spazio minore con poco con-
 „ sumo di combustibile, occorrendo soltanto una libbra
 „ di carbone di terra per ridurre nove libbre di acqua
 „ in vapore, il che produce un gran vantaggio alla na-
 „ vigazione nell'acqua bassa ove si richieggono caldaje
 „ leggieri. »

N.° 171.

N.° 16815-1735.

A *Tuscany Giovanni Francesco* possidente a Praga per
 anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia
 camera aulica generale 7 aprile 1838 e da aulico di-
 spaccio 20 detto n.° 9489-775, per l'invenzione „ di
 „ una macchina che senza il soccorso del fuoco, del va-
 „ pore, dell'aria mette in movimento tutte le specie di

„ carri e navigli, non che qualunque macchina e colla
„ massima forza che vi occorre. Questa macchina può
„ anche essa essere costrutta in guisa che un ragazzo
„ di 8 o 10 anni può metterla in movimento, e le
„ spese per la medesima ascenderanno alla decima parte
„ della macchina a vapore. „

N.° 172.

N.° 16815-1735.

A *Flachnecker Giuseppe* tappezziere a Vienna, Wieden
n.° 95, per tre anni, come da determinazione dell' im-
periale regia camera aulica generale 7 aprile 1838 e da
aulico dispaccio 20 detto n.° 9489-775, per l' invenzione
„ di tappezzare od imbottire mobili con *copponi* di una
„ specie particolare in vece de' crini di cavallo, di
„ vacca, di muschio, ecc. Siffatti mobili imbottiti sono
„ morbidi, piacevoli e durevoli, non perdono la forma,
„ allontanano le tignuole e sono meno dispendiosi dei
„ consueti. „

N.° 173.

N.° 16815-1735.

A *Hirsch Weikersheim Marco e comp.* negozianti in
Vienna al n.° 1107 per anni due, come da determina-
zione dell' imp. regia camera aulica generale 7 aprile 1838
e da aulico dispaccio 20 detto n.° 9489-775, per l' in-
venzione „ di fare un estratto chiaro dalla vallonea che
„ supplisce alla galla ed al sommacco nella tintoria
„ della seta, del cotone e del rosso turco; specialmente
„ è utile per la tintoria delle pelli di guanti. I tintori

„ facendone uso risparmiano fatica e combustibili, facilitano il processo della tintura, e le sete acquistano maggior peso senza pregiudicare la lucentezza e la bellezza delle medesime. „

N.° 174.

N.° 16816-1736.

A *Schenk Giacomo e Pfister Mattia*: proroga di altri due anni loro accordata per l'esercizio del privilegio stato loro concesso il 22 aprile 1836, come da autico dispaccio 15 maggio 1838 n.° 11576-956, per l'invenzione „ nella fabbricazione di stivali e scarpe da uomo, per cui „ riesce più facile il foderarli, li rende più pieghevoli „ ed elastici, impedisce che l'acqua vi penetri e facilita „ la maniera di cavarli. „

N.° 175.

N.° 16817-1737.

A *Jasper Cristiano Giorgio* in Vienna: proroga di altri cinque anni concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo accordatogli il 7 maggio 1833, come da autico dispaccio 15 maggio 1838 n.° 11577-957, concernente 1.° il miglioramento „ della macchina già privilegiata per rigare libri di commercio ed altro con linee „ in qualsivoglia direzione, grossezza e colore, in modo „ che questa macchina si distingue da tutte le altre di „ questo genere „; 2.° l'invenzione „ della semplicità „ di detta macchina, per cui i lavori fatti colla medesima sono esatti e belli. „

N.° 176.

N.° 16818-1738.

Nagy Giuseppe di Vienna: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse ne' termini prescritti, del privilegio concessoogli l'11 novembre 1836, come da dispaccio aulico 14 maggio 1838 n.° 11578-958, per l'invenzione « di fabbricare feltro di seta e cappelli da uomo, i quali » possono comodamente piegarsi senza nuocere alla loro » forma primitiva. »

N.° 177.

N.° 16820-1740.

A Stampfer Simone e Starke Cristiano in Vienna: proroga di altri anni tre loro accordata per l'esercizio del privilegio stato ad essi conferito il 28 giugno 1836, come da aulico dispaccio 15 maggio 1838 n.° 11685-970, pel miglioramento « degli stromenti da livellazione del » misuratore delle distanze simili, per cui la situazione » orizzontale dell'istromento riesce più facile e vien » tolto il pericolo di guastarlo stringendo di troppo la » vite regolatrice. »

N.° 178.

N.° 18439-1908.

Didier Felice e Droinet Felice negozianti a Rheims: cessione da essi fatta del quinquennale privilegio ottenuto l'8 ottobre 1835 alla società d'illuminazione col gas in Vienna, ma soltanto per la residenza ed i sobborghi della medesima, come da dispaccio aulico 26 maggio 1838 n.° 20784-896, il qual privilegio riguarda il miglioramento « del gas portatile. »

N.° 179.

N.° 18593-1920.

Leon Augusto e figlio: estinzione, per mancanza di novità, del biennale privilegio stato loro accordato il 30 giugno 1837, come da aulico dispaccio 24 maggio 1838 n.° 12603-1058, pel miglioramento " nel raffinamento dell'olio da ardere. La stearina contenuta negli " olj raffinati secondo il metodo consueto, gli acidi e le " materie eterogenee vengono talmente segregati che la " luce prodotta da tale olio acquista d'intensità e di " bianchezza senza spandere il minimo fumo, e neppure " le lampade dopo l'uso di varj anni vengono intaccate da quell'olio. La stearina che se ne separa viene adoperata per altro uso. "

N.° 180.

N.° 18593-1920.

A Handl Rodolfo commerciante in Vienna: proroga di anni tre accordatagli per l'esercizio del biennale privilegio da esso ottenuto il 18 giugno 1836, come da dispaccio aulico 24 maggio 1838 n.° 12603-1058, per l'invenzione ed il miglioramento " delle candele economiche di sego da formarsi in tre diverse maniere, le " quali confrontate colle candele usuali d'argand impiegano nel loro ardere una metà di tempo maggiore, e " danno nel medesimo tempo una luce pari a quella di " una candela di cera senza cagionar vapore o fumo. "

N.° 181.

N.° 18593-1920.

Di Pacher Lodovico Maurizio: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse ne' prescritti termini, del

quinquennale privilegio da esso ottenuto il 5 novembre 1835, come da aulico dispaccio 24 maggio 1838 n.° 12603-1058, per l'invenzione " della macchina di filato grosso " nei filatoi onde purgare ed apparecchiare i cascami " ordinarij di cotone da ridursi in fili netti e più fini; " per questo mezzo i fili grossi caduti vengono nuova- " mente disfatti onde scardassarli senza recare pregiu- " dizio alcuno. "

N.° 182.

N.° 18594-1921.

.. A *Putz Giuseppe* capo operaio nella fabbrica di chiodi del proprio padre *Giovanni* a Losenstein nel circolo di Traun per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 10237-840, per l'invenzione ed il miglioramento " intorno alla macchina " da taglio ed urto atta a fabbricare chiodi da lastre " cilindrate senza il concorso del fuoco. In tale guisa " si fanno tutte le specie di chiodi in commercio, tranne " i così detti di bufalo, e perfino quelli dei quali 1000 " pesano 3 libbre, giacchè tanto alle teste piate quanto " alle rotonde dei chiodi può darsi qualunque forma " mediante la macchina ad urto, come a 3 e 4 angoli, e " la figura di croce, di stella e di griglia. L'invenzione " intorno alla macchina da taglio consiste nella combina- " zione del braccio superiore della forbice dei chiodi me- " diante un mulinello ed un piccolo cerchio con una pie- " tra da slancio che serve per aguzzare il taglio della " forbice, non che per mezzo del cilindro onde lustrare i " chiodi, che viene messo in movimento col piede onde " aprire e chiudere la forbice, il che facilita d'assai.

» l'operazione di tagliare la lamina senza che il lavoro-
 » ratore faccia uso delle mani che servono per fabbricare i chiodi. La forbice è riuscita più semplice, è
 » meno costosa e più durevole. Intorno alla macchina
 » di urto non v'ha mulinello come nelle macchine di
 » questa natura, giacchè il pistello è spinto con forza
 » contro il chiodo mediante un battente di ferro col
 » piede del lavoratore, il pistello senza girare cade verticalmente e precisamente nel centro, e produce la
 » forma e la figura della testa del chiodo. »

N.° 183.

N.° 18594-1921.

A *Krum Francesco e Hackel Michele* proprietario della miniera di grafite a Kaisersberg presso Leoben per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 10237-840, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare crogiuoli resistenti al fuoco per
 » fondere tutti i metalli, servendosi della grafite scavata dalla miniera del Kaisersberg e mista di argilla
 » di Göteweich nell'Austria superiore. Combinando poi
 » detta grafite coll'argilla di Pechling e con pietre cotte,
 » se ne fabbricano tegole resistenti al fuoco, ed unendole con un'argilla contenente un poco di calce, se ne
 » fanno varj oggetti di stoviglia. »

N.° 184.

N.° 18594-1921.

A *Hein Amedeo* tintore a Kenty in Galizia per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia

camera aulica generale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 27 detto n.° 10237-840, per l'invenzione ed il ritrovato " di filare fino ad un grado richiesto di finezza " la lana ed il cotone secondo la loro lunghezza me-
 " diante una macchina che scardassa, fila ed incanna, in
 " vece di filarla per traverso come si è praticato finora.
 " La macchina situata entro lo spazio di 4 *klaster* qua-
 " drati richiede soltanto la forza di un uomo per pro-
 " durre maggiore quantità di filo che finora si otteneva
 " da 12 sino a 16 individui. Attestato dal Collegio
di Commercio di Vienna il 12 aprile 1838.

N.° 185. Attestato dal Collegio di Commercio di Vienna il 12 aprile 1838. N.° 18594-1921.

Attestato dal Collegio di Commercio di Vienna il 12 aprile 1838.
 A. Funke, Ferdinando, e Böhr, Alberto lavoratori in
 broccato alla Habsburg, presso Vienna per un anno, come
 da determinazione dell'imperiale regia camera aulica ge-
 nerale 17 aprile 1838 e da dispaccio aulico 27 detto
 n.° 10237-840, per l'invenzione " di fabbricare qua-
 " lunque specie di ornamento per uomini e donne di
 " *plaque* ed oro inglese (*doublé*) tanto in pietre, perle,
 " smalto, quanto altri simili oggetti, lavoro che si ad-
 " stringe sopra tutti gli ornamenti conosciuti falsi per
 " leggerezza e nitidezza, non che per l'aspetto simile
 " all'oro. Attestato dal Collegio di Commercio di Vienna
il 12 aprile 1838.

N.° 186. Attestato dal Collegio di Commercio di Vienna il 12 aprile 1838. N.° 18595-1922.

Ad Isak Carlo in Vienna per anni due, come da de-
 terminazione dell'imperiale regia camera aulica generale
 12 maggio 1838 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 12361-
 1031, per l'invenzione " di uno strumento onde trafo-
 " rare le punte dell'orecchio mediante un orecchino
 " d'oro di nuova specie, per cui nel momento in cui

« ha luogo la compressione dell' istrumento nel quale si
 « tiene l'orecchino, questo si trova già entro il buco
 « dell'orecchino. »

N.° 187. *Alfonso* (Maurizio) di *Vienna*, N.° 18595-1922.

« A *Glemborvich* *Francesco* meccanico a *Vienna* per
 cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia
 camera aulica generale ira maggio 1838 e da dispaccio
 aulico 22 detto n.° 12361-1031, per l'invenzione « di
 « una specie di mulini nei quali si riducono in tritello
 « entro un'ora 4 metzen di orzo, segale o frumento dopo
 « averli versati due volte nella tramoggia; e si macinano
 « entro 24 ore 16 metzen della semenza finissima, senza
 « il concorso di acqua e vapore, ma colla sola forza
 « umana e dei cavalli. »

N.° 188. *Alfonso* (Maurizio) di *Vienna*, N.° 18595-1922.

« A *Dö Ordo* *Luigi* negoziante a *Stuttgart*, rappresentato
 da *Hoppe* *Giulio*, per un anno, come da determina-
 zione dell'imperiale regia camera aulica generale 12
 maggio 1838 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 12361-
 1031, per l'invenzione « di servirsi del cilindro da la-
 « minare per la filatura a mano del lino, della canapa
 « e della stoppa. »

N.° 189. *Alfonso* (Maurizio) di *Vienna*, N.° 18595-1922.

« A *Priss* *Ferdinando* legatore di libri a *Vienna*, *Wieden*
 n.° 820, per anni cinque e colla condizione del segreto,

come da determinazione dell'imperiale regia camera pubblica generale 12 maggio 1838 e da dispaccio anlico aa detto n.° 12361-1031, pel miglioramento " di rappresentare qualunque oggetto di stampa, come disegni, " scritti ed indirizzi con oro, argento ed altri metalli " battuti sopra stoffe di seta, cuojo, carta e legno, e " ciò con tale resistenza e lucidezza come finora non " si è potuto ottenerlo secondo il processo inglese e " francese. Colla sola compressione della macchina, si " stampano a piacere varj colori nel medesimo tempo, " per cui detti lavori costano due terzi di meno. "

N.° 190.

N.° 18595-1922.

A *Wilczek, Francesco* dottor di medicina a Mytelbach per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera pubblica generale 12 maggio 1838 e da dispaccio anlico aa detto n.° 12361-1031, per l'invenzione " di ridurre lo zucchero vegetabile nello stato più puro con un metodo " semplice, sicuro e non caro, la quale invenzione produce notabili vantaggi applicandola alla fabbricazione dello zucchero di barbabistola. "

N.° 191.

N.° 18595-1922.

A *Rieter, Enrico* di Winterthur in Svizzera, rappresentato da *Ers I. A.* avvocato anlico e di tribunale in Vienna, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera

aulica generale 12 maggio 1838 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 12361-1031, per l'invenzione « di una macchina migliorata onde filare il cotone, col mezzo della quale si ottiene una perfetta eguaglianza del tamburo e del movimento dei fusi, i quali producono la torsione affatto eguale del filo. Vi nasce un considerevole vantaggio relativamente alla forza impulsiva della macchina, perchè in vece della forte tensione della corda vi ha luogo soltanto un piccolo attrito delle ruote. »

N.° 192.

N.° 18595-1922.

« A *Kintzel Tomaso* armajuolo in Vienna, Mariahilf n.° 59, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 maggio 1838 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 12361-1031, per l'invenzione « di una specie d'arma da fuoco, sudi facile pistole a canne rimovibili, che possono essere caricate dalla parte posteriore senza il concorso della bacchetta, senza richiedere forza, nè perdita di tempo nell'atto del carico e scarico, possono facilmente essere maneggiate camminando o correndo forte, ed essere scaricate sei sino a dieci volte per minuto anche da persone non esperte. Queste armi possono essere nettate senza scomporle, non rifiutano mai, quando bene, con esattezza e sicurezza, e stante la costruzione semplice e durevole sono di buon aspetto, non abbisognano rare volte di essere riparate, possono anche essere caricate colla bacchetta dalla parte anteriore. Il sistema di quest'arma è applicabile tanto alle semplici quanto a quelle a due canne, ed anche

„ qualunque canna buona è suscettibile di tale opera-
„ zione. Del resto non sono più care delle consnete
„ armi a percussione. „

N.° 193.

N.° 18595-1922.

A *Mensurati Giovanni* proprietario di una mi-
niera d'argento e piombo e di una fonderia a Feistritz
in Istiria per due anni e colla condizione del segreto,
come da determinazione dell'imperiale regia camera au-
lica generale 12 maggio 1838 e da dispaccio aulico
22 detto n.° 12361-1031, per l'invenzione „ di fabbri-
„ care dai mucchi di ciottoli ed altri minerali lungo i
„ monti una massa che senza i combustibili fornisce una
„ specie di pietre da costruzione, la quale, oltre d'essere
„ utile all'architettura, serve per fondo delle strade fer-
„ rate onde lastricare, ed è durevole, non costosa, co-
„ moda, economica, e produce un risparmio di tempo
„ e di fatica. „

N.° 194.

N.° 18595-1922.

A *Dorè Stanislao* commesso di commercio in Vienna,
rappresentato dal dottor *Schüller* agente pubblico pure
in Vienna, Stadt n.° 579, per anni cinque e colla con-
dizione del segreto, come da determinazione dell'impe-
riale regia camera aulica generale 12 maggio 1838 e
da dispaccio aulico 22 detto n.° 12361-1031, pel ritro-
vato „ di un metodo di fondere il ferro onde ridurlo
„ direttamente in acciaio da fusione ed atto ad essere
„ lavorato sotto il martello. Siffatto ritrovato è appli-
„ cabile alle masse di ferro in grande, come nelle grandi
Circ. ed Atti 1838, Vol. I, P. II.

K

„ fonderie; nella fabbricazione dei *rails* per le strade
„ di ferro, nelle fabbriche di coltelli, ecc. „

www.fdbtool.com.cn

N.° 195.

N.° 18595-1922.

A *Mendelssohn C. I. R.* agente politecnico in Berlino, rappresentato dal dottor *Schüller Antonio* agente pubblico a Vienna, Stadt n.° 579, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 maggio 1838 e da dispaccio aulico 22 detto n.° 12361-1031, per l'invenzione „ di apparecchi d'udito con tubi pieghevoli „ di direzione e trombette per quelli che hanno l'udito „ duro. Detti apparecchi sono applicabili al petto o alla „ testa, e riguardo alle donne anche sotto l'ornamento „ della testa senza comparire notabilmente; in questo „ caso possono essere legati con un piccolo fondello ed „ essere portati tutto il giorno senza impedimento e „ senza condurli colle mani all'orecchio. Conducendoli „ poi all'orecchio, in che la pieghevolezza rende grandi „ servigi, sono servibili in sommo grado a coloro che „ difficilmente odono. Specialmente sono raccomandevoli „ pel tuono le trombette lunghe 5 pollici che si possono „ comodamente tenere nella tasca. „

N.° 196.

N.° 19023-1970.

A *Romanoni Giuseppe* magnajo in Milano, strada al Mulino delle Armi n.° 3741, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio

detto n.° 11145-917, pel ritrovato " di ridurre in cop-
 " poni sottili i legni coloranti per mezzo di una mac-
 " china. " www.hptool.com.cn

N.° 197.

N.° 19023-1979.

A *Pisoni Bartolomeo* professore di gramatica nel giu-
 nasio di Brera in Milano, borgo di P. Comasina n.° 2014,
 e *Passera Marco* meccanico pure in Milano, contr. del
 Bocchetto n.° 2537, per anni due, come da determina-
 zione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 aprile
 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio detto n.° 11145-
 917, pel ritrovato " di apparecchi intorno ai calessi ed
 " alle carrozze, specialmente alle vetture da viaggio che
 " che sono assicurate di non ribaltare sulle strade alta-
 " mente contratte con pendio, scabrose e sassose, spe-
 " cialmente nelle voltate. "

N.° 198.

N.° 19023-1979.

in *Al. Rezia Lopio Francesco* cavaliere della corona di
 ferro e possidente in Como per quindici anni, come da
 determinazione dell'imperiale regia camera aulica gene-
 rale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio
 detto n.° 11145-917, per l'invenzione " di una mac-
 " china idraulica di compressione con ruota maestra
 " che supplisce a tutte le forze motrici finora conosciute,
 " specialmente al vapore, e l'effetto della quale può
 " essere spinto al massimo grado. "

N.° 199. N.° 19023-1970.

www.libtool.com.cn

A Schobertchner Francesco e Giorgio negozianti in Milano, contrada de' Due Muri n.° 1042, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio detto n.° 11145-917, pel miglioramento " intorno alla macchina il cui movimento è prodotto dall' unito fluido elettrico magnetico applicabile vantaggiosamente alla navigazione in generale in vece della macchina a vapore, specialmente ai piccoli navigli di traffico ed alle manifatture. "

N.° 200. N.° 19023-1970.

A Schmidt Antonio segretario aulico in Vienna n.° 386 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio detto n.° 11145-917, pel miglioramento " di purgare il carbone di terra di maggiore quantità in certe officine, e ciò più presto spogliandolo delle parti eterogenee non combustibili che cadono dalla volta consueta, e di togliere i danni provenienti dai conosciuti forni di carbonizzazione. "

N.° 201. N.° 19023-1970.

Ad Ostetted Leopoldo in Vienna, Leopoldstadt n.° 415, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio detto n.° 11145-917, pel miglioramento " della carta inventata da Baussy Benedetto di Biella nel Piemonte

„ e privilegiata il 22 settembre 1837, per cui tutte
„ le specie di carta acquistano in qualità e quantità e co-
„ stano meno. „

N.° 202.

N.° 19023-1970.

A *Du Pasquier Roulet Federico* proprietario di una fabbrica di cotonerie a Cortaillod in Svizzera, rappresentato da *Du Bois du Pasquier e comp.* proprietarj di una fabbrica di cotonerie ed indiane a Neukirchèn V. U. W. W., per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio detto n.° 11145-917, per l'invenzione „ di rendere per mezzo di una „ macchina, chiamata *tireur mécanique* superfluo il lavoro dei figli che nelle stamperie di cotone portano „ il colore sopra i setacci (*chassis.*) „

N.° 203.

N.° 19023-1970.

A *Lipsz Federico* ed *Umbach Cristiano* conciatetti a Pesth, Theresienstadt n.° 1354, rappresentati da *Nekowsk Giovanni* magnano in Vienna n.° 674, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1838 e da dispaccio aulico 10 maggio detto n.° 11145-917, per l'invenzione „ di fabbricare una nuova qualità di „ tegole lunghe 14 pollici, larghe 8 e grosse linee 8, „ di terra priva di silice, onde coprirne i tetti. Queste „ tegole sono dai lati più lunghi fornite di due scanne- „ lature che s'addentano fra loro, e quella a dritta ha „ dalla parte posteriore un canale, e la scanneatura a „ sinistra addenta nel canale della vicina tegola. Con

„ ciò si previene la penetrazione della pioggia con tur-
 „ bine e della neve fina, e la tegola non si può staccare.
 „ Per coprire un *Klafter* quadrato del tetto occorrono
 „ soltanto 72 tegole, nel mentre che col processo con-
 „ sueto ve ne vogliono 156. Il tetto riesce più leggiero
 „ e le spese diminuiscono per riguardo alle assette, ai
 „ chiodi, alle tegole ed alla mano d'opera. „

 N.° 204.

N.° 19295-2003.

Kauffmann Carlo lattajo in Vienna, *Mariahilf* n.° 45:
 estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei
 termini prescritti, del privilegio concessogli il 2 dicem-
 bre 1837, come da dispaccio aulico 1.° giugno 1838
 n.° 13462-1132, pel miglioramento „ delle lampade
 „ aeree od idrostatiche che più facilmente si riempiono,
 „ spargono la luce uniforme, la cui costruzione è appli-
 „ cabile a tutte le specie di lampade d'argand special-
 „ mente però sopra candelabri alti 10 o 11 piedi di
 „ uno o sei cilindri. „

 N.° 205.

N.° 19296-2004.

Glans Giuseppe proprietario di una fabbrica di oggetti
 di ferro a Vienna: estinzione, pel non eseguito paga-
 mento delle tasse, del privilegio accordatogli l'11 no-
 vembre 1836, come da aulico dispaccio 3 giugno 1838
 n.° 13554-1144, pel miglioramento „ intorno alle lam-
 „ pade d'argand facendo uso di un apparecchio, per cui
 „ ogni vetro sia alto o basso può essere collocato in
 „ guisa che sia esattamente adattato alle lampade, lo
 „ che è assolutamente necessario per avere la fiamma
 „ buona e chiara. „

(N.° 34.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1.

N.° 12921-1325.

Bruni fratelli Giovanni ed Augusto meccanici in Como: invenzioni e miglioramenti intorno agli apparecchi di Gensoul per levare mediante il vapore la seta dai bozzoli privilegiati il 15 luglio 1821.

Il vapore sviluppato entro una grande caldaja, la quale è sempre alimentata da una più piccola con acqua sufficientemente riscaldata, passa per un tubo a vapore entro le singole piccole caldaje (sino a 80°) per riscaldare l'acqua, nel quale trovansi i bozzoli. Per evitare di turare i piccoli buchi e l'incomodo che ne risulta, come avviene nell'apparecchio di Gensoul, il vapore non penetra nella caldaja dalla parte inferiore, ma per una parete laterale fornita di piccoli buchi: oltre le predette modificazioni degli apparecchi di Gensoul, per cui è possibile d'innaspere 4 fili secondo il metodo usato nel Regno Lombardo-Veneto, tutto tende nell'apparecchio di *Bruni* a renderlo meno costoso e più durevole e far risparmio dei combustibili. »

(Dispaccio autico 6 aprile 1838, n.° 8383-675)

N.° 2.

N.° 12921-1325.

Bernhard Antonio navigatore a vapore ed appaltatore di ponti e dighe: ruote che girano dal basso in alto o ruote così dette della forza della corrente con pale movibili privilegiate il 25 novembre 1821.

I raggi o le braccia vengono fermati nell'albero di legno, come nelle consuete ruote che dal basso girano in alto, e legati fra loro per mezzo di un cerchio di ferro.

Le pale stesse sono appese movibili entro i raggi corrispondenti paralleli della ruota a foggia di finestre di gelosia mediante due punte rotonde di ferro, delle quali ad ogni estremità una si trova verso il margine situato alla circonferenza in guisa che immergendosi esse nell'acqua si chiudono per la forza della corrente, o si appoggiano ad un listello laterale applicato ai raggi, ma venendo tirate fuori dall'acqua si aprono pel proprio peso e prendono una tale posizione che dall'acqua posteriore nulla è gettato in alto. »

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8383-675.)

N.° 3.

N.° 12921-1325.

Burka fratelli: metodo di estrarre contemporaneamente dai cereali di qualunque specie e da piante tuberose quattro diversi fabbricati come mezzi di fermentazione, acquavite, aceto da tintori e corrosivo di ferro, servendosi dei cascami per ingrassare il bestiame, privilegiato il 5 agosto 1821.

Il processo medesimo, per quanto può essere indicato quì in succinto, è presso a poco come segue: volendo

far uso della segale, si mischia colla medesima quantità di orzo tallito, si macina, si pone nella tina e si maneggia coll'acqua fredda o calda, e si fa fermentare, levandavi poi i gusci, e decantando il fluido torbido si ottiene una massa di feccia sulla quale si versa nuovamente dell'acqua fredda per far precipitare la feccia.

L'acqua di feccia serve per abbeverare il bestiame, ma la feccia medesima è compressa per sacchi di lino e disseccata, formandone una pasta che serve ai fornai ed ai distillatori di acquavite. I cascami di feccia vengono posti entro caldaje per farne acquavite. Essendo separate le parti spiritose, i cascami, dopo averli nettati e filtrati, servono per farne l'aceto dei tintori ed il corrosivo di ferro.

Il primo ha luogo entro una tina con un fondo doppio a buchi, sul quale si pone la paglia, indi si versa nella medesima il fluido destinato per fermentare che si raduna sul fondo della tina. Per ottenere la fermentazione si aggiunge un poco di acquavite e pane secco bagnato entro una buona qualità di aceto di vino. Il corrosivo di ferro ottiensi dalla sciacquatura introducendovi del ferro roventato.

Facendo il processo con piante tuberose, si opera diversamente, per esempio: si fanno cuocere i pomi di terra nel modo consueto, indi si pestano e si macinano sulla macchina. La descrizione estesa dei privilegiati contiene le quantità dei corpi da adoperarsi, l'acqua necessaria per ogni processo e tutta la manipolazione in dettaglio.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8383-675.)

N.° 4.

N.° 12921-1325.

Lieber Ignazio sellajo a Praga: miglioramento nella costruzione delle carrozze privilegiato il 14 maggio 1834.

Nelle carrozze di questa specie non si fa uso del portamolle anteriore e posteriore, nè delle braccia necessarie. La coda passa per la parte posteriore 10 pollici al di là del portasala, ove trovasi la staffa e la molla offella. Il carro in confronto dei consueti è più corto di 6 sino ad 8 pollici. Tanto alla molla anteriore che alla posteriore sussistono le così dette molle di offella consistenti in 15 e più lastre separate e fermate nel centro da due appoggi della parte del carro, ed in vece delle solite cinte si fa uso di cilindri di ferro talmente collocati che al più piccolo movimento mettono in movimento le molle lumache, e queste le molle di offella.

(Dispaccio antico 6 aprile 1838, n.° 8383-675.)

N.° 5.

N.° 12922-1326.

Browne John e Smith H. W.: miglioramento di un apparecchio atto a fabbricare il gas d'illuminazione di olj di sostanze grasse e di resine privilegiato l'11 aprile 1825.

La parte essenziale consiste in un forno nel quale si collocano contemporaneamente varie ritorte per distillare, le quali sono riempite di legno, sughero o pezzi di carbone per offrire maggiori punti di contatto alle sostanze da decomporsi. Vi si è avuto anche riguardo a) di perdere poco combustibile; b) che il gas sviluppato trovi tempo ed occasione di deporre tutte le parti volatili nello stato di vapore prima che si raccolga al gasometro; c) che si può regolare a piacere la temperatura

di ogni ritorta singolare; d) che trattandosi di sostanze difficili da decomporli si può condurre il gas già sviluppato per una ritorta rovente. Il rimanente è ostensibile nella descrizione e nel disegno; ambi esattissimi.

Dispaccio anlico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 6.

N.° 12922-1326.

Richter Antonio: miglioramento di ridurre il legno in carbone, di purgare l'acido pirolignoso e di fabbricare lo zucchero di saturno e il sottocarbonato di piombo privilegiato il 15 dicembre 1824.

La parte essenziale nella carbonizzazione del legno si basa sopra un apparecchio di ferro fuso o ridotto in grande di un muro doppio con uno strato d'aria nel mezzo. Il forno è ritto e cilindrico, molto più alto del proprio diametro e contiene nel centro il riscaldante tubo di ghisa in situazione verticale, intorno al quale si colloca la legna, e che riceve la corrente del fuoco dal focolare situato sotto il suolo del forno per carbonizzare, da dove passa per la volta del medesimo sotto una caldaja bollente, e poi passa per la gola del cammino. I prodotti della distillazione passano per un canale laterale del murato, entrando nell'apparecchio di condensazione. La purgazione dell'acido pirolignoso è fatta per mezzo di distillazione nel bagno d'acqua a vapore, facendola bollire colla pece bianca che attrae le parti oleose, o colla rettificazione sopra il carbone di legno. Questo acido distillato riesce più puro distillandolo con $\frac{1}{2}$ per 100 di acido solforico, di acido muriatico o nitrico, o colla calce, maggiormente però per mezzo di neutralizzazione della distillazione coll'alcali, della decomposizione della calce acido-piroliginosa, ecc.

La fabbricazione dello zucchero di saturno ottiensi solvendo il litargirio nell'acido pirolignoso purgato, facendolo evaporare nel mentre che trovansi nel fluido laminette di piombo per impedire l'intaeco dei vasi di rame.

Il sottocarbonato di piombo ottiensi cangiando lo zucchero di saturno e facendolo bollire con lamine di piombo in ossido di piombo acido-pirolignoso, versandolo poi entro l'apparecchio di Woulf riempito di acido carbonico che si sviluppa da calce acido-carbonica ed acido-pirolignoso purgato entro una tina.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 7.

N.° 12922-1326.

Honig Ferdinando: miglioramento dell'inchiostro nero privilegiato il 20 dicembre 1825.

Questo inchiostro consiste in un decotto saturato di legno di campeggio con un poco di vitriolo di ferro e gomma arábica.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 8.

N.° 12922-1326.

Emperger F. S.: miglioramento di fabbricare il sottocarbonato di piombo privilegiato il 26 agosto 1825.

Il piombo fuso in laminette sottili viene raccolto in una camera, nella quale s'introducono senza interruzione vapori acetici distillando l'aceto ed il gas acido-carbonico, facendo bruciare il carbone.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 9.

N.° 12922-1326.

Browne John: miglioramenti d'istituzioni circa l'illuminazione a gas privilegiati il 4 novembre 1824.

Essi consistono in una tromba, mediante la quale il gas viene compresso entro i fiaschi fino a 40 atmosfere ed in un regolatore intorno a questi fiaschi di vetro onde regolare a piacere l'effusione del medesimo. Sussistono buoni disegni per comprenderlo bene.

(Dispaccio autico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 10.

N.° 12922-1326.

Prizio Cristiano: invenzione e miglioramento di tingere coll'indaco privilegiati il 14 febbrajo 1825.

Essi consistono nell'aggiungervi del sale ammoniacale che si pone subito nel veggello di quando quando l'indaco si è sciolto; il che deve produrre un gran risparmio d'indaco e rendere la stoffa più morbida.

(Dispaccio autico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 11.

N.° 12922-1326.

Starkloff S. E.: nuova lega metallica di color violaceo, la quale si lascia lavorar bene e che resiste all'aria come i metalli nobili privilegiata il 10 dicembre 1824.

Questo metallo è composto di una parte d'oro, una parte di platino e quattro parti di rame dei Kopechi in Russia; quest'ultimo viene più volte fuso e smorzato nell'olio di linosa. La fusione di questi tre metalli ha luogo aggiungendovi borace e potassa.

(Dispaccio autico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 12.

N.° 12922-1326.

S. Davy Henry invenzione di ottenere dei sali dalla loro soluzione acquosa mediante evaporazione dell'acqua privilegiata l'11 novembre 1824.

La cosa essenziale consiste in un apparecchio di evaporazione che dalla parte inferiore forma un sacco, il quale passa fino sotto al focolare; acciò durante la evaporazione dell'acqua vi si radunino le parti saline che si formano ond'essere sottratte al calore che le farebbe attaccare alle pareti della caldaja.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 13. N.° 12922-1326.

Peñal L. F. Machina corrispondente al così detto pantografo privilegiata il 4 novembre 1824.

L'oggetto consiste in una macchina, la cui costruzione corrisponde al così detto pantografo, col mezzo della quale si tenta di moltiplicare mediante un movimento contemporaneo delle penne da scrivere le lettere scritte con una penna e le righe.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 14. N.° 12922-1326.

Brown Giocattoli apparecchi privilegiati il 24 febbraio 1825.

L'oggetto consiste essenzialmente nell'applicazione di ritorte, di apparecchi per cavar fluidi, vasi per nettare trombe e tubi per cavar il gas d'illuminazione

dagli apparecchi di sviluppo, e spingerlo per mezzo degli apparecchi di purgazione entro il recipiente di vetro.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 15.

N.° 12922-1326.

Suddetto: lampade a gas privilegiate il 14 febbrajo 1825.

Esso consiste in una costruzione di lampade di forme a piacere col gas d'illuminazione compresso, le quali sono servibili tanto nello stato di riposo nelle stanze, sulle strade, ecc., come anche in movimento; (intorno a bastimenti o carrozze) l'essenziale consiste nella chiusura dell'apertura mediante una valvola apposita. Col mezzo di una vite può essere regolata l'effusione, od essere interrotta del tutto.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 16.

N.° 12922-1326.

Crivelli A.: fabbricazione dell'acciajo privilegiata il 18 aprile 1825.

Esso consiste nella fabbricazione dell'acciajo simile a quello inglese conosciuto sotto il nome di Huntzmann.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 17.

N.° 12922-1326.

Fridmann M. e Grossmann I.: miglioramento degli apoli privilegiato il 13 dicembre 1825.

Il medesimo consiste nel porre fra due pezzi di panno una striscia con laccio di produzione dei passamanai in ogni parte dell'abito, ove si trovano bottoni ed asoli per impedire che si rompano. Per fare quelle strisce si serve del lino ricavato dall'ortica, e si ferma col refe di crini di cavallo, come anche i bottoni.

(Dispaccio anlico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 18.

N.° 12922-1326.

Fugimonti C. fabbricazione di denti artificiali privilegiata il 30 marzo 1832.

Esso consiste nella fabbricazione di denti artificiali più o meno bianchi da una massa di porcellana.

(Dispaccio anlico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 19.

N.° 12922-1326.

Beccaleto Giovanni Battista in Milano: miglioramento intorno alla raffinazione dello zucchero privilegiato il 2 luglio 1821.

Per raffinare lo zucchero si serve di una lisciva di due specie di carbone di nero animale di qualsivoglia qualità di ossa e di un vegetabile di legno di rovere, le quali hanno da essere pestate finissime. Per mezzo di questi ingredienti innocui lo zucchero diventa più bianco e più sapotito, il processo riesce più semplice e se ne ottiene maggior quantità di zucchero; d'altronde questo metodo è anche meno costoso. L'ulteriore raffinazione si effettua mediante una terra od argilla compatta che ha da essere ben purgata.

(Dispaccio anlico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 20.

N.° 12922-1326.

Origoni Giorgio in Genova: preparazione della paglia per fabbricarne carta privilegiata il 5 novembre 1821.

Per levare la durezza alla paglia onde servirsene come pasta ad uso di carta si procede come segue:

a) si fa macerare per 15 giorni entro una lisciva comune; b) si aggiunge alla lisciva ancora soda ed acqua di calce, così si ottiene l'intento entro 24 ore; oppure si formano masse eguali di paglia e calce comprendole di acqua fino al colmo. La paglia sarà nell'ultimo caso preparata entro 4 o 5 giorni. La paglia in tale guisa preparata è atta come pasta per qualunque grado di finezza secondo le qualità della carta.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 21.

N.° 12922-1326.

Kulm Giuseppe in Oedenburgo: miglioramento del candelliere a molla privilegiato il 29 dicembre 1824.

Dalla parte superiore del candelliere vi ha un'imboccatura, per mezzo della cui costruzione si ottiene il risultato che il sego liquefatto non passa al disopra del medesimo, ma verso una profondità contro lo stoppino. Poi all'incirca un pollice al disotto dell'imboccatura corre una prominenza larga un ottavo di pollice intorno al candelliere per collocarvi lo smoccolatojo quando si netta lo stoppino; fra la prominenza e l'imboccatura vi ha uno smorzatojo movibile ad una cerniera in guisa che avendolo alzato fino alla metà cade mediante una molla sul lume e lo smorza da sè. Nel tubo del candelliere sussiste un taglio, nel quale si può

collocare una stanghetta ad una data altezza per far spegnere il lume quando occorre. V'ha altresì annesso al candelliere lo smoccolatojo, mediante il quale si netta la candela con una sola compressione e sempre nella medesima altezza. La smoccolatura non può nè cadere, nè spandere cattivo odore. Un paralume annesso al candelliere serve anche di riverbero.

Venendo questo candelliere fatto sopra una scala minore ed applicandovi alcuni apparecchi piccoli può servire di lampada da notte, ed una cassetta quadrata posta di sopra può servire di *rechaud*, e sul lato della cassetta si possono fare dei buchi, sui quali le cifre scritte sopra una lastra movibile indicano le ore. Questa lastra viene rimossa dal calore della fiamma.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 22.

N.° 12922-1326.

Mossing dottor *Antonio L.* in Vienna: macchina per innaspere privilegiata il 29 gennajo 1824.

Essa consiste in un recipiente rotondo ermeticamente chiuso posto sopra piedi corti, molto piatto abbasso e fatto di rame o stagno: se ne serve come parte integrante negli apparecchi a vapore specialmente condensando la birra cotta, acciò vi influisca il calore, ma non l'acqua. Contenendo la tina 30 *eimer*, la macchina deve avere la seguente dimensione. Il diametro del giro al di fuori ha 3 $\frac{1}{2}$ piedi ed al di dentro $\frac{1}{4}$ di piede. Il cerchio stesso non è un cilindro della medesima larghezza, ma al di fuori largo 3 $\frac{1}{2}$ ed al di dentro 2 pollici. L'altezza dei piedi importa 4 pollici. Da un lato del cerchio trovasi un tubo combinato colla caldaja a

vapore, e dall'altro un tubo scaricatore. L'ultimo è condotto in alto nella parte interna della tina e passa al di fuori in giù, ove si può raccogliere l'acqua distillata. Per condensare il calore nel cerchio trovasi nella parte superiore del tubo scaricatore un'animella a foggia di cono. Perchè sia scaricata l'acqua precipitata dal vapore nel cerchio vi ha alla parte inferiore del medesimo un tubo scaricatore con una chiave. I piedi del cerchio vengono fermati sul suolo con viti.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 23.

N.° 12922-1326.

Savill Davy Enrico di Londra: miglioramento intorno alla macchina per innaspere la seta privilegiato il 21 maggio 1825.

Al disopra della caldaja, in cui si trovano i bozzoli, viene applicata un'asse, alla quale sono fermate puglie di filo di ferro, per le quali si conducono 2 o 3 capi di bozzoli per riunire i fili in uno. Al disopra della prima asse trovasi una seconda con puglie, fra le due assi s'incrociano i fili a due a due come sopra, e le estremità dei fili incrocicchiate passano per le puglie dell'asse superiore. V'ha nella stessa guisa un terzo ordine di puglie ove nuovamente fra la 2.^a e la 3.^a asse procede l'incrocicchatura de' fili, e da dove i fili vengono condotti sul naspo o sui cannelli. Con questa macchina si combina ancora un altro apparecchio, mediante il quale un indice accenna quante volte il filo fatto siasi avvolto intorno al naspo.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 24.

N.° 12922-1326.

www.libtool.com.cn

Suddeto: miglioramento suindicato privilegiato il 19 novembre 1825.

Questo si appoggia sopra un metodo d'incrocicchiare con lo stesso un sol filo innaspendolo, giacchè secondo il privilegio 21 maggio 1825 l'incrocicchiatura si effettua con due fili, del rimanente è lo stesso coll'operazione ultimamente accennata.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 25.

N.° 12922-1326.

Vennay Andrea in Milano: miglioramento nella fabbricazione de' nastri di seta privilegiato il 25 marzo 1825.

Questi nastri denominati *Marabon* sono parte con disegni, e parte trasparenti a foggia di velo. Il materiale è parte seta greggia senz'altra preparazione, tranne la tintura richiesta, e parte seta tinta secondo il disegno, ma pienamente purgata. La trama secondo che un velo od una striscia con disegni ha da comparire nel nastro, è tesa di seta greggia o di seta del tutto purgata. L'orditura è pure di seta greggia. Ove i fili dell'orditura s'incrociano coi fili greggi della trama, nasce la striscia di velo nel nastro; ma ove s'incrociano i fili dell'orditura colla seta pienamente purgata nasce, essendo ben regolato il telaio, la striscia disegnata dal nastro.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 26.

N.° 12922-1326.

Gernuschi Claudio in Milano: picnometro onde determinare esattamente la densità dello sciroppo prima della cristallizzazione dello zucchero privilegiato il 27 ottobre 1825.

Questo istrumento è destinato a determinare la densità dello sciroppo prima della cristallizzazione. Esso consiste in una specie di termometro metallico sul quale trovasi sopra una lastra metallica una scala divisa in gradi ed in decimi di grado, il cui punto fondamentale è una temperatura di 42° sino ai 43° della scala di Beaumé, e può per mezzo di una vite perenne essere calato in qualunque altezza del recipiente.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 27.

N.° 12922-1326.

Daverio Antonio di Milano: forma onde fabbricar forme di candele privilegiata il 20 dicembre 1831.

La base della forma è una spina ben lisciata di acciaio ed il mantello bronzo. La materia per fare le forme è composta di 20 onces di stagno vergine fuso misto di 4 onces di piombo. Alla forma fatta non occorre altro che pulirla al di fuori qualora sia richiesto.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 28.

N.° 12922-1326.

Blagy Lodovico Enrico in Milano: separazione del sago in tre parti per farne candele, pomata, olio, lucide, ecc. privilegiata il 23 ottobre 1829.

Il sago fresco viene tagliato in piccolissimi pezzi, ben lavato e misto di acqua fresca e sale, ed accuratamente bollito entro una specie di pentola papiniana mediante vapori introdottivi. La materia così è passata per uno staccio di metallo, e raccolta entro un recipiente di legno o di rame bene stagnato. Questa materia alla temperatura almeno di 25 gradi di Réaumur è passata lentissimamente mediante uno sverzojo idraulico a traverso di 3 sacchi di filtrazione. Ciò che resta nei sacchi è idrogen. Meschiando il idrogen tagliato entro una caldaia bene stagnata con acqua ed argilla acido-sulfurea e bollito a bagnomaria si ottiene una specie di spermaceti, che liquefatto con 4 sino a 8 per cento di cera fina e bianca dà la materia per far candele che hanno le seguenti qualità. Esse sono bianchissime al pari delle candele di cera e possono essere colorite a piacere, hanno bella fiamma senza offendere l'occhio, gli stoppini si accendono da sé, non ispan dono alcun odore; anzi si può dare loro quell'odore che piace, sono più dure delle candele gittate in forma, possono essere fabbricate in qualunque stagione dell'anno ed essere spedite in paesi più caldi.

La seconda parte del sago è una materia grassa che da luce in una lampada d'argand, spande una luce da preferirsi all'olio e non lascia cattivo odore. Serve anche per ungere le pelli, le ruote delle carrozze ed altri oggetti, oppure per fare saponi, pomate e cose simili.

Facendo bollire questa materia grassa con acqua saturata coll'acido sulfuroso può la materia ottenutane servire in molti casi come il idrogen.

(Disputato nullo 6 aprile 1836, n.º 18324-676.)

La prima parte del sago

LA MATERIA GRASSA

N.° 29.

N.° 12922-1326.

www.libtool.com.cn

Loos Carlo e Lessker Giuseppe in Vienna: miglioramento della macchina atta a stampare gli stemmi geografici privilegiato il 25 marzo 1825.

La macchina è la medesima come è descritta nel privilegio esclusivo a *Kubitschek Pencsilus* e *Loos Carlo* accordato loro il 20 settembre 1821, ma ora è eseguita in iscala maggiore, e che sul cilindro principale può oltre la forma da stamparsi essere fermata una forma di tipi con viti di ottone per stampare anche in questa macchina qualunque scrittura.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 30.

N.° 12923-1326.

Friedsey Martino: fabbricazione della così detta drei Albirten privilegiata il 5 marzo 1825.

Si sciolgono entro 10 mass di spirito di vino le seguenti essenze di bergamotto, aranci, limoni 8 lotti; di fior d'aranci, *petite grains*, cedro, aranci, garofani 4 lotti; di essenza di rose, balsamo tola 2 lotti.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 31.

N.° 12924-1326.

Merkle Francesco e la di lui consorte Elisa: nuovo modo di refrigerazione della birra cotta e purgazione dell'acqua per fabbricare birra privilegiato il 14 aprile 1825.

Si ritiene che la refrigerazione venga sollecitata ponendo il recipiente entro un vaso più grande e riempiendolo di acqua corrente in cui si pone il ghiaccio. Quest'acqua serve per la mischia della birra di nuovo operata. Si ritiene esser l'acqua più pura per la composizione col ghiaccio.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 32. N.° 12922-1326.

Hanni Ignazio e compagni privilegiati il 26 aprile 1830.

Si acquista l'indaco dalla lana tinta di bleu sciogliendo la lana tinta entro una listiva corrosiva bollente passandola per uno staccio di peli ed allungandola con un poco d'acqua; indi si filtra per borse di fustagno, decantando il fluido finchè non è più colorito, ed il residuo si raddolcisce ed asciuga.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 33. N.° 12922-1326.

Reichenberg Salomone; miglioramento nella conciatura o tintura de' cuoi privilegiato il 13 dicembre 1825.

Si fanno entrare nei recipienti in cui si trovano le pelli o cuoi da conciarsi o tingersi dei vapori d'acqua da un apparecchio, il quale non fu esattamente descritto, per cui il fluido viene riscaldato e sollecitato il conciare o tingere. Anche la conciatura dei cuoi grassi forma un oggetto di questo privilegio. Si coprono le pelli colla calda spuma, lasciandole così per 18 sino a 20 ore, indi si nettano e si lavano, ed immergonsi per 10 sino a 15 minuti entro un fluido di un secchio di acqua nel quale

furono sciolti quattro lotti di vitriolo e $\frac{1}{4}$ di lotto di acetosella.

www.libtool.com.cn
(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 34.

N.° 12922-1326.

Loivy fratelli: filtrazione degli olj da ardere raffinati privilegiata il 4 maggio 1825.

A tale uopo viene indicata una particolare materia chimica per filtrare composta di dieci libbre di gesso bruciato e di una libbra di sale comune dissecata per 100 libbre di olio da filtrarsi; detto composto è misto di tanto olio per farne una massa morbida, indi si pone il tutto entro una botte, si versa sopra l'olio movendolo senza posa. L'olio artificiale o di salute accennato nel privilegio suddetto si prepara mischiando collo spirito di vino rettificato l'olio di linaea composto coll'acido solforeso, mischiandolo per molto tempo e raddolcendolo poi coll'acqua; indi si forma una specie di seminata di $\frac{1}{8}$ di libbra di mandorle amare coll'acqua tiepida, si unisce all'olio purgato e dopo qualche tempo si decanta.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 35.

N.° 12922-1326.

Gross Francesco Giuseppe: candele economiche privilegiate l' 11 aprile 1825.

Le candele economiche vengono fatte nel modo seguente: si liquefanno 20 libbre di grasso di bue e 40 libbre di grasso di montone con due libbre d'acqua e

due libbre d'aceto, facendo bollire il tutto un quarto d'ora, poi si cuoce nuovamente con un fluido composto di un lotto di loppa, di due lotti di *Franensalz*, di due lotti di sale ammoniaco, di due lotti di allume, di due lotti di gesso bruciato e di quattro lotti di sale di cucina. Gli stoppini si fanno dal cotone scardassato e dalla paglia a lunghe strisce di carta da scrivere, i quali materiali vengono girati per renderli concavi ed imbevuti di cera.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 36.

N.° 12922-1326.

Alverò Andrea e Pirottini Gino in Venezia: metodo per trasportare le incisioni in rame sopra qualunque oggetto di vasellame privilegiato il 14 novembre 1825.

Per l'applicazione delle stampe non serve la tinta consueta degli stampatori in rame, ma essa viene preparata con ossidi metallici bene polverizzati e macinati coll'olio. La stampa è fatta sopra carta finissima. Le stampe sono combaciate molto ferme mediante l'apparecchio di girare ai vasi argillosi, indi asciugate al sole e cotte nel forno. Con ciò ardono le parti della carta, e la tinta penetra nell'argilla. Detti vasellami vengono poi inverniciati e cotti di nuovo.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)

N.° 37.

N.° 12922-1326.

Tschuda Vincenzo privilegiato il 9 luglio 1832.

Il privilegio consiste nel travasare mediante la diminuzione della temperatura l'olio d'ulivo guastato dai

(181)

recipienti d'olio in altri. Si ottiene l'intento introducendo del vapore nelle botti, nelle cisterne o nelle tine ove trovasi l'olio per renderlo fluido.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1838, n.° 8384-676.)



MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli $17 \frac{1}{4}$ di stampa, importa lire 3,29 austriache, compresa la legatura alla rustica.

NB. L'indice delle materie si darà in fine d'anno.
